

D.d.s. 27 gennaio 2020 - n. 811

Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2019 - Modifica e integrazione dell'allegato A al decreto n. 15570 del 30 ottobre 2019 ai sensi della l.r. 30 dicembre 2019 n. 23

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI FEAGA E FEASR,
CONDIZIONALITÀ E SISTEMA INFORMATIVO OPR

Visti:

- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il decreto 17 gennaio 2019 n. 497 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2019, serie generale, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
- La circolare AGEA Coordinamento prot. n. 65781 del 7 agosto 2019 avente come oggetto «Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2019.»
- La d.g.r. 1 aprile 2019 - n. XI/1462, avente come oggetto «Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1 aprile 2015 e smi. Regime di condizionalità per l'anno 2019».
- Il Protocollo d'intesa tra Organismo Pagatore Regionale della Lombardia e Giunta Regionale, firmato in data 11 gennaio 2017, che disciplina gli impegni che la Giunta regionale assume, in qualità di Organo Delegato, nei confronti di OPR relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario e che individua nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria (DPV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).
- Il decreto dell'Organismo Pagatore Regionale del 30 ottobre 2019, n. 15570 con il quale è stato approvato il Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2019, pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 46 dell'11 novembre 2019.

Considerato che con Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione

ne, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020», pubblicata sul BURL supplemento n. 53 del 30 dicembre 2019, all'articolo 14 sono state definite le disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Ritenuto pertanto necessario modificare il capitolo 5 «Comunicazione della riduzione di condizionalità» del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2019, di cui all'allegato A al decreto n. 15570 del 30 ottobre 2019, adeguandone il contenuto a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 23, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A al decreto n. 15570 del 30 ottobre 2019.

Rilevato inoltre che, per mero errore materiale, il capitolo 2 «Soggetti coinvolti» del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2019, di cui all'allegato A al decreto n. 15570 del 30 ottobre 2019, è stato inserito tra i capitoli 3.1 e 3.2.

Ritenuto quindi opportuno correggere anche l'errore materiale rilevato, inserendo il capitolo 2 nella sua corretta posizione come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato A al decreto n. 15570 del 30 ottobre 2019.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013.

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modificazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che attribuisce le competenze proprie dei dirigenti;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013, «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. n. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- il IV Provvedimento Organizzativo - anno 2018, approvato con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, che attribuisce la funzione di dirigente della struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» alla dott.ssa Gabriella Volpi;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR»;

Recepito le premesse cui si rinvia integralmente;

DECRETA

1. di approvare il «Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2019», Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sostituisce l'Allegato A al decreto n. 15570 del 30 ottobre 2019;

2. di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Gabriella Volpi

_____ • _____

ALLEGATO A



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

***MANUALE OPERATIVO
DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' 2019***

***REG. (UE) n. 1306/2013 - REG. (UE) n. 640/2014 -
REG. (UE) n. 809/2014***

INDICE

PREMESSA.....	
1. GLOSSARIO	
2. SOGGETTI COINVOLTI	
3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO.....	
3.1 Controlli di competenza degli UTR/Provincia di Sondrio	
3.2 Controlli di competenza delle ATS	
4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO	
4.1 Verifica degli impegni	
4.2 Esito del controllo	
4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	
4.4 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità.....	
4.4.1 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza	
4.4.2 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione	
4.5 Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità.....	
4.5.1 Infrazioni intenzionali di livello estremo.....	
4.6 Inadempienze che causano contestazioni di reati penali.....	
4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive	
4.8 Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda.....	
5. COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'	
5.1 Procedimento per la determinazione della riduzione di condizionalità	
5.2 Controlli effettuati da altri Enti	
5.3 Controlli sulle Domande PSR / Domanda Unica.....	
6. CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	
7. SPECIFICHE TECNICHE	
CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	
BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.....	
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	
CGO 2 - Conservazione degli uccelli selvatici.....	
CGO 3 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e fauna selvatica	
CGO 4 - Sicurezza alimentare	
CGO 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	
CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini	

CGO 7 – Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine	
CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini	
CGO 9 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).....	
CGO 10 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	
CGO 11 - Benessere dei vitelli	
CGO 12 – Benessere dei suini	
CGO 13 - Benessere degli animali allevati.....	
8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
Allegato A/1	
Allegato A/2	
Allegato B/1	
Allegato B/2	
Allegato C (rif. CGO6, CGO7, CGO8).....	
Allegato D (rif. CGO10)	
Allegato E (rif. BCAA 3)	
Allegato F (rif. BCAA 2)	
Allegato G (rif. CGO2 / CGO3)	
Allegato H (rif. BCAA7 – CGO2)	
Allegato I.....	
CHECK LIST	
CGO 1	
BCAA 1.....	
BCAA 2.....	
BCAA 3.....	
CGO 2	
CGO 3	
CGO 4 – CGO 9	
CGO 4 (UTR/Provincia di Sondrio)	
CGO 5	
CGO 6	
CGO 7	
CGO 8	
CGO 10	
CGO 11	
CGO 12	
CGO 13	

PREMESSA

La normativa dell'Unione Europea relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

I controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. In base a quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale

viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato.

Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo dell'Unione, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019, protocollato con il n. 497/2019 (nel seguito DM 497/2019) e pubblicato nella G.U. del 26 marzo 2019 n. 72, serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 497/2019 contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 dello stesso decreto;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

Il DM 497/2019, articoli 12 e 23, prevede che AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR del 1 aprile 2019 – n XI/1462.

Con il presente Manuale operativo, in coerenza con la circolare di coordinamento di AGEA, vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;

- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di OPR o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 497/2019.

Le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. Pertanto, nel presente Manuale, nella definizione degli obblighi ed impegni previsti per ogni singolo impegno, si è tenuto conto delle indicazioni della Commissione.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente Manuale, è coerente con quanto disciplinato dall'art. 99 Reg (UE) 1306/2013, con il DM 497/2019 e con la Circolare di coordinamento AGEA.

Il presente Manuale definisce per ogni CGO/BCAA:

- gli elementi di verifica;
- le modalità operative per l'esecuzione dei controlli;
- gli indici di verifica (portata, gravità, durata);
- le inadempienze di importanza minore
- l'allerta tempestiva e le azioni correttive;
- gli impegni di ripristino;
- le tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni correttive
- il meccanismo di applicazione delle sanzioni amministrative mediante riduzioni ed esclusioni dai pagamenti.

L'esito del controllo della condizionalità può essere:

- POSITIVO, in assenza di infrazioni,
- NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità.

In caso di esito negativo, la sanzione amministrativa si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92 del Reg. (UE) 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza, graduata in funzione dei criteri previsti dall'art. 99 del citato Reg. (UE) 1306/2013.

Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare AGEA 2019 prot. n. 65781 del 7 agosto 2019 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal DM 497/2019.

La normativa, comunitaria, nazionale e regionale che regola i vari atti è riportata nella DGR del 1 aprile 2019 - n. XI/1462 e consultabile sui siti web:

<http://www.opr.regione.lombardia.it> alla sezione: Condizionalità;

Inoltre per quel che riguarda la Circolare AGEA, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it>

nonché nel portale SIAN all'URL:

<http://www.sian.it>

1. GLOSSARIO

Beneficiario: il soggetto che:

- i. richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
- ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto precedente, situate all'interno del territorio nazionale;

Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Attività agricola: una delle seguenti attività:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

Criterio di Gestione Obbligatoria (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 497/2019.

Norma (BCAA): requisito stabilito per ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 497/2019.

Condizionalità: i CGO e le BCAA di cui ai punti precedenti.

Settore di condizionalità: insieme dei Criteri (CGO) e delle Norme (BCAA) da rispettare e per cui viene calcolata la riduzione in caso di infrazioni agli impegni di condizionalità.

I settori sono:

1. **Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;**
2. **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;**
3. **Benessere degli animali.**

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA).

Inadempienza/Infrazione/Violazione/Non conformità: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

Indici di verifica:

- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio¹;
- **gravità** dell'infrazione: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Allerta tempestiva o allerta precoce: la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive.

¹ La portata è determinata sulla base dei seguenti parametri:

- superficie oggetto di violazione (espressa in valore assoluto = ettari) o numero di capi animali,
- % di superficie oggetto di violazione rapportata alla SAU aziendale o % di capi animali.
- inadempienze amministrative

Pertanto il livello di portata viene valutato su più parametri e assumerà, in caso di più infrazioni, il livello del parametro più negativo. Inoltre nel caso in cui più infrazioni riguardano uno stesso capo/stessa superficie, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'**azione correttiva**, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Per ogni CGO e BCAA sono definite da OPR le inadempienze di importanza minore nonché le prescrizioni per il ripristino del disposto normativo, e sono altresì fissati i termini relativi per la regolarizzazione delle azioni correttive, compresi tempi e modalità.

Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

La realizzazione delle azioni correttive potrà essere verificata, coerentemente con la natura dell'intervento prescritto, tramite controlli oggettivi o verifiche documentali.

Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione.

Impegni di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza, per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, in modo da ripristinare le condizioni di conformità entro tempi stabiliti. L'esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti. Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo, che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Reiterazione: di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Il livello delle riduzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore tre.

Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, punto 4, terzo comma del Reg. (UE) 640/2014;
2. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
3. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.

Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

Capi conformi: in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) il n° di Capi conformi è uguale al n° di Capi Totali presenti in azienda al momento del controllo meno il n° di Capi non conformi. Nel caso in cui il controllo avvenga

su un campione dei capi presenti, il numero dei capi selezionati nel campione di controllo equivale al numero dei Capi Totali e il numero dei capi conformi è uguale al n° di capi selezionati per il controllo meno il n° di capi non conformi. In caso di presenza di non conformità, il rapporto calcolato sulla base del campione dei capi presenti è esteso all'intera consistenza dell'allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Superficie sensibile: nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso del suolo", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa.

2. SOGGETTI COINVOLTI

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità.

OPR svolge le seguenti attività:

- attività di coordinamento con gli enti delegati al controllo (AGEA, DG Welfare, UTR/Provincia di Sondrio) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (MiPAAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Welfare della Regione Lombardia);
- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo;
- attività di formazione e di accompagnamento dei controllori;
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale residui (PNR) e all'attività di farmacosorveglianza, relativamente ai CGO 4 e 5;
- acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti;
- predisposizione informatizzata sul Sistema Informativo regionale (di seguito SI regionale) della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito;
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti.

OPR ha altresì delegato ad altri soggetti, nel rispetto dell'allegato I al Reg. (CE) 885/06, attività relative alla gestione di taluni controlli degli impegni di condizionalità:

□ **AGEA** che svolge le seguenti attività:

- definizione della Circolare di Coordinamento nazionale sull'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità;
- definizione, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità;
- estrazione del campione di condizionalità con l'esclusione dei CGO di competenza veterinaria;
- esecuzione dei controlli per il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione delle BCAA 1 – 2 e 3.

□ **Gli Uffici Territoriali Regionali** (dal 16/10/2019 le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e, per Milano, la UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Città Metropolitana, politiche di distretto e imprenditore agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), di seguito abbreviati in "UTR", **e la Provincia di Sondrio**, che eseguono i controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria così come specificati in tabella e delle BCAA 1, 2 e 3.

□ **Regione Lombardia DG Welfare**, che svolge le seguenti attività:

- estrazione del campione di condizionalità, relativo ai CGO di competenza veterinaria;
- controlli, eseguiti per il tramite del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria, così come specificati in tabella.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i criteri e le norme divisi nei tre settori di condizionalità e i soggetti a cui è stata delegata l'attività di controllo.

SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA'				
ELENCO DEI CRITERI E DELLE NORME	OPR	UTR/Prov. di Sondrio	ATS	AGEA
SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO				
<u>Tema principale: Acque</u>				
CGO 1: Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole		X		
BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		X		
BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		X		
BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		X		
<u>Tema principale: Suolo e stock di carbonio</u>				
BCAA 4: Copertura minima del suolo: - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno; - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.).				X
BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: - Impegno a) solchi acquai temporanei; - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati; - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale				X
BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante				X
<u>Tema principale: Biodiversità</u>				
CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: 1: In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM; 2: Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.		X		X
CGO 3: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche		X		X
<u>Tema principale: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi</u>				
BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive				X

<u>SETTORE SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE</u>				
<u>Tema principale: Sicurezza alimentare</u>				
CGO 4: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare		X	X	
CGO 5: Direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE			X	
<u>Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali</u>				
CGO 6: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini			X	
CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97			X	
CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE			X	
<u>Tema principale: Malattie degli animali</u>				
CGO 9: Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili			X	
<u>Tema principale: Prodotti fitosanitari</u>				
CGO 10: Reg (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE		X		

<u>SETTORE BENESSERE DEGLI ANIMALI</u>				
<u>Tema principale: Benessere degli animali</u>				
CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			X	
CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini			X	
CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio che riguarda la protezione degli animali negli allevamenti			X	

3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO

Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale relativi a tutti i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle sole Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1, 2 e 3, mentre rimanda alla Circolare AGEA per le specifiche tecniche relative ai controlli delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali controllate da AGEA, ente delegato da OPR per questa tipologia di controlli.

I controlli dei CGO e delle BCAA 1, 2 e 3, prevedono sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) sia verifiche di carattere oggettivo mediante sopralluogo in azienda con riferimento all'anno solare corrente.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso Regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. L'eventuale preavviso non può eccedere le 48 ore e deve essere documentato.

Tuttavia, qualora la normativa applicabile ai CGO in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità (Art. 25 Reg. (UE) n. 809/2014).

Il controllo in azienda per la verifica dei CGO/BCAA deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2019 da:

1. personale UTR/Provincia di Sondrio per i Criteri e le Norme di loro competenza (CGO 1, CGO 2, CGO 3, CGO 4, CGO 10, BCAA 1, BCAA 2, BCAA 3);
2. veterinari delle ATS per i Criteri di loro competenza (CGO 4, CGO 5, CGO 6, CGO 7, CGO 8, CGO 9, CGO 11, CGO 12, CGO 13).

3.1 Controlli di competenza degli UTR/Provincia di Sondrio

Il controllore in azienda è tenuto a compilare la "Relazione di Controllo Condizionalità /Parte I" (allegato A/1):

In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale),
- b) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell'anno in corso,
- c) dati dei controllori,
- d) dati relativi al preavviso,
- e) dati delle persone presenti al controllo,
- f) elenco di tutti i Criteri e le Norme,
- g) eventuali infrazioni riscontrate,
- h) eventuali azioni correttive / impegni di ripristini assegnati,
- i) eventuale presenza di "Allerta tempestiva",
- j) eventuali altre annotazioni degli incaricati al controllo,
- k) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato,
- l) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei controllori e del beneficiario/rappresentante legale.

Nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi, il controllore UTR/Provincia di Sondrio compila la "Relazione di ispezione – Controllo di Condizionalità" (allegato A/2); tale Relazione dovrà essere compilata in duplice copia, indicando negli appositi spazi la motivazione per cui il controllo non si è concluso

nello stesso giorno con tutte le osservazioni del caso; sarà quindi sottoscritta dal controllore e dal titolare aziendale e una copia sarà lasciata al beneficiario.

Il controllore dovrà comunque compilare sempre la Relazione di controllo Condizionalità 2019 / Parte 1, indicando la presenza di eventuali infrazioni per ogni Criterio/Norma, le allerte tempestive, le azioni correttive e gli impegni di ripristino assegnati, affinché il beneficiario sia informato dell'esito del controllo.

Per ogni criterio e norma controllati, il controllore UTR/Provincia di Sondrio durante il controllo in loco compila un'apposita check-list (*Check-list Criterio/Norma XX*).

In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del dipendente UTR/Provincia di Sondrio che ha effettuato il sopralluogo.

Le check-list per ogni Criterio / Norma si compone di due parti:

- *Check-list Criterio/Norma XX- Verifica degli impegni (da compilare in ogni caso);*
- *Check-list Criterio/Norma XX - Esito del controllo (da compilare solo nel caso in cui siano state rilevate infrazioni).*

La Relazione di Controllo Condizionalità/Parte I nonché le *Check-list Criterio/Norma XX* sono redatte in singola copia che viene conservata dal controllore UTR/Provincia di Sondrio nel dossier del procedimento.

Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, tutta la documentazione contenente le informazioni delle verifiche effettuate (Relazione di controllo Condizionalità/Parte I, check-list con esito non conforme), sono redatte in duplice copia ed una di esse deve essere lasciata al beneficiario entro tre mesi dalla data del controllo in loco, in modo da informarlo di ogni inadempienza rilevata. Negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

La Relazione di Controllo Condizionalità/Parte I e le Check List sono ultimate entro un mese dal controllo in loco (tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche). Il controllore UTR/Provincia di Sondrio, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, gli esiti delle singole check-list relative agli atti controllati, al fine di compilare in modo automatico la "Relazione di controllo condizionalità/parte II - Campagna 2019".

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e nominativi degli incaricati del controllo.

All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all'azienda, in particolare:

- Relazione di controllo condizionalità / parte I;
- eventuale Relazione di ispezione – controllo di condizionalità
- copia cartacea della domanda unica e/o della domanda PSR 2007-2013 e/o della domanda PSR 2014-2020 e/o della domanda OCM vino;
- check-list di ogni Criterio o Norma controllati;
- eventuale documentazione in caso di preavviso del controllo;

- eventuale documentazione fotografica²;
- eventuali fogli o brogliacci di lavoro compilati durante il controllo;
- eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo³.

Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'esecuzione del controllo.

Durante il sopralluogo aziendale è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate o qualsiasi evidenza utile a stabilire l'esito del controllo.

I casi particolari, possono essere segnalati nel campo note della check-list.

Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ATS, sede legale aziendale, fatture c/o CAA, etc.), il controllore UTR/ Provincia di Sondrio, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall'agricoltore entro 48 ore. In questo particolare caso, la check-list di controllo dovrà essere compilata solo a seguito dell'acquisizione della documentazione mancante, evidenziando tale evenienza sulla Relazione di controllo parte I°.

Il controllo di condizionalità, oltre le aziende che hanno presentato Domanda unica (DU), coinvolge anche le aziende che hanno aderito alle misure a superficie del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR), del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e del OCM vitivinicolo

Per le misure del PSR 2007-2013:

- **Misura 221** "Imboschimento di terreni agricoli" (esclusivamente per le domande di conferma)
- **Misura 214** "Pagamenti Agroambientali"

Per le misure del PSR 2014-2020:

- **Misura 8.1.02** "Mantenimento di superfici imboschite";
- **Misura 10.1** "Pagamenti agro climatici ambientali";
- **Misura 11** "Agricoltura biologica";
- **Misura 12** "Indennità Natura 2000";
- **Misura 13** "Indennità compensativa nelle zone svantaggiate di montagna;

Per le misure dell'OCM vitivinicolo:

- **PRRV** "Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- **Vendemmia verde.**

Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

² Nel caso di infrazione, occorre allegare al dossier idonea documentazione relativa a quanto rilevato (fotografie, fogli di calcolo, documenti vari). Nel caso in cui sia stata rilevata un'infrazione con azione correttiva/impegno di ripristino per cui il controllo è in loco e non esclusivamente documentale, occorre documentare la situazione con foto prima e dopo l'intervento.

³ E' necessario allegare al dossier la documentazione utilizzata per definire l'esito del controllo, sia in caso di esito non conforme che conforme.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

3.2 Controlli di competenza delle ATS

OPR e la Giunta Regionale di Regione Lombardia, in data 11 gennaio 2017, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, rinnovato ed aggiornato sulla base dell'accordo nazionale del 2012, relativo all'effettuazione dei controlli di condizionalità nei settori "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante" "Benessere degli animali" e alla trasmissione delle informazioni. La Giunta Regionale, in qualità di Organo Delegato, ha individuato nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (DV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario.

La DG Welfare della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare, la DG Welfare della Regione Lombardia è responsabile dell'individuazione del campione di aziende da sottoporre a controllo ai fini della condizionalità, del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ATS, della standardizzazione delle metodiche di controllo e della documentazione relativa ai controlli e rappresenta l'interfaccia di OPR.

OPR condivide sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell'analisi del rischio utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ATS.

Il controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti zootecnici è affidato ai Dipartimenti Veterinari delle ATS (di seguito DV o SSVV), che dispongono delle specifiche competenze professionali.

Durante il controllo in loco, per ogni Criterio controllato:

- viene redatto il verbale di sopralluogo e/o la specifica check-list (le check list sono ultimate entro un mese dal controllo in loco; tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche);
- viene data informazione all'allevatore che tale controllo avrà valenza anche per la condizionalità;
- nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, ai beneficiari interessati vengono consegnate entro tre mesi dalla data del controllo in loco la specifica check list e il verbale di sopralluogo, in modo da informarli delle non conformità rilevate che possono avere effetti per la condizionalità.

Tutta la documentazione in originale relativa ai controlli è archiviata dai Dipartimenti Veterinari.

I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nel sistema informativo veterinario integrato regionale (SIVI) e/o nazionale (BDN) e successivamente acquisiti da OPR, che carica tali dati sul proprio Sistema Informatico regionale, secondo le modalità previste dal sopracitato Protocollo d'Intesa.

Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

4.1 Verifica degli impegni

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato (flag **SI**);
- verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato (flag **NO**);
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo (flag **NV** = Non Verificabile). In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (flag **NN**= Non Necessario o flag **NP** = Non Pertinente).

In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza /assenza di infrazione e la sua verificabilità.

4.2 Esito del controllo

Ai fini del calcolo dell'esito del controllo di condizionalità è stata predisposta, nella relativa check-list, una sezione denominata "Esito del controllo".

Il controllore (il funzionario OPR limitatamente ai CGO di competenza dei Dipartimenti Veterinari: CGO4, CGO5, CGO6, CGO7, CGO8, CGO9, CGO11, CGO12 e CGO13) è tenuto a compilare la parte di *Check-list Criterio/Norma XX "Esito del controllo"* solo nel caso in cui dalla compilazione della *parte di Check-list Criterio/Norma XX - "Verifica degli impegni"* siano state riscontrate delle infrazioni.

La parte di *Check-list Criterio/Norma XX – Esito del controllo* prevede:

- la pesatura degli indici di verifica (portata, gravità e durata),
- l'individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore,
- l'individuazione delle azioni correttive relative alle infrazioni di importanza minore,
- l'individuazione di eventuali impegni di ripristino,
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata,
- la verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e i relativi esiti,
- la data in cui è stato effettuato il controllo dell'effettuazione delle azioni correttive,
- la tabella di riepilogo "esito finale" (valore degli indici di verifica, assegnazione di azioni correttive e/o impegni di ripristino, intenzionalità).

N.B.: Nelle Check List di competenza degli UTR/Provincia di Sondrio, le tabelle con l'individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore e della conseguente allerta tempestiva, delle azioni correttive relative alle infrazioni di importanza minore, di eventuali impegni di ripristino e delle condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità, sono già riportate nella sezione conclusiva della parte di *Check-list Criterio/Norma XX – Verifica degli impegni*.

Il controllore dovrà compilare, per ogni Check List ove siano state rilevate infrazioni, la tabella di riepilogo "esito finale", con i valori degli indici di verifica individuati, l'assegnazione di azioni correttive e/o impegni di ripristino, la rilevazione di intenzionalità.

Scadute le tempistiche assegnate per la realizzazione delle singole azioni correttive, il controllore deve verificare l'effettiva realizzazione delle prescrizioni assegnate con le seguenti modalità:

- tramite controllo documentale, ove previsto,
- tramite un secondo controllo in azienda.

Inoltre deve compilare:

- 1 le sezioni relative alla verifica delle azioni correttive e la tabella di riepilogo "esito finale" presenti nella check-list relativa all'esito del controllo;
- 2 la Relazione di Controllo Condizionalità 2019 – VERIFICA AZIONI CORRETTIVE (vedi allegato B/1). Tale relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Nel caso di verifica di impegni di ripristino, verifica che potrà essere effettuata nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione (ad esempio, nel caso in cui l'azienda sia stata nuovamente estratta a campione condizionalità), il controllore compilerà la Relazione di Controllo Condizionalità 2019 – VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO (allegato B/2). Questa relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Si ricorda che tutti gli esiti, siano essi negativi o positivi, relativi ai CGO/BCAA controllati devono essere registrati nella "Scheda di Condizionalità" presente sul SI regionale.

4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri e alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99, nel regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42 e nel regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014). Di conseguenza, coerentemente con questa impostazione, nei paragrafi a seguire, sarà definito il meccanismo di calcolo ed applicazione delle riduzioni. Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

I beneficiari che partecipano al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono esclusi dalle sanzioni amministrative di condizionalità.

L'articolo 9 del DM 497/2019 stabilisce che l'Italia non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

Caso particolare relativo alla Soccida

La nota del MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, che tratta il caso delle soccide e, più in generale, di tutti i casi in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di una o più domande di aiuto o pagamento assoggettate alla condizionalità, stabilisce che l'interpretazione delle pertinenti norme "in caso di non conformità di condizionalità rilevate presso l'allevamento condiviso", imponga che la riduzione di condizionalità debba essere applicata sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante, come già stabilito all'art. 4 del DM n. 497/2019.

4.4 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

1. per ogni Criterio o Norma di un determinato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sulla check list e sulla relazione di controllo il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata.

Nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidante o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017;

2. una volta quantificati i tre indici di verifica per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo tra 1 e 5);
3. si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

4.4.1 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5%.

4.4.2 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione

Per «reiterazione» di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato

informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:

Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari. Nell'anno 1 tre di loro sono oggetto di controllo per l'identificazione e registrazione degli animali (CGO 7) ed uno di loro risulta inadempiente. Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1) sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):

1. Primo caso: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, è nuovamente trovato inadempiente: sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.
2. Secondo caso: nell'anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell'anno 1: al detentore/soccidario così come al proprietario/soccidante è applicata un'infrazione per negligenza.

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità a seguito della moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3.

N.B.: la percentuale di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari alla percentuale calcolata per l'ultima infrazione riscontrata.

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15%, ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.

Nel caso in cui la percentuale del 15% sia raggiunta o superata sommando le percentuali relative a più infrazioni reiterate, l'ammonizione sarà data al beneficiario per tutti i Criteri e le Norme violate ripetutamente.

Esempio:

- infrazione reiterata al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;
- infrazione reiterata alla BCAA 2; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Totale = 9% + 9% = 18%, ridotto al 15% con ammonizione.

L'ammonizione riguarderà sia il CGO 7 sia il BCAA 2.

Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 della percentuale di riduzione applicata all'infrazione a seguito della prima reiterazione.

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, nel caso in cui questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta al punto precedente.

4.5 Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 40 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita al 20%. Tuttavia, OPR può decidere, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo, di aumentare tale percentuale fino al 100% dell'importo complessivo.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari al triplo della percentuale applicata per la precedente infrazione ($15\% \times 3 = 45\%$).

Esempio:

Anno 2015 – Azienda A

- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 2017 – Azienda A

- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%;

L'azienda A riceve l'ammonizione per il CGO 7.

Anno 2019 – Azienda A

- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Il valore di almeno uno dei parametri di violazione P/G/D è superiore a 1 oppure per l'impegno violato non sono previste inadempienze di importanza minore. La non conformità derivante dalla nuova infrazione reiterata è considerata intenzionale;
- il calcolo sarà quindi: $15\% \times 3 = 45\%$, senza applicazione di tetti in quanto l'infrazione è intenzionale.

4.5.1 Infrazioni intenzionali di livello estremo

Nel caso di un'infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del DM 497/2019 e dall'allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Si ha infrazione intenzionale ripetuta quando un'infrazione intenzionale, rilevata per un Criterio o Norma, è seguita da un'altra infrazione allo stesso Criterio o Norma, anch'essa di livello intenzionale, accertata nel corso dei due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento.

L'infrazione intenzionale ripetuta si può avere anche a seguito di una ripetuta reiterazione di un Criterio o Norma, quando l'infrazione, di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore, viene commessa dal beneficiario anche dopo l'ammonizione.

Esempio:

- Anno x, infrazione ripetuta al CGO 7; raggiungimento o superamento del 15%, applicazione del tetto e ammonizione;
- Anno x+2, nuova infrazione al CGO 7; l'infrazione diventa intenzionale, applicazione della percentuale triplicata prima dell'applicazione del tetto;
- Anno x+4, nuova infrazione al CGO 7 di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore: infrazione intenzionale ripetuta, applicazione dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e l'azienda che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

N.B.: si fa riferimento ai casi di infrazione intenzionale diretta, assegnata per il superamento delle soglie stabilite per il Criterio o la Norma violati oppure per segnalazione da parte degli Enti preposti, per la quale sia assegnato un impegno di ripristino la cui esecuzione è prevista e controllata nel corso della medesima campagna.

In questa situazione, la mancata realizzazione dell'impegno di ripristino da parte dell'azienda dà luogo alla ripetizione della infrazione con triplicazione della percentuale applicabile ($20\% \times 3 = 60\%$) ma non viene assegnata l'intenzionalità estrema.

4.6 Inadempienze che causano contestazioni di reati penali

Nei casi contemplati dai CGO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, è stabilito che gli Organismi Pagatori applichino il livello intenzionale per le inadempienze che causino contestazioni di reati penali con responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Tale applicazione avviene per tutti i casi portati a conoscenza dell'OP competente e l'effetto è immediato, senza cioè dover attendere il termine dell'iter procedurale relativo alla contestazione penale.

Nel caso in cui, a seguito di una comunicazione o presentazione di ricorso da parte del beneficiario a carico del quale sia stata applicata l'infrazione intenzionale, l'Autorità competente stabilisca che l'iter procedurale si è concluso con esito favorevole per il beneficiario, l'OP modificherà l'esito di conseguenza.

4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.

L'azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.

È l'autorità di controllo che stabilisce i termini per la realizzazione dell'azione correttiva, che non può essere posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'inadempienza.

Nel caso in cui l'azienda realizzi l'azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall'autorità competente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.

Si possono avere i seguenti casi:

- **Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva.**

Il beneficiario che abbia ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

Esempio:

Inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva per la BCAA 3 nell'anno 2016. La nuova allerta tempestiva per la stessa Norma potrà essere data a partire dalla campagna controlli 2019.

- **Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima.**

Può darsi il caso in cui, dopo l'assegnazione di un'allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità, per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, ma sia riscontrata l'avvenuta esecuzione dell'azione correttiva impartita.

Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata, anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d'importanza minore, ma essa non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.

Esempio:

Anno 2015: inadempienza minore con allerta tempestiva per il CGO 10;

Anno 2015: secondo controllo e verifica della corretta attuazione dell'azione correttiva;

Anno 2017: nuovo controllo per il CGO 10 e rilevazione di una infrazione per negligenza con riduzione = 5%. La percentuale è applicata senza triplicazione e senza retroattività dell'inadempienza 2015.

4.8 Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza (senza e con reiterazione) e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

4.8.1 Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali, nello stesso anno

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza.	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale.	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle percentuali di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale.	In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014.

4.8.2 Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
2.a Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con reiterazione.	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità.	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.

4.8.3 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità.	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, per cui si applica la riduzione del 20%.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità.	Sommatoria delle percentuali derivante dalla applicazione delle riduzioni previste.

4.8.4 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
4. Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.	In questi casi il beneficiario, oltre all'applicazione delle percentuali relative all'intenzionalità, sarà escluso dall'insieme dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell'inadempienza intenzionale.

5. COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITÀ

5.1 Procedimento per la determinazione della riduzione di condizionalità (ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2019)

Nel caso in cui gli Enti preposti al controllo rilevino inadempienze che abbiano ripercussione sul rispetto delle norme in materia di condizionalità, l'Organismo Pagatore Regionale calcola una percentuale di riduzione, come sanzione di Condizionalità, sulla base delle regole riportate in questo Manuale e la notifica al beneficiario inviando una comunicazione di "*Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità (Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE) n. 604/2014, Reg. (UE) n. 809/2014 e l.r. n. 23/2019 art. 14) relativamente alle domande della campagna XY*", secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si ricorda che ai fini della condizionalità la "sanzione" è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi al suo intero ammontare.

La comunicazione di "*Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità*" considera gli esiti di tutti i controlli effettuati nel corso dell'anno di campagna presso il medesimo beneficiario, esiti che possono derivare sia da un controllo a campione per la Condizionalità che extra-campione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di Avvio del procedimento, i beneficiari interessati possono far pervenire all'Organismo Pagatore Regionale eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, OPR provvede a comunicare la "*Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità*", con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.

Qualora gli interessati facciano pervenire eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione o rendano noti eventuali ricorsi od opposizioni presentati presso le autorità competenti, OPR valuta entro un anno dall'avvio del procedimento, in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di "*Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità*" o con recupero delle somme indebitamente erogate.

La percentuale di riduzione calcolata e confermata sarà applicata all'importo totale dei pagamenti, erogati o da erogare, di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione (regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v). Gli importi corrispondenti alla riduzione di condizionalità saranno trattenuti, ove possibile, dai pagamenti delle domande interessate. Qualora i pagamenti di queste domande siano già stati erogati, l'importo relativo alla riduzione di condizionalità dovrà essere restituito; pertanto sarà iscritto a registro debitori e portato in detrazione da uno qualsiasi dei pagamenti che OPR deve ancora effettuare nei confronti del beneficiario.

Qualora, in data successiva alle comunicazioni di avvio o di chiusura del procedimento, dovessero pervenire a OPR segnalazioni di ulteriori infrazioni sulla base dei controlli effettuati da altri Enti in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e/o di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), si provvederà a ricalcolare la percentuale di riduzione di condizionalità e contestualmente a notificarla all'azienda.

Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:

- a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, OPR esamina il contenuto delle statuizioni e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;
- b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).

Avverso il provvedimento finale del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità è esperibile ricorso al giudice competente entro i termini di legge.

5.2 Controlli effettuati da altri Enti

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di controllo anche delle Autorità istituzionalmente competenti, sia relativamente alle aziende estratte a campione per la Condizionalità sia extra-campione.

Nel caso in cui tali Autorità, quali ad esempio i Dipartimenti Veterinari, il Corpo Forestale dello Stato, la DG Agricoltura, riscontrino una non conformità a detti impegni, OPR acquisisce la documentazione, ne valuta i contenuti, procede alla pesatura dell'infrazione riscontrata e compila la relazione di controllo, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento descritto al punto 5.1.

5.3 Controlli sulle Domande PSR / Domanda Unica

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di verifica anche nell'ambito dei controlli delle misure a superficie del PSR o dei controlli di ammissibilità della Domanda Unica.

Nel caso in cui i controllori riscontrino una non conformità a detti impegni, devono informare OPR e procedere alla pesatura dell'infrazione in base alla check list dell'impegno verificato. OPR procederà quindi a valutare la documentazione trasmessa, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento descritto al punto 5.1.

6. CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'attività svolta dagli Organismi Delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di OPR.

Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo in loco, con acquisizione delle risultanze ispettive e attività di feedback da parte di OPR in merito alle problematiche rilevate.

In attuazione del Piano Annuale dei Controlli OPR effettuerà i controlli sugli Organismi Delegati (O.D.) in merito alle attività di competenza, così come definite dai rispettivi Protocolli di Intesa/Convenzioni al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto disposto con il presente Manuale.

Il controllo sugli O.D. potrà essere svolto tramite:

- l'analisi dei dati caricati sul SI regionale, al fine di verificare l'esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list,
- la verifica dei fascicoli, predisposti per ciascuna azienda dagli OD, per accertare la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti;
- affiancamento ai controllori degli Organismi Delegati.

7. SPECIFICHE TECNICHE

CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

SOGGETTO CONTROLLORE: UTR/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)⁴. Il presente CGO si applica quindi a tutte le aziende agricole con o senza allevamenti i cui terreni ricadono, **anche solo parzialmente, nelle zone vulnerabili ai nitrati** identificate ai sensi della DGR VIII/3297 dell' 11 ottobre 2006, riconfermate con DGR del 7 marzo 2013 n. IX/4984.

OBIETTIVI

Garantire la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Il presente CGO disciplina la distribuzione al suolo e lo stoccaggio dei liquami e dei letami (effluenti di allevamento) provenienti da insediamenti zootecnici e regola anche l'utilizzo di altre fonti azotate.

OBBLIGHI

Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

- a) gli adempimenti amministrativi;
- b) gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento (e.a.);
- c) i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti;
- d) il rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste.

Inoltre, l'impresa agricola ricadente in zona vulnerabile ai nitrati che aderisce alla deroga nitrati, concessa con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2040 della Commissione del 24 giugno 2016, è tenuta al rispetto di obblighi aggiuntivi previsti dalla Decisione stessa.

1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DGR 5171/2016⁵

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento è subordinata, fatti salvi i casi di esonero, alla presentazione a Regione Lombardia di una Comunicazione nitrati e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica.

⁴ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

⁵ La DGR 5171/2016 ha approvato il "Programma di Azione regionale per la protezione delle acque provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE" anni 2016-2019. Per le zone non vulnerabili, le "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sono state approvate con DGR 5418/2016.

La Comunicazione nitrati è modulata in relazione alla zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica.

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 5171/2016 (Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili, valido per le aziende localizzate in ZVN) o, eventualmente, dalla DGR 5418/2016 (Linee guida per le aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati), si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di utilizzazione agricola dei terreni, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora le strutture di allevamento siano ubicate in prevalenza in zona vulnerabile.

Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia ("Procedura nitrati").

Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo informatico nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 – "Classificazione aziendale" della DGR n. 5171/2016, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione nitrati, consente la compilazione della Comunicazione nitrati e, laddove richiesto, anche la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.

L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione che prende in considerazione il quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché l'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, può essere:

- esonerata dalla Comunicazione nitrati;
- tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 5171/2016, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016, è invece esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 1 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti, di cui all'allegato 12 della DGR n. 5171/2016 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

Impresa tenuta alla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 5171/2016, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 1 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), in base alla DGR 5171/2016, l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In base alla DGR 5418/2016, ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa localizzata in zona non vulnerabile che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

a) provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
b) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati;
- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti aziendali;
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti⁶ su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione, se necessarie;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale), con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi;
- c) redazione del PUA.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato; nei casi previsti dalla DGR n. 5171/2016 (paragrafo 2.4, comma 5) deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale, a partire dalla Comunicazione 2017, per l'impresa che dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati. Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora però la Comunicazione nitrati evidenzii una non conformità, la sua validità diventa annuale.

Le Comunicazioni di validità quinquennale, perdono tale validità nei seguenti casi:

⁶ Il registro delle distribuzioni dei fertilizzanti (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) deve contenere almeno le seguenti informazioni (come da Allegato 12 del Programma d'azione – DGR 5171/2016):

- Dati riportati nella Comunicazione nitrati: tipo di e.a. (liquido, solido compostato, solido non compostato): quantità; contenuto in Azoto, P2O5, K2O.
- Distribuzioni effettuate nell'anno solare: data distribuzione; tipologia prodotto distribuito (solido/liquido); quantità distribuita; contenuto in Azoto, P2O5, K2O; superficie oggetto di distribuzione; modalità di distribuzione; località/appezzamento indicato in mappa; coltura praticata; firma.

- a) qualora subentrino nell'impresa agricola *modifiche sostanziali* riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di allevamento, stoccaggio e trattamento;
- b) qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali, che determinino la non conformità dell'azienda;
- c) qualora l'impresa modifichi in maniera sostanziale i quantitativi di azoto ceduti (vedasi paragrafo successivo);
- d) qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati.

Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, entro 30 giorni, una nuova Comunicazione nitrati. Qualora, invece, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata l'anno successivo a quello del controllo.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

La Comunicazione nitrati deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica e comunque entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura. Per l'anno 2019, il riferimento è il decreto n. 15730 del 31 ottobre 2018 *“Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2019, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili)”*⁷.

Modifiche sostanziali

In base alla DGR 5171/2016, per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intende:

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA) ai sensi della DGR n. 3826/2015 allegato B;
- g) aumento del quantitativo di azoto organico acquisito maggiore di 3.000 kg;
- h) aumento o diminuzione del quantitativo di azoto ceduto maggiore di 3.000 kg;
- i) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- j) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;

⁷ In base al decreto n. 15730/2018, le imprese tenute alla Comunicazione nitrati avevano tempo fino al 1 aprile 2019 per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione nitrati ordinaria e fino al 15 febbraio per la presentazione della Domanda di deroga con la relativa Comunicazione nitrati e PUA.

k) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg;

l) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

2. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO (e.a.)

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono:

- ✓ rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- ✓ garantire la funzionalità e l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

Si riportano i principali obblighi previsti dalla DGR 5171/2016 sullo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento.

Stoccaggio dei LETAMI

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla *Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione* dell'Allegato 1 – “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione” della DGR n. 5171/2016.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

- nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo “Stoccaggio dei liquami”.

Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera

permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc..

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Stoccaggio dei LIQUAMI

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un “franco minimo di sicurezza” di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella *Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione* dell'Allegato 1 – “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione” della DGR n. 5171/2016.

Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia;
- b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento (fanghi)

Qualora ricorra la necessità di uno stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificare un uso agronomico, tale stoccaggio temporaneo deve essere attuato in platee, generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

3. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito elencati sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN:

3.1 Divieto di utilizzazione agronomica dei letami e materiali ad essi assimilati, dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a. e degli ammendanti organici:

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
- sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive;
- nella stagione autunno-vernina, con le seguenti distinzioni:
 - per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, vige il divieto di distribuzione dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni);
 - per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 (salvo le eccezioni previste dalle DGR 5171/2016 ⁸⁾), per i letami diversi da quelli del punto precedente e per i materiali ad essi assimilati, il divieto di distribuzione è di 90 giorni, di cui 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo, sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

8 Eccezioni: ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l'applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenore di azoto totali inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale.

- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%, il divieto di distribuzione è di 120 giorni, dal 1 novembre a fine febbraio.

Divieti di utilizzazione specifici per i letami e materiali assimilati:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.

Divieti di utilizzazione specifici per i concimi azotati e gli ammendanti organici:

- sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

3.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nella stagione autunno-vernina, di norma dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni), salvo termini diversi stabiliti dalla Direzione Generale Agricoltura. Il divieto invernale è di 90 giorni per il liquame e materiali ad esso assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni: 1) presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti; 2) terreni con residui colturali; 3) preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata; 4) colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo. Nei terreni destinati a colture diverse

da quanto sopra indicato, il divieto è di 120 giorni. N.B.: il divieto di distribuzione di 90 giorni riguarda un periodo di 62 giorni continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio; i restanti 28 giorni sono definiti in funzione dell'andamento meteorologico nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo, sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse);
- su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie ⁹ o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra cui:
 - a) dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
- se si utilizzano le seguenti tecniche:

⁹ Tra le sistemazioni idraulico-agrarie volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione si ricordano anche le seguenti pratiche:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada o da bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- d) erogazioni con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM)

3.3 Divieto di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso solo per il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non per i materiali assimilati ai letami come i digestati) e deve essere effettuato ai soli fini della utilizzazione agronomica per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

L'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni è vietato:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

3.4 Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (*tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento*);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
- 7) interessati da boschi naturali;
- 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;

- 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
- 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) ¹⁰;
- 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
- 18) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

4. RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI in ZVN

Dosi di applicazione degli Effluenti di allevamento (e.a.):

- ✓ La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare, in ogni singola azienda o allevamento, i 170 Kg per ettaro di SAU e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Il limite d'uso di 170 Kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e dalle acque reflue.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'Allegato 1 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" di cui alla DGR n. 5171/2016.

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per

¹⁰ In base alla DGR 2031/2014: "L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale". La D.G. Agricoltura ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2019 con D.d.s. 13 novembre 2018 - n. 16377 "Identificazione dei comuni dove è vietato nell'anno campagna 2018-2019, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031". Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati in questo D.d.s e vengono riportati anche nell'Allegato 4 della DGR n. 1462/2019 – Regime di condizionalità per l'anno 2019.

la distribuzione.

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture.
Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato 2 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui alla DGR n. 5171/2016.

Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli e.a. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi, fanghi di depurazione):

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
- ✓ I digestati e i fertilizzanti azotati, se di origine organica non zootecnica, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 della DGR n. 5171/2016, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto del 50% (pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento con riferimento al liquame bovino).
- ✓ L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato:

- ✓ Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
- ✓ L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
- ✓ Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" di cui alla DGR n. 5171/2016.

5. AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA "DEROGA NITRATI" (ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016)

Le aziende ricadenti in ZVN che aderiscono alla "Deroga Nitrati" devono rispettare gli impegni previsti dalla Decisione di Esecuzione della Commissione per quanto riguarda il trattamento e la gestione degli effluenti di origine bovina e suina, in base alle disposizioni attuative del decreto n. 5403/2016 della Direzione Generale Agricoltura.

La deroga resta in vigore per quattro anni, fino al 31/12/2019 ed è possibile, per le aziende agricole interessate e con superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati, aderirvi.

L'adesione alla deroga comporta la possibilità di utilizzare agronomicamente i reflui zootecnici nel limite di 250 kg/ha di azoto al campo in zona vulnerabile a condizione di presentare una specifica richiesta di adesione a Regione Lombardia entro il 15 febbraio di ogni anno e di rispettare quanto previsto dal decreto n. 5403 del 10/06/2016 che disciplina:

- i soggetti che possono richiedere la deroga e le modalità di accesso alla deroga;
- le condizioni vincolanti per aderire alla deroga;
- gli adempimenti obbligatori per l'azienda in deroga.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio è tenuto al controllo del CGO 1 solo se l'azienda ricade, anche parzialmente, in ZVN.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta ad altri controlli (es.: controllo dell'Applicazione della Direttiva Nitrati) contestualmente al controllo di Condizionalità, occorre indicare la tipologia di controllo e apporre il flag anche alla voce "Azienda a controllo anche per:....".

Il controllore è tenuto a inquadrare l'azienda compilando il box "CARATTERISTICHE AZIENDALI" della check-list.

Per ogni tipologia di impegno si riportano di seguito gli specifici controlli da effettuare.

1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo.

Si ha infrazione se:

- mancano i documenti richiesti dalle DGR 5171/2016: copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o dell'aggiornamento della Comunicazione, se necessario; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico) con l'individuazione degli appezzamenti aziendali; planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; relazioni tecniche (se necessario); registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità;
- non è stata presentata la Comunicazioni nitrati, e/o è stata presentata oltre i termini previsti¹¹;
- non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati, se necessario (in questa fattispecie si comprende anche il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali);
- non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati entro i termini previsti;
- il registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.
- Per le aziende soggette ad AIA:
 - ✓ non è presente l'autorizzazione AIA.
- E' stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero di capi, nella dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda. Si rileva invece infrazione se si riscontra:
 - a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di

¹¹ Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazioni nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati obbligatoria ai termini di Legge. In caso di preavviso, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati presentata anteriormente al preavviso formale del controllo.

azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);

- b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della Comunicazione nitrati.
- Per le aziende che producono digestato:
 - ✓ non è presente il registro dei materiali di ingresso nell'impianto.
 - Per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) 2016/1040 del 24/06/2016):
 - ✓ non è presente in azienda copia cartacea o informatica della domanda di deroga.
 - Se l'azienda acquisisce o cede effluenti di allevamento e/o digestato:
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono in corso di validità;
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono inseriti nella Comunicazione nitrati.
 - Se l'azienda utilizza fanghi di depurazione, mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati.

NB 1) Le aziende che sono esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati, ai sensi delle DGR 5171/2016, dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli e divieti, dosi previste)¹² e per la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle fertilizzazioni.

2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a. a terzi, le aziende esonerate devono possedere anche un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.

3) Per tutte le tipologie aziendali (aziende esonerate e non esonerate): in caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di e.a. ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

2 - VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI

2.1 VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO / DIGESTATO

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 5171/2016), deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare.

La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

- 90 giorni per letame e assimilati (per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità minima di stoccaggio è 120 giorni);

¹² Allo scopo di agevolare i controllori nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella verifica del rispetto delle dosi di Azoto, OPR renderà disponibile, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo specifico per le aziende esonerate.

- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con tipologie di allevamento diverse da quelle del punto precedente.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi") nel processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari Regionale – BDR, del Sistema Informativo Veterinario Nazionale – BDN, del Registro di stalla, o del fascicolo aziendale Sis.Co.) e presenza media indicata nella Comunicazione nitrati: 10% per i bovini, 15% per i suini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluo e di azoto da e.a..

Il controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria quotata delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;
- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria delle strutture di stoccaggio non quotata o in caso di assenza di planimetria, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo.
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione nitrati, procedendo alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a..

Si ha infrazione nel caso:

- ✓ le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- ✓ sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale;
- ✓ lo stato di funzionalità dell'impianto di raccolta e stoccaggio non sia adeguato a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni.

2.2 VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Nel caso l'azienda utilizzi fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificare un uso agronomico, il controllore verifica se l'azienda ha necessità di un loro stoccaggio temporaneo presso l'azienda a controllo.

In caso affermativo, il controllore verifica che lo stoccaggio temporaneo sia attuato in platee, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e separazione dalla rete scolante.

3 - VERIFICA DEI DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore UTR/Provincia di Sondrio, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

L'infrazione è calcolata in funzione dell'estensione delle parcelle agricole¹³ (o delle particelle catastali) che presentano una o più violazioni ai divieti che l'azienda è tenuta a rispettare. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della parcella agricola (o della particella catastale), si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intera parcella agricola (o dell'intero mappale) ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale ricadente in ZVN in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per liquame, letame, digestato, concimi azotati e ammendanti organici può anche essere rilevato tramite la verifica delle registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazione (organiche e minerali); in questo caso, la superficie oggetto d'infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella dedotta dalla documentazione presente in azienda.

¹³ Si fa presente che per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

4 – VERIFICA DEL RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Si ha infrazione:

- ✓ nel caso di superamento del massimale previsto di 170/kg/ha/anno di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale, distribuito sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN. Per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati, il limite viene innalzato a 250 kg/ha/anno di azoto al campo da e.a..
- ✓ qualora la quantità apportata di azoto totale (come azoto efficiente) superi le esigenze delle singole colture previste dai MAS (Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture), calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio dell'azoto.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale e la verifica della quantità di azoto efficiente apportato rispetto alle esigenze delle colture saranno effettuate tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle singole colture effettuando un bilancio per i terreni in ZVN (ed eventualmente anche non in ZVN) che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;
- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate;
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

5 – VERIFICA DI EFFETTI EXTRA – AZIENDALI

La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3) si considera abbia effetti extra – aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

6 – VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA “DEROGA NITRATI”

Si ha infrazione nel caso di:

- ✓ mancato utilizzo di effluenti di allevamento bovini, o di effluenti di allevamento suini, o di effluenti misti bovini/suini, tal quali o sottoposti a trattamento;

- ✓ nel caso di effluenti misti bovini/suini (senza prevalenza al 70% di uno o dell'altro effluente¹⁴) assenza delle analisi che attestino l'assimilazione dell'effluente a una delle due specie (in base al rapporto N/P_2O_5);
- ✓ presenza di specie allevate diverse da bovini e suini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (gestione mista). Quindi nel caso di impresa agricola con allevamenti di suini e/o bovini e altre tipologie di animali (polli, galline, conigli, ecc.) e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovvero mista, l'effluente complessivamente prodotto non è ammissibile alla deroga;
- ✓ assenza di documentazione di autorizzazione al prelievo idrico o di fornitura e uso dell'acqua irrigua per la SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga o assenza di mappa indicante l'esistenza di falde ipodermiche;
- ✓ assenza e mancato aggiornamento del Registro di tutte le fertilizzazioni, comprese quelle azotate e fosfatice (organiche e minerali), ivi comprese le registrazioni delle cessioni effettuate a terzi;
- ✓ presenza di concimazioni con Fosforo mediante fertilizzanti chimici;
- ✓ apporto di Fosforo superiore alle esigenze delle colture;
- ✓ mancato rispetto del divieto di distribuzione dal 1/01 a fine febbraio e dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura e dal Programma d'Azione nitrati;
- ✓ mancata distribuzione dei 2/3 degli effluenti di allevamento aziendali entro il 31 luglio;
- ✓ assenza di tecniche per lo spandimento atte a contenere le emissioni in atmosfera;
- ✓ assenza di interrimento degli e.a. entro le 24 ore dalla distribuzione in campo;
- ✓ non sono presenti i certificati di analisi del terreno per il contenuto di azoto nitrico ($N-NO_3$) e fosforo assimilabile (P_2O_5) - (da farsi nel corso del primo anno di adesione nell'ambito del quadriennio interessato)
- ✓ assenza di SAU aziendale (almeno il 70%) destinata a colture a elevato assorbimento di N e lungo ciclo di crescita¹⁵;
- ✓ nel caso di successione colturale nello stesso anno, mancato rispetto del vincolo di copertura vegetale, come specificato nei seguenti casi:
 - l'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
 - l'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini. Oltre all'erbaio estivo, possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve o medio (classi FAO da 300 a 500), qualora il cereale autunno vernino che lo precede venga raccolto entro la prima decade di giugno;
 - nel caso di prato temporaneo arato in primavera, una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa.

¹⁴ Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga Nitrati, approvate con Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 5403 del 10/06/2016, prevedono che se un'impresa agricola alleva suini e bovini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (ovverosia mista) l'effluente complessivamente prodotto venga equiparato all'una o all'altra tipologia. Nel caso di netta prevalenza (almeno 70% dell'azoto) di una tipologia di effluente rispetto all'altra, l'effluente è complessivamente ricondotto alla tipologia prevalente (bovino o suino). Nel caso di una composizione più equilibrata dell'effluente complessivamente gestito, si possono verificare i seguenti casi:

a) rapporto $N/P_2O_5 \leq 2,5$ l'effluente è assimilato a quello suino;

b) rapporto $N/P_2O_5 > 2,5$ l'effluente è assimilato a quello bovino.

Qualora l'azienda intenda far valere situazioni specifiche che comprovino un rapporto N/P_2O_5 differente da quello calcolato dalla Procedura nitrati, anche in presenza di valori di partenza differenti, dovrà dimostrare tale condizione con un'analisi che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto $N/P_2O_5 > 2,5$.

¹⁵ Prati, mais tardivo, mais o sorgo seguiti da erbaio invernale, cereali vernini seguiti da erbaio estivo.

- ✓ mais a maturazione tardiva: evidenza dell'interramento di stocchi e di altri residui colturali;
- ✓ aratura del prato temporaneo in periodo diverso da quello primaverile;
- ✓ presenza di fertilizzazione nell'anno di aratura dei prati permanenti;

Nel caso si utilizzino effluenti suini (o prevalentemente suini), si ha infrazione nel caso di:

- ✓ assenza di un trattamento di separazione solido/liquido ammesso dalla deroga (sono esclusi dalla deroga: vagli – rotanti, vibranti o a gravità; sono inclusi dalla deroga: separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse);
- ✓ assenza nella Comunicazione nitrati dell'informazione sul trattamento degli e.a. e sugli impianti utilizzati;
- ✓ assenza di contratti di cessione a terzi del solido separato conformi a quanto richiesto per l'ammissibilità alla deroga e in corso di validità;
- ✓ assenza della documentazione analitica, da effettuarsi ogni anno (entro il 30 giugno), del contenuto di sostanza secca, azoto totale e fosforo nelle matrici liquide e solide destinate all'utilizzazione agronomica (effluente chiarificato e/o digestato chiarificato, frazioni solide, frazioni liquide e solide derivanti da eventuali ulteriori trattamenti).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

PORTATA

La portata viene calcolata a seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia aziendale assumendo i seguenti valori:

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (C.N.)	☐			ALTA
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)	☐			ALTA
Presentazione della Comunicazione o del suo aggiornamento oltre i termini previsti	☐	BASSA		
Assenza in azienda di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	☐	BASSA		
Assenza in azienda della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture stoccaggio degli effluenti	☐	BASSA		
Assenza in azienda delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	☐	BASSA		
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi previsti dal manuale)	☐	BASSA		
Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐		MEDIA	
Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 4 e 5	☐			ALTA
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐	BASSA		

Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 4 e 5	☐		MEDIA	
Assenza di autorizzazione AIA	☐			ALTA
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di ingresso nell'impianto	☐	BASSA		
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. / digestato in corso di validità	☐			ALTA
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. / digestato nella C.N. nei termini previsti	☐	BASSA		
Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	☐	BASSA		
2.1 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	☐			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	☐		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari	☐			ALTA
2.2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE				
Strutture di stoccaggio non conformi	☐		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari	☐			ALTA
3 – DIVIETI DI UTILIZZO				
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sotto</u> la soglia definita(*)	☐	BASSA		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sopra</u> la soglia definita(*)	☐		MEDIA	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettiere delle lettiere di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni	☐		MEDIA	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	☐			ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			ALTA
5 - EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)				
	☐			ALTA
6 – AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA “DEROGA NITRATI”				
Per qualsiasi infrazione rilevata ad uno degli obblighi previsti dalla deroga	☐			ALTA

N.B.: La rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni determina intenzionalità.

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	Valore Infrazione
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA ☐
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA ☐
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	MEDIA ☐
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia(*)	MEDIA ☐
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*)	MEDIA ☐
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*)	MEDIA ☐
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + violazione al divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate sotto soglia(*)	MEDIA ☐
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA ☐
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	ALTA ☐
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA ☐

(*) **N.B.:** La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende sotto soglia se la superficie in **ZVN** oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, e non superiore a 2 ettari**

GRAVITÀ

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

In base alla classe di appartenenza sopra riportata **la gravità** assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa
☐ Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio e/o mancata presentazione della Comunicazione nitrati) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa

☐ Alta	Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio; OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla deroga indipendentemente dalla classe di appartenenza OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

☐ Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) OPPURE : assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 OPPURE per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla deroga indipendentemente dalla classe di appartenenza OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza
☐ Media	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario)	Presentazione della documentazione richiesta (Comunicazione nitrati; aggiornamento annuale della Comunicazione nitrati; AIA) da verificare tramite controllo documentale	30
Assenza del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi del Programma d'Azione regionale per le ZVN	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti, ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	30
Accumulo temporaneo di materiale palabile (letame / lettieri esauste di allevamenti avicunicoli, lettieri di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc.	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili, da verificare tramite controllo oggettivo	30
Mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	15 (di norma)

Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di funzionalità e/o di impermeabilità dell'impianto ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 30
Assenza del/degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari da verificare tramite controllo oggettivo	30/11/19
Non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	30/11/19

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- ✓ Riscontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all'azienda ossia:
 - inadempienze amministrative;
 - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale;
 - non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione;
 - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo;
- ✓ nel caso in cui siano totalmente assenti strutture di stoccaggio liquame e letame per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione nitrati, o di autorizzazione AIA, o del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
- ✓ rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**SOGGETTO CONTROLLORE: UTR/PROVINCIA DI SONDRIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Riguarda:

- ✓ tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici per quel che riguarda il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica (di cui al successivo **impegno a**)¹⁶;
- ✓ le sole aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del Distretto Idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali¹⁷, per quel che riguarda la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al successivo **impegno b**).

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260;
- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici.

Sono esclusi dagli impegni a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione:

- 1) scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- 2) adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- 3) strutture pensili;¹⁸
- 4) corpi idrici arginati, provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

OBIETTIVI

Tutelare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, prevedendo la presenza di una fascia tampone e/o di una fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

¹⁶ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

¹⁷ Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17/12/2015; Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22/12/2015.

¹⁸ Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.

DEFINIZIONI

- **Fascia Tampone:** la porzione di terreno dove vige il divieto di fertilizzazione di cui al successivo impegno a) .
- **Fascia Inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri se non diversamente stabilito, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.
- **Alveo:** letto, fondo naturale o artificiale di acque correnti.
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso.
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine:** rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

IMPEGNI PREVISTI:

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sulle fasce tampone

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente¹⁹. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con il limite di tre metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno, per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a zero).

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. Al fine di evitare eventuali malintesi tra il programma di azione regionale e i divieti di fertilizzazioni introdotti con la BCAA 1, si rammenta che la nota a piè di pagina dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli impegni vigenti ai sensi della Direttiva Nitrati si applichino ai corsi d'acqua anche esterni alle Zone Vulnerabili ai Nitrati, delimitate dalla regione in ottemperanza alla Direttiva stessa.

¹⁹ I divieti spaziali, identici per le zone vulnerabili e le zone non vulnerabili ai nitrati, sono descritti nelle specifiche tecniche relative al CGO 1.

b) la costituzione/non eliminazione di una “fascia inerbita”.

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; deve avere larghezza variabile da 3 a 5 metri a seconda dello “stato complessivo attuale” del corpo idrico, secondo quanto indicato al paragrafo “Ampiezza della fascia inerbita”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell’obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

In ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della DGR n. 1462 del 1 aprile 2019 e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

N.B. IMPLICAZIONE RELATIVE AL FASCICOLO AZIENDALE

La costituzione di una zona di fascia inerbita, su una porzione marginale di una particella investita a seminativo o altra coltura a ridosso di un corso d’acqua, non comporta automaticamente la modifica dei codici utilizzo della particella stessa.

Deroghe

E’ ammessa la deroga agli impegni sopra descritti nel caso di:

- **risaie;**
- **corso d’acqua effimero** ²⁰ (corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all’anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del fiume con la sola presenza di pozze isolate)
- **corso d’acqua episodico** ²⁰ (corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di presenza d’acqua).

E’, inoltre, possibile derogare al divieto di lavorazioni (impegno b) in presenza di:

- particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti terreni per l’intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente, come definito ai sensi dell’art. 4 (1) lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

AMPIEZZA DELLA FASCIA INERBITA

²⁰ Il “Corso d’acqua effimero” e il “Corso d’acqua episodico” sono definiti ai sensi del D.M. n. 131 del 16/06/2008. Il “Corso d’acqua temporaneo” è un corso d’acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell’alveo annualmente o almeno 2 anni su 5. In tutte queste definizioni, l’assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali.

Ai fini della presente Norma, si intende per “fascia inerbita” una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza variabile (3 - 5 metri) a seconda dello “stato complessivo attuale del corpo idrico”²¹.

Le possibili classi di stato sono:

- ✓ stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- ✓ stato chimico: “buono”, “non buono”.

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.

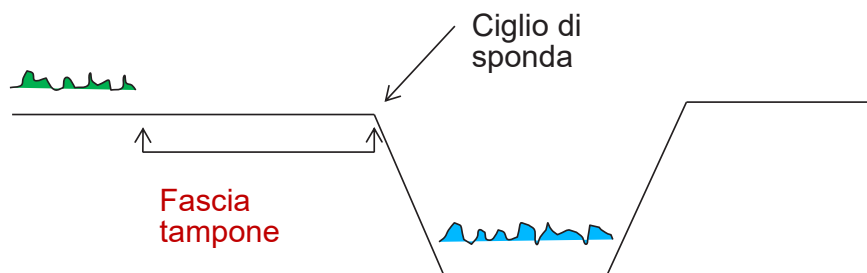
L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui:

- lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito;
- lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Ove la fascia fosse già presente, non è consentita la sua rimozione.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

1. verifica, con gli strumenti informatici del GIS, se almeno una delle superfici aziendali, contenute nel fascicolo aziendale, classificate nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia come “FT” sia effettivamente interessata (lo shape utilizzato sul SI regionale copre una superficie di 50/100 mt dal centro del corpo idrico a seconda della tipologia del corso d’acqua) all’impegno della costituzione della fascia inerbita;
2. verifica, per le particelle interessate alla costituzione della fascia inerbita, la tipologia colturale presente a fascicolo, ai fini del rispetto degli impegni.

²¹ L’aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 152/2006 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell’ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L’informazione aggiornata sull’ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, di riferimento per l’applicazione della BCAA 1, è pubblicata sul sito della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Laddove non sia già certa la presenza di corpi idrici individuati come al precedente punto 1, il controllore effettua un sopralluogo aziendale per escludere la presenza di altri corpi idrici.

Il controllore procede quindi alla verifica dei seguenti impegni, valutando l'eventuale possibilità di deroga nei casi sopra indicati:

a.1) Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbita di produzione integrata o biologica:

1. si intende rispettato con il limite di 3 metri;
2. si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

a.2) Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici

I divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati (organici ed inorganici) e degli ammendanti organici devono essere rispettati secondo quanto stabilito dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 5171 del 2016, sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso dei controlli, riguarda esclusivamente la superficie oggetto di infrazione della presente Norma per la parte relativa alla fascia tampone e NON viene sommata a quella per il CGO 1.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

b) Costituzione/non eliminazione di una "fascia inerbita"

Nel caso in cui le aziende siano tenute al rispetto degli impegni della fascia inerbita, il controllore verifica la presenza della fascia stessa e la relativa ampiezza, l'eventuale presenza di deroga all'obbligo di costituire/mantenere la fascia e il rispetto del divieto di lavorazione.

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva l'assenza della fascia inerbita, oppure una larghezza della fascia inerbita inferiore a quanto stabilito, oppure il mancato rispetto del divieto di lavorazione.

CASI PARTICOLARI:

Si considerano violazioni con effetti extra-aziendali, le infrazioni che generino fenomeni di inquinamento della risorsa acqua, che interessino anche terreni esterni all'azienda.

In caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di effluenti di allevamento ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie delle particelle coinvolte;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto alla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d'acqua.

☐ Bassa	fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
☐ Alta	al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali
☐ Media	in tutti gli altri casi

GRAVITÀ

☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga, o una combinazione di questi elementi)
☐ Alta	fascia inerbita assente OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione

DURATA

☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga, o una combinazione di questi elementi) per livelli di portata bassa o media; OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
☐ Alta	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. Assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 metri;
2. Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a) - fertilizzazione;
3. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione**SOGGETTO CONTROLLORE: UTR/PROVINCIA DI SONDRIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente BCAA si applica a tutte le aziende agricole che utilizzano o che captano, attingono o dispongono in altro modo acqua ad uso irriguo ²².

OBIETTIVI

Assicurare un minimo livello di protezione delle acque tramite il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.

OBBLIGHI

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

- essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di norma), nonché corrispondere i canoni demaniali come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 e del d.lgs. 152/06 (richiamati in allegato F).

Il rilascio della concessione è di competenza:

- a) della Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) della Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

Si precisa inoltre che il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

E' esente dall'ottenimento della concessione l'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee, per il quale è prevista la sola comunicazione preventiva all'ente competente. Tuttavia si precisa che tale utilizzo non è pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m³/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

²² Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- ✓ individua se l'azienda è in zona irrigua/di bonifica e, nel caso, a quale consorzio irriguo/di bonifica appartiene,
- ✓ contatta, eventualmente, gli appositi uffici provinciali/regionali relativamente alle richieste/rilascio di concessioni.

Il controllore, inoltre, si accerta che l'azienda utilizzi o meno acqua ai fini irrigui, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare acqua ai fini irrigui, si procede, per confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- ✓ coerenza con il piano colturale;
- ✓ compatibilità con le caratteristiche territoriali;
- ✓ evidenze dell'utilizzo di acqua ai fini irrigui.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'utilizzo di acqua ai fini irrigui, il controllore procede alla verifica degli impegni.

Nel caso in cui le aziende utilizzino acqua ai fini irrigui, il controllore:

1. verifica se in azienda vi sono pozzi od altre fonti d'acqua;
2. verifica gli adempimenti amministrativi:
 - ✓ presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente;
 - ✓ oppure accerta l'avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente;
 - ✓ oppure che il canone sopradDETTO sia a carico del proprietario del fondo in quanto già compreso nel canone di affitto.
3. verifica la congruità tra la documentazione presente in azienda e l'effettiva situazione aziendale.

In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006 (vedi Allegato F); nel caso si presentasse tale casistica, occorre descrivere quanto rilevato nello spazio delle annotazioni.

La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione per i casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata
☐ Media	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
☐ Alta	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ

Gli indici di verifica di gravità assumono lo stesso valore della portata.

DURATA

Gli indici di verifica di durata assumono lo stesso valore della portata.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma 60

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevati le seguenti infrazioni, con livelli medi e/o alti di portata, gravità e durata:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con superficie superiore a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma 60
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari non soggette all'allerta tempestiva	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma 60

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua ed una SAU aziendale, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente, pari o superiore ai 50 ettari;
2. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

**BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose****SOGGETTO CONTROLLORE: UTR/PROVINCIA DI SONDRIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

La BCAA 3 si applica a tutte le aziende agricole in quanto detengono sostanze pericolose di cui agli elenchi I e II dell'allegato alla Dir 80/68/CEE²³, nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità (quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose),²⁴ per quanto riguarda l'attività agricola²⁵.

Inoltre, questa Norma si applica alle aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o trasformano materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà e producono acque reflue non assimilabili alle acque reflue domestiche.

OBIETTIVI

Prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

OBBLIGHI

Gli obblighi di condizionalità per l'applicazione della presente BCAA 3 si dividono in:

1) Obblighi e divieti validi per tutte le aziende. Le aziende devono:

- rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ecc.), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

2) Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici. Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

- possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
- rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero

²³ L'elenco delle sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE è riportato in Allegato E di questo Manuale.

²⁴ elenco non esaustivo.

²⁵ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Nell'ambito della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Definizioni:

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), lettera g del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Acque provenienti da aziende agricole o zootecniche assimilate alle acque reflue domestiche: in base a quanto stabilito dall'art. 101, comma 7, lettere a, b e c del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che qui si riporta in sintesi, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite all'allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), lettera ff del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124, comma 4).

Nell'ambito della condizionalità, le aziende che devono avere un'autorizzazione allo scarico, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano ad esse assimilate (cioè le aziende che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101).

Obblighi validi per tutte le aziende agricole

L'azienda agricola deve provvedere ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo.

A tal fine:

1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;

La normativa prevede che il contenitore-distributore del combustibile fuori-terra debba essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.

Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.

2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato;
3. i depositi, occasionali o permanenti, o gli accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
4. le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati;
5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina devono essere omologati.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici

L'azienda agricola che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà è tenuta ad acquisire l'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D.lgs. 152/2006 per lo scarico di sostanze pericolose e a rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti contenenti sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare sostanze pericolose, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- l'assenza di domanda UMA per l'anno corrente (nel caso di presenza di tale domanda e assenza di cisterna aziendale, va compilata la check-list evidenziando nelle note la modalità di gestione del carburante, es. rifornimento alla pompa);
- che l'azienda si avvalga esclusivamente di contoterzista per le lavorazioni agricole;
- che l'azienda non utilizzi prodotti fitosanitari (vedi check-list CGO 10);
- che l'azienda non utilizzi prodotti veterinari (vedi check-list CGO 4);
- assenza di evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose su suolo.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose, il controllore procede alla verifica degli impegni, e qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Nel caso in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose, il controllore è tenuto a verificare:

- lo stoccaggio, occasionale o permanente, del carburante, degli oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari;
- la presenza di perdite di sostanze pericolose su suolo o sottosuolo dovute: a sistemi di spillaggio difettosi; alla non perfetta tenuta stagna dei depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose; al non corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- se i depositi o accumuli, occasionali o permanenti, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti

contenenti sostanze pericolose, hanno una adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono posti su pavimenti impermeabilizzati;

- se le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore\cambio ecc.) sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e sono su pavimenti impermeabilizzati;
- se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina sono omologati;
- la presenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, genera effetti extra-aziendali.

Il controllore, oltre alla verifica dei punti di cui al sopradetto elenco all'interno del centro aziendale, accerta anche l'eventuale presenza di residui di sostanze pericolose o depositi di tali sostanze, su terreni, scoline, fossi, posti in prossimità del centro aziendale o sulle strade di accesso al medesimo.

Inoltre, se la visita viene effettuata in aziende che svolgono **prevalentemente** attività agroindustriali, oltre ai suddetti controlli, il controllore UTR/Provincia di Sondrio deve verificare preventivamente presso gli uffici degli Enti competenti se l'azienda:

- a) possiede l'autorizzazione allo scarico e ne rispetta le condizioni di scarico;
- b) è stata sottoposta, nel corso dell'anno solare corrente, al controllo dell'autorità competente in materia.

Il controllore, prima di assegnare l'esito, dovrà tenere conto se dalle verifiche effettuate dall'autorità competente siano emerse inosservanze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione che abbiano dato luogo a:

1. prescrizioni e diffide, che comportano la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni.

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio durante la visita in azienda è tenuto a verificare l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e la sua validità e, se scaduta, a verificare la presenza della domanda di rinnovo (da presentarsi un anno prima della scadenza). In presenza della domanda di rinnovo, l'autorizzazione si ritiene valida. Pertanto un'autorizzazione scaduta non accompagnata da una richiesta di rinnovo è da ritenersi non valida.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Media	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in presenza</u> di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Alta	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra – aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate allo stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose <u>in presenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

NB:

1. Si ha stoccaggio non adeguato in presenza di locali o contenitori (di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni) non chiusi o non protetti dagli agenti atmosferici e con riscontro di una superficie non impermeabilizzata OPPURE contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta OPPURE in presenza di serbatoio privo di bacino di contenimento e di tettoia.
2. Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, non si configura direttamente un'infrazione di condizionalità, ma sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.
3. Si ha sempre portata alta se le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) non sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e/o sono prive di pavimenti impermeabilizzati OPPURE se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto di carburante con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina non sono omologati.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
1. Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta o non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose, oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose. 2. Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti di origine petrolifera o minerali, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, SENZA evidenza di dispersione.	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi, da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo	30

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta o non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione <u>in presenza di perdite di sostanze pericolose</u> su suolo o sottosuolo	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto) oppure oggettivo	30
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato <u>con evidenza di dispersione</u> di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari, o altre sostanze pericolose	Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose	30
Depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, oppure, in alternativa , eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo le modalità previste dalla normativa	30
Contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, <u>con evidenza di perdite</u>	Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite	30

Caratteristiche del locale o del luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo <u>in assenza di perdita di sostanze pericolose per aziende non soggette all'allerta tempestiva</u>	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose <u>per aziende non soggette all'allerta tempestiva</u> , da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo	30
Autorizzazione scaduta o assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue (aziende agro-industriali)	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione scaduta o rilascio della stessa, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale nel caso:

1. in cui il produttore dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili;
3. di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 - Conservazione degli uccelli selvatici**SOGGETTO CONTROLLORE : UTR/PROVINCIA DI SONDRIO ED AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi della Dir. 2009/147/CE, riguarda:

- ✓ le sole aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli impegni di cui al seguente **punto A)**.
Le ZPS sono elencate nell'allegato A – sezione 2 “Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale” della DGR XI/1462 del 01/04/2019.
Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell'area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS.
- ✓ tutte le aziende per i terreni anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000, per gli impegni di cui al seguente **punto B)**.

A) IMPEGNI PER I TERRENI RICADENTI IN ZPS**A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 2 prevede che:

1. Siano rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:
 - A. divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera e) del Reg. UE n. 1307/2013.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - B. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
 - C.1. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - C.2. attuazione di pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, con cadenza almeno annuale sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - C.3. divieto di attuazione delle pratiche agronomiche di cui al punto C.2 nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - ✓ pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - ✓ terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - ✓ colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - ✓ nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

- ✓ sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- D.1. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- D.2. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
- 2. Sia rispettato il divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).
- 3. Sia rispettato il divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri d'uccelli.
- 4. Sia rispettato il divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

N.B.: Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che per le superfici forestali ricadenti in ZPS, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, vigono anche le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 che, se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza (vedi allegato G) ²⁶

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI ZPS, IMPEGNI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI APPARTENENZA E MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE

Il rispetto degli impegni del CGO2 prevede che:

- siano rispettate le norme regolamentari e le norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste dai Piani di Gestione del sito di appartenenza e dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza;
- siano rispettate le misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS di cui ai punti seguenti.

²⁶ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

1) ZPS in ambienti aperti alpini

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- d) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvopastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 c. 1 della l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide

- a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) è vietata l'irrorazione aerea;
- c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;

- d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- e) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- f) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- g) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) ZPS in ambienti fluviali

- a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e) è vietata l'irrorazione aerea;
- f) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- g) è vietata la distruzione dei formicai;
- h) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- i) è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
 - 1i) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali). All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2i) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
 - 3i) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.

- 4i) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1i) a 3i) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- 5i) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- 6i) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- 7i) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- 8i) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

5) ZPS in ambienti agricoli

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione sponale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

6) ZPS in risaie

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione sponale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- d) è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
 - 1d) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali). All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2d) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto

delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

- 3d) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
- 4d) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1d) a 3d) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- 5d) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- 6d) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- 7d) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- 8d) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

B) ALTRI OBBLIGHI PER I TUTTI I TERRENI AZIENDALI, INTERNI ED ESTERNI ALLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

In tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle ZPS, vige il divieto di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7²⁷, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti, se prevista.

Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri;
- alberi isolati non tutelati dalla BCAA7 (alberi non appartenenti ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali²⁸).

MODALITÀ OPERATIVE

- I. Per le aziende con terreni in ZPS, prima della visita in azienda, il controllore:

²⁷ La BCAA 7 prevede la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, attraverso il mantenimento degli alberi monumentali, la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Le siepi, gli alberi isolati o in filare tutelati dalla BCAA 7 sono così definiti:

Siepi: si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Albero isolato: si intende un esemplare arboreo appartenente ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali.

Alberi in filare: si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

²⁸ Nell'allegato H al presente provvedimento è riportato l'elenco degli alberi isolati tutelati dalla BCAA7.

- verifica il codice del sito della ZPS, la sua denominazione, l'Ente Gestore del Sito, la tipologia di ZPS e li indica in check list; calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS) e nell'Allegato 2 "Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" della DGR XI/1462 del 01/04/2019;
- consulta l'ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi:
 - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore,
 - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio,
 - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
- associa il sito controllato a una delle seguenti tipologie (ZPS in ambienti aperti alpini, ZPS in ambienti forestali alpini, ZPS in zone umide, ZPS in ambienti fluviali, ZPS in ambienti agricoli e ZPS in risaie) individuate ai sensi della DGR 8/7884/08 e s.m.i.;
- verifica la presenza di impegni specifici derivanti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 2 "Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS)" della DGR 1462/2019 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS presenti in Lombardia, ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in ZPS sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000);
- compila parte della check-list (PUNTI A1 e A2 - "Verifica degli impegni") con le informazioni acquisite dall'ente gestore e dal SI regionale.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in ZPS. Si ha infrazione se risultano evidenze di mancato rispetto dei divieti e/o degli impegni indicati in check list e che sono differenziati in base alle diverse tipologie di ZPS sopra specificate.

Per gli impegni agronomici previsti nel presente Criterio (Misure di conservazione generale, punto 1) si fa riferimento anche agli esiti dei controlli territoriali svolti da Agea.

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio è tenuto a:

- compilare la parte della check-list CGO 2 – PUNTI A1 e A2 "Verifica degli impegni" relativa agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generale vigenti in tutte le ZPS, alla specifica tipologia di ZPS individuata, al rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione. Nel caso si rilevi infrazione agli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, si dovrà descrivere nell'apposito spazio della check list gli impegni non rispettati.
- compilare, nel caso, la parte "Esito del controllo", per le verifiche effettuate, ottenendo così un esito parziale;
- riportare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, l'esito parziale del CGO 2, al fine di compilare in modo automatico la Relazione di controllo/parte II.

Un'infrazione agli impegni agronomici, comporta un esito negativo per il CGO 2 solo se il mancato rispetto di tali impegni riguarda superfici comprese nell'area della ZPS.

N.B. Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

II. Per tutte le aziende, il controllore:

- verifica il rispetto del divieto di cui al precedente punto B – “ALTRI OBBLIGHI”. Si ha infrazione se risultano evidenze di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti (se prevista);
- compila la parte della check-list CGO 2 – PUNTO B “Verifica degli impegni”.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list “Verifica degli impegni”.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio effettua la pesatura di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

N.B.: le eventuali violazioni relative all'impegno di cui al precedente punto B – “altri obblighi” non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

L'esito di questo CGO risulta parziale fino all'acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA relativamente agli impegni agronomici:

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐

I controlli territoriali, realizzati da AGEA con modalità di telerilevamento, comprendono anche eventuali verifiche relative al divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici e territoriali applicati all'azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D descritti sopra superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D descritti sopra non superiore a 2 ettari.
☐ Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

GRAVITÀ	
☐ Bassa	mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
☐ Media	mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta
☐ Alta	mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti ove prevista OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

DURATA	
☐ Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ Media	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica, riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
2. distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 3 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e fauna selvatica**SOGGETTO CONTROLLORE : UTR/PROVINCIA DI SONDRIO ED AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Riguarda: le sole aziende agricole i cui terreni ricadano nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) /Zone Speciali di Conservazione, facenti capo alla Rete Natura 2000, istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

I SIC/ZSC sono elencati nell'allegato A – Sezione 3 “Aree Natura 2000 – Elenco Siti di Importanza Comunitaria (SIC) /Zone Speciali di Conservazione (ZSC)” della DGR XI/1462 del 01/04/2019 e per ciascuno è individuato un Ente gestore del Sito. Le norme cogenti per il presente CGO sono rappresentate esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

IMPEGNI E OBBLIGHI**A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 3 prevede che le aziende, ricadenti in un'Area Natura 2000, siano tenute a rispettare le seguenti disposizioni generali, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007:

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- c) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo

ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- d) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- f) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla Regione o dalle Amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).

Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che:

- sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al d. lgs. n. 99/92;
- per le superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, vigono ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000, che se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza (vedi allegato G) ²⁹.

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE E IMPEGNI SPECIFICI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC/ZSC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici del piano stesso.

In particolare, nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC l'azienda deve rispettare, oltre alle "Misure di conservazione generali" di cui al precedente punto A1, anche i vincoli specifici definiti dagli Enti gestore nelle norme regolamentari e nelle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste da:

- 1) Misure di Conservazione sito specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza;
- 2) Piani di Gestione del sito di appartenenza.

Nell'Allegato 3 "Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" della DGR XI/1462 del 01/04/2019 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione di SIC/ZSC presenti in Lombardia.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

²⁹ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

- verifica la tipologia di Sito, il codice, la denominazione e l'Ente Gestore del Sito e li indica in check list; ne calcola la superficie aziendale interessata tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e nell'allegato 3 della DGR XI/1462 del 01/04/2019;
- individua, attraverso il suddetto allegato 3, se esiste un piano di gestione approvato, validato e pubblicato;
- consulta l'ente gestore del Sito interessato, al fine di informarsi:
 - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
 - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
 - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
 - ✓ circa gli impegni specifici previsti dal piano di gestione che l'azienda deve rispettare nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono nell'Area Natura 2000.

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio verifica:

- 1.a) il rispetto degli impegni relativi alle misure di conservazione generale indicati in check list (rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, rispetto degli impegni riguardanti le superfici forestali, ecc.);
- 1.b) il rispetto degli stessi impegni di natura agronomica previsti per il CGO 2;
- 2) il rispetto degli impegni specifici previsti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione contenute nel piano di gestione e/o nelle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 3 della DGR 1462/2019 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche di SIC/ZSC presenti in Lombardia ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in SIC/ZSC sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000). Nel caso si rilevi infrazione, bisogna descrivere "gli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati" nell'apposito spazio della check list;
- 3) eventuali effetti extra-aziendali.

N.B. Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Per gli impegni agronomici previsti nel presente Criterio si farà riferimento anche agli esiti dei controlli territoriali svolti da Agea.

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio è tenuto a:

- compilare la parte della *check-list CGO 3 Verifica degli impegni* comprensiva degli impegni agronomici vigenti in tutti i SIC/ZSC ed eventualmente la parte "*Esito del controllo*", relativa alle verifiche di propria competenza;

- riportare nella “Scheda di condizionalità”, presente sul sistema informatico regionale, l’esito del CGO 3 al fine di compilare in modo automatico la relazione di controllo/parte II.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un’infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

Il controllore UTR/Provincia di Sondrio effettua la pesatura di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

L’esito di questo Criterio risulta parziale fino all’acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA relativamente agli impegni agronomici:

Verifica impegni agronomici			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐

I controlli territoriali, realizzati da AGEA con modalità di telerilevamento, comprendono anche eventuali verifiche relative al divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario nelle superfici ricadenti in SIC/ZSC.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici e territoriali applicati all’azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

CALCOLO INFRAZIONI CGO 3

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva una delle seguenti infrazioni:

- mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato;
- presenza di infrazioni rilevate dall’ente gestore;

- infrazione agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generali vigenti in tutti i SIC/ZSC;
- effetti extra-aziendali.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ha
☐ Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC OPPURE superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha; OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore a 1 ha OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
☐ Alta	Mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ Media	Mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

☐ Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ Media	In tutti gli altri casi

N.B.: Nel caso di infrazione per mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, fatti salvi i casi di intenzionalità.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all'azienda riguardanti il 100% della superficie ricadente in SIC/ZSC;
2. distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 4 - Sicurezza alimentare**SOGGETTI CONTROLLORI: UTR/PROVINCIA DI SONDRIO E VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende agricole che producono alimenti e/o mangimi.

OBIETTIVI

1. Adempimento dell'obbligo di rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare.
2. Rispetto delle norme igienico – sanitarie (c.d. pacchetto igiene) al fine di evitare contaminazioni degli alimenti da parte delle sostanze pericolose e dei rifiuti e di prevenire le malattie trasmissibili all'uomo.

OBBLIGHI**1 – Impegni validi per tutte le aziende**

Tutte le aziende agricole ai fini della rintracciabilità devono essere in grado di:

- ✓ documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- ✓ individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- ✓ mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, le informazioni al riguardo.

L'azienda deve disporre di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi della produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento.

L'azienda deve dimostrare di avere un proprio "sistema" ordinato e/o strutturato, in grado di consentire l'accesso alle informazioni necessarie per garantire la rintracciabilità. Il sistema è libero e definito dall'operatore in funzione della complessità della sua azienda.

Se un operatore del settore alimentare ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve avviare immediatamente procedure per il suo ritiro, anche se tale prodotto non si trova più sotto il suo controllo, e informarne le autorità competenti.

Tutte le aziende agricole ai fini del rispetto del pacchetto igiene, sono tenute a:

- ✓ stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ tenere un registro dei trattamenti fitosanitari eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione;
- ✓ attivare e documentare gli interventi correttivi, in caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ATS);

- ✓ conservare la documentazione inerente tutte le analisi effettuate (in autocontrollo e controllo ufficiale) e gli esiti dei controlli diagnostici e/o analitici che abbiano una rilevanza per la salute umana.

2 – Impegni validi per le aziende zootecniche

Le aziende zootecniche devono:

- ✓ immagazzinare i mangimi medicati e i mangimi non medicati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali a cui non sono destinati;
- ✓ garantire che il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicuri che il mangime sia inviato alla corretta destinazione;
- ✓ manipolare separatamente i mangimi non medicati dai mangimi medicati per evitare fenomeni da contaminazione crociata. I mangimi medicati devono essere ben distinguibili ed etichettati ai sensi della normativa vigente e deve essere presente la documentazione per la detenzione ed uso dei mangimi medicati;
- ✓ accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005. L'agricoltore può acquisire tali informazioni tramite la consultazione degli elenchi regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore;

N.B.: Secondo quanto previsto dall'art 2 del Reg. (CE) n. 183/2005 il Regolamento non si applica "alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco"

Per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province confinanti.

Inoltre, il Regolamento non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti, nonché alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti.

Pertanto tali attività sono escluse dall'obbligo di registrazione e/o riconoscimento.

- ✓ possedere il registro dei trattamenti veterinari, negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari;
- ✓ aggiornare il registro dei trattamenti veterinari. La registrazione dei trattamenti deve essere effettuata dall'allevatore entro 24 ore dall'inizio ed entro 24 ore dal termine del trattamento;
- ✓ detenere, somministrare e utilizzare correttamente i medicinali veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate;
- ✓ rispettare le norme relative alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari;
- ✓ commercializzare soltanto:
 - a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
 - b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
 - c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
- ✓ dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006

- ✓ conservare le prescrizioni veterinarie per cinque anni;
- ✓ tenere registrazioni riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- ✓ registrare tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- ✓ prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- ✓ rispettare il livello massimo di residui di antiparassitari (LMR) fissato dalla normativa vigente per i prodotti alimentari e i mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali.

Approfondimento su D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 e Reg. (CE) 852/2004

Gli allevatori devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dal **Reg. (CE) 852/2004** e dal **D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158** di cui si riportano alcuni passaggi fondamentali:

Reg. (CE) 852/2004 – Allegato I – Parte A

Punto 3 – Gli operatori del settore della produzione primaria e associate devono rispettare le pertinenti disposizioni relative al controllo dei rischi comprese:

“...le misure di controllo della contaminazione derivante ..., dai medicinali veterinari...”

Punto 4 - Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

“...usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente”

Punto 8 - Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

“...i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione”

D.L.gs. 158/2006

Divieto di somministrazione, salvo deroghe ed esclusioni, delle sostanze vietate stilbeni loro derivati e loro sali e esteri; agenti antitiroidei; sostanze Beta agoniste; estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri; sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena; steroidi.

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze non autorizzate: lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo), sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (aristolochia spp. e suoi preparati; cloramfenicolo; cloroformio; colchicina; dapsone; dimetridazolo; metronidazolo; nitrofurani - comprese furazolidone -; ronidazolo).

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze se non consentite: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni; altri prodotti medicinali veterinari (antelmintici; coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; carbammati e piretroidi; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei -AINS-; altre sostanze esercitanti un'attività farmacologia).

Inoltre, il responsabile delle aziende può commercializzare soltanto:

- a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
- c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

L'allevatore annota su uno specifico registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. Il registro è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

3 – Impegni validi per le aziende produttrici di latte

Se l'azienda zootecnica produce latte, l'allevatore è inoltre tenuto a:

- ✓ conservare una corretta e completa documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- ✓ utilizzare per la produzione di latte animali con stato sanitario buono e non evidenzianti sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e che potrebbero comportare una contaminazione del latte, non affetti da infezioni del tratto genitale, enteriti con diarrea, mastiti clinicamente manifeste, ulcerazioni della mammella;
- ✓ dimostrare che il proprio allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, oppure se non u.i., possedere l'autorizzazione ATS per conferire il latte;
- ✓ in caso di compresenza di caprini e bovini, far sottoporre i caprini a controlli nei riguardi della tubercolosi e brucellosi;
- ✓ isolare gli animali malati, infetti o che si sospetta siano infettati, e/o sotto trattamento farmacologico, per evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali;
- ✓ garantire la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati;
- ✓ identificare adeguatamente gli animali sottoposti a trattamento farmacologico per evitare di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da questi animali non sia utilizzato per il consumo umano prima del periodo di sospensione prescritto;
- ✓ utilizzare per la produzione di latte animali ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati o per i quali, in caso di somministrazione di prodotti e sostanze autorizzate, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti;
- ✓ tenere in condizioni igienico - sanitarie adeguate i locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e per lo stoccaggio del latte, in modo da proteggerli contro gli animali infestanti o i parassiti e da prevenire le contaminazioni;
- ✓ garantire che le superfici e le attrezzature destinate a venire in contatto con il latte siano in buone condizioni, facili da pulire, disinfettabili e che dopo l'impiego siano pulite e disinfettate;
- ✓ rispettare le norme d'igiene durante la mungitura, in particolare pulendo adeguatamente capezzoli, mammelle e parti adiacenti prima della mungitura degli animali;
- ✓ stoccare in azienda il latte appena munto a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C, salvo deroghe dell'autorità competente. E' possibile infatti non rispettare le precedenti temperature se il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la tecnologia di trasformazione richiede il mantenimento del latte a temperature superiori a 8°C e l'autorità competente lo consenta;
- ✓ garantire che il personale sia a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene.

Solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco** è obbligatoria la predisposizione del c.d. manuale aziendale di rintracciabilità del latte, secondo quanto dettagliato nell'allegato A del DM MiPAAF del 14/01/2005. Il manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia. Il manuale e i documenti di registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

- il manuale deve essere comunque realizzato;
- il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste;

- il manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda e deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

4 – Impegni validi per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali

Per quanto concerne gli obblighi previsti per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali l'agricoltore è tenuto a:

- ✓ tenere le registrazioni relative a ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi e l'uso di sementi geneticamente modificate;
- ✓ tenere documentazione/registrazione relativa alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (riguardanti natura, origine, destinazione, quantità);
- ✓ immagazzinare separatamente i mangimi dai prodotti chimici, dai rifiuti e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali, in modo da proteggerli da contaminazioni;
- ✓ pulire regolarmente le aree di stoccaggio e i contenitori per evitare contaminazioni incrociate e, nel caso, attuare opportune misure di controllo dei parassiti;
- ✓ manipolare il mangime nel corso della distribuzione e somministrazione in modo da assicurare che non si verifichino contaminazioni di provenienza da aree di stoccaggio e/o da attrezzature contaminate;
- ✓ pulire regolarmente i veicoli destinati al trasporto di mangimi e le attrezzature per la somministrazione in azienda, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati;
- ✓ immagazzinare le sementi adeguatamente e in modo da non essere accessibili agli animali;
- ✓ adottare misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi;

- ✓ adottare misure appropriate per tenere conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi;
- ✓ essere riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005;
- ✓ procurarsi e utilizzare mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti dal Reg. (CE) n. 183/2005.

5 – Impegni validi per le aziende che producono uova

Se l'azienda zootecnica produce uova, l'agricoltore è tenuto a stoccare le uova conservandole pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta dei raggi solari, nei propri locali e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore.

MODALITÀ OPERATIVE

Poiché le competenze relative all'accertamento degli impegni connessi al CGO in oggetto sono in carico a soggetti delegati differenti, ciascuno di questi Enti controllerà le parti, sotto descritte e dettagliate, secondo le proprie competenze e in osservanza di quanto riportato nelle specifiche check-list.

Si precisa che, per ciò che concerne i Dipartimenti Veterinari, le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzione vegetale: gli impegni sono quelli relativi a tutte le aziende agricole;
2. produzione animale: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche;
3. produzione di latte: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici delle aziende zootecniche e delle aziende che producono latte;
4. produzione di mangimi o alimenti per gli animali: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende produttrici di mangimi/alimenti per animali;
5. produzione di uova: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche e alle aziende produttrici di uova.

RINTRACCIABILITÀ

Il controllore è tenuto a verificare che in azienda esista una procedura di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita). Sono esclusi dal controllo di rintracciabilità le sementi, i prodotti fitosanitari e i farmaci veterinari.

Tale controllo può essere basato sulla presa visione della seguente documentazione, ad esempio:

- fatture e/o bolle d'acquisto (organizzate per data, per fornitore, per prodotto,...);
- registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti;

- manuale aziendale di autocontrollo su cui vengono descritte le procedure messe in atto in azienda per tracciare sia i prodotti aziendali acquistati che quelli venduti;
- corretta conservazione della documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione (per le sole aziende che producono latte);
- qualsiasi altra documentazione che garantisca la rintracciabilità dei prodotti acquistati e venduti.

Inoltre, solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco**, va anche verificata la presenza del manuale aziendale di rintracciabilità del latte ed il suo aggiornamento.

N.B.: Nel caso che l'azienda ritenga che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve attuare immediatamente le procedure per il suo ritiro, informando le autorità competenti e i consumatori ³⁰.

Per esemplificare quanto detto, si riportano alcuni esempi.

Azienda zootecnica che produce latte o carne

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la visione di una razione alimentare, si risale agli alimenti che vengono somministrati agli animali.

Si sceglie uno o più componenti della razione alimentare e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro provenienza.

Per individuare i prodotti venduti dall'azienda si controlla:

- per il latte: il manuale aziendale di rintracciabilità, la documentazione relativa alla vendita del latte;
- per la carne: i modelli 4 e/o il registro di stalla.

Azienda cerealicola

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la consultazione del piano colturale del fascicolo aziendale, si sceglie uno o più prodotti aziendali (es. orzo, mais, riso,...) e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro destinazione.

Si controllano quindi le fatture di vendita relative a quel determinato prodotto oppure, se il prodotto non è stato ancora venduto, il relativo stoccaggio in azienda.

PACCHETTO IGIENE

Il controllore è tenuto a verificare che sia garantita:

1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di **sostanze pericolose** e di **rifiuti**, ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica.

In particolare:

- nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell'armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari che deve essere predisposto secondo quanto descritto nel CGO 10. L'assenza del sito origina sempre infrazione tranne nel caso in cui ad effettuare il trattamento sia il contoterzista. Nel caso in cui, il contoterzista depositasse in azienda, anche momentaneamente, "scorte" di prodotto non utilizzato, l'agricoltore è tenuto a possedere un sito di

³⁰ Esempio: ricade in questa casistica l'immissione in commercio e il mancato ritiro/ricambio di latte contenente un quantitativo di aflatossine superiore al tenore massimo previsto dal Reg. (CE) 1881/2000. Tale eventualità deve essere segnalata al punto 2 della Check List dei SSVV, specificando nelle note tale violazione.

stoccaggio: l'assenza di tale sito, in questo specifico caso, comporta la rilevazione di un'infrazione;

- solo nel caso di utilizzo di prodotti veterinari da parte dell'allevatore autorizzato dall'ATS a detenere scorte, deve essere controllata la presenza di un locale, vano o armadio chiuso a chiave per detenere i medicinali veterinari oggetto di scorta;
- 2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi;
- 3. la separazione tra i mangimi medicati e non medicati.

N.B. - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

Sostanze pericolose* = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), farmaci veterinari, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detergenti, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.)

Rifiuti speciali non pericolosi* = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi - mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole

Rifiuti speciali pericolosi* = oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

*elenchi non esaustivi

Ai fini della verifica del rispetto del pacchetto igiene, il controllore è tenuto a verificare la presenza del **registro dei trattamenti fitosanitari e il suo aggiornamento.**

N.B.- le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente CGO, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10. Si rimanda alle specifiche tecniche del CGO 10 per la descrizione degli obblighi aziendali e delle modalità operative del controllo sulla tenuta del registro dei trattamenti.

Se il controllo del CGO 10 evidenziasse che l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari, deve essere compilata la voce della check list "NN".

Nelle aziende zootecniche, il veterinario accerta:

- per gli animali introdotti in allevamento dal 1° gennaio dell'anno in corso, la presenza di certificazione sanitaria attestante il loro status sanitario (certificati di indennità da TBC e BRC per gli animali lattiferi, Mod. 4 con attestazione veterinaria, laddove richiesta, per gli animali delle altre specie, ecc.);
- se, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, all'azienda siano state verbalizzate non conformità in ambito sanitario, che abbiano richiesto l'adozione di azioni correttive; e in caso affermativo, verifica se l'intervento correttivo assegnato è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
- se l'azienda è stata sottoposta a controlli a scopi diagnostici e/o analitici (es. controlli diagnostici per TBC e BRC, salmonellosi, micotossine, residui di farmaci ecc.) su animali, su piante e su prodotti derivati. In caso affermativo, verifica la disponibilità in azienda

degli accertamenti con esito non conforme che hanno rilevanza negativa per la salute umana. Sono esclusi i controlli per parametri qualitativi senza ricadute per la salute umana (per es. cellule somatiche nel latte).

- se l'azienda produce prodotti destinati all'alimentazione animale, il veterinario accerta che essa sia registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 e qualora mangimi e/o foraggi siano acquistati, che il fornitore di detti prodotti sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del medesimo Regolamento. Quest'ultima verifica è possibile anche attraverso la consultazione degli elenchi regionali. Se al momento del controllo non fosse possibile verificare questo elemento in quanto il fornitore non ha sede in Lombardia, il controllore effettuerà questo controllo a posteriori, contattando direttamente l'Amministrazione Regionale competente per territorio.
- il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Inoltre, se sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari per i quali è obbligatoria la tenuta del **registro dei trattamenti veterinari**, il veterinario controlla il rispetto dei seguenti elementi di verifica:

- presenza del registro dei trattamenti veterinari;
- aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari;
- commercializzazione di animali nel rispetto dei tempi di sospensione;
- commercializzazione di prodotti provenienti da animali sotto trattamento farmacologico nel rispetto dei tempi di sospensione;
- assenza di detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.

Controllo dell'aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari:

Il veterinario controlla le registrazioni dei trattamenti condotti negli ultimi due mesi verificando:

- la corrispondenza tra prescrizione veterinaria e prodotto acquistato;
- il carico e lo scarico dei prodotti acquistati;
- la registrazione dei trattamenti degli animali (date inizio e fine trattamento);
- l'identificazione degli animali trattati;
- la corrispondenza delle eventuali giacenze.

Si ha infrazione quando il registro non è opportunamente aggiornato o quando è stato utilizzato un farmaco con obbligo di prescrizione veterinaria e questa sia assente. In quest'ultimo caso l'assenza della prescrizione fa assumere alla violazione carattere intenzionale.

Controlli inerenti la commercializzazione di animali senza il rispetto dei tempi di sospensione:

Il veterinario controlla le dichiarazioni di trasporto (mod. 4) relative ad animali inviati alla macellazione negli ultimi due mesi:

- individua gli identificativi degli animali;
- verifica la presenza nel registro dei trattamenti di tali animali;
- calcola la differenza tra la data di avvio al macello e la data di fine trattamento: il risultato deve essere maggiore del tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Si ha infrazione quando il risultato dell'operazione è inferiore o uguale al tempo di sospensione.

Controllo inerente la commercializzazione di prodotti provenienti da animali senza il rispetto dei tempi di sospensione)

Nel caso di commercializzazione di animali d'acquacoltura, uova, miele e latte, il veterinario accerta le modalità di gestione delle produzioni animali ottenute durante il trattamento e durante il periodo di sospensione. Si ha infrazione in assenza di tali modalità di gestione, e il controllo potrà essere eseguito, ad esempio, visionando la documentazione, relativa agli ultimi due mesi, presente presso l'impianto (registrazioni aziendali, etc.).

Controllo inerente la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate

Il veterinario controlla se sono detenute e utilizzate sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.lgs. 158/2006).

La detenzione e l'utilizzo di sostanze vietate sono considerate violazioni intenzionali.

NB: L'esito del controllo in loco inerente la parte relativa ai trattamenti zootecnici potrebbe essere modificato a seguito degli esiti dei controlli ATS condotti mediante attività di campionamento.

Controllo condotto mediante attività di campionamento

Il controllo deve essere riferito all'anno solare in corso a partire dal 1 gennaio.

In Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione. Gli assessorati alla Salute delle Regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Rientrano nell'attività di campionamento utile al fine della condizionalità ogni altra attività di campionamento, programmata o non programmata, inerente il presente CGO.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, il controllo si effettuerà attraverso l'acquisizione degli esiti non conformi dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del PNR (PNR/Sospetto), ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Saranno anche acquisiti tutti i risultati degli accertamenti disposti dai D.P.V. a seguito dell'esito del campione.

La banca dati relativa agli esiti conformi sono acquisiti da OPR che carica i dati del controllo sul proprio Sistema Informatico. Gli esiti non conformi a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti sono valutati dalla DG Welfare mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR, unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO. Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

Nelle aziende da latte, i veterinari devono visionare:

- documentazione attestante indennità dell'allevamento da brucellosi e tubercolosi oppure l'autorizzazione ATS per conferire il latte in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi;
- le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura.

Il veterinario è tenuto infine ad esprimere un giudizio globale in merito al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie basandosi sull'osservazione dello stato di pulizia delle vacche in mungitura e dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature impiegate per la mungitura e del luogo adibito allo stoccaggio del latte.

Infine, il veterinario deve verificare:

- ✓ la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico;

- ✓ il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio del latte, tenendo conto delle eventuali deroghe. Nel caso in cui l'allevatore si avvalga della deroga per quanto riguarda la temperatura di conservazione e consegna del latte, deve potere dimostrare di rientrare in una delle due casistiche previste (trasformazione entro 2 ore o ragioni tecnologiche).

Si ha infrazione solo nel momento in cui non siano state rispettate le temperature di refrigerazione (**non più di +8°C o non più di +6°C**) e la deroga sia assente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore UTR/Provincia di Sondrio /veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list-verifica degli impegni.

Se è stata rilevata infrazione agli impegni connessi al presente Criterio:

- ✓ Il controllore UTR/ Provincia di Sondrio, procederà alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", relativamente alle proprie verifiche;
- ✓ Il funzionario dell'Organismo Pagatore, tenendo conto di quanto rilevato, accertato e concluso dal veterinario, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", per la parte redatta dai Servizi Veterinari (SSVV);
- ✓ nel caso di controllo da parte di entrambi gli Organismi Delegati, ciascuno per le parti di propria competenza, un unico esito sarà determinato dall'Organismo Pagatore.
Inoltre, per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- ✓ prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- ✓ assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- ✓ assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- ✓ assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Di conseguenza per quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali e con indicatori di portata, gravità e durata di livello alto:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Risccontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO UTR/PROVINCIA DI SONDRIO	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti ☐ Effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4,5,33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Risccontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO UTR/ Provincia di Sondrio	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi OPPURE Mancata conservazione delle analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali)
☐ Alta	Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: ☐ Mancata separazione dei rifiuti ☐ Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti ☐ Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE:

☐	☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Contemporanea assenza delle analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali) e del registro dei trattamenti fitosanitari ☐ Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita ☐ Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e dei componenti dei mangimi ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4,5,33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Rischio di sostanze nocive ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO UTR/ Provincia di Sondrio	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	☐ Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali ☐ Per le aziende che producono latte fresco: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi

Casi particolari

- 1 In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
- 2 Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche

effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:

- sostanze illecite oppure lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Assenza / incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte)	Predisposizione/aggiornamento della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	15

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Assenza/mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari (solo per aziende zootecniche)	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale;	10
Assenza/ mancato aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo	Predisposizione e/o aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo, da verificare tramite controllo documentale.	15
Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi effettuati presso l'azienda	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale	15
Strutture di stoccaggio inadeguate/ carenti con non consentono la separazione dei rifiuti e/o delle sostanze pericolose dagli alimenti e dai mangimi e/o mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	30
Non corretto stoccaggio delle uova	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova	15
Documentazione dei movimenti del latte in uscita non aggiornata (solo per aziende produttrici di latte)	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	10
Assenza/mancato aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	15
Assenza / incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte nel caso di infrazioni non	Predisposizione/aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva)	15

comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva)		

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del 497/2019, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo;
2. controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verifichino entrambe le condizioni:
 - ✓ siano riscontrate inadempienze in più ambiti
 - ✓ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata siano a livello alto per due o più settori
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli quali (elenco non esaustivo):
 - ✓ manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale;
 - ✓ macellazione clandestina di un animale;
 - ✓ assenza del registro dei trattamenti veterinari;
 - ✓ evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.lgs. 158/2006);
 - ✓ trattamenti illeciti;
 - ✓ mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
 - ✓ in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni.

CGO 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Aziende agricole con allevamenti assoggettati alla condizionalità.

OBIETTIVI

Impedire la somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante e non consentire la commercializzazione degli animali trattati impropriamente con tali sostanze e dei prodotti derivati in quanto il loro utilizzo può rappresentare un grave pericolo per la salute umana.

OBBLIGHI

L'allevatore è tenuto a rispettare i seguenti divieti:

1. Divieto di somministrare ad animali d'azienda e d'acquacoltura tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze β -agoniste, sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006);
2. Divieto di detenere in azienda, eccetto se sotto controllo ufficiale, animali cui sono state somministrate sostanze di cui al punto 1;
3. Divieto di immissione sul mercato o macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al punto 1, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
4. Divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
5. Divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3
6. Divieto di detenere nelle aziende dei medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1

L'allevatore ha l'obbligo di:

7. Rispettare le condizioni previste circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
8. Conservare la documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
9. Rispettare i tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
10. In caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di stabilire il rispetto degli impegni di condizionalità, il controllo riferito a questo CGO si effettua, data la natura estremamente specializzata dei controlli, attraverso l'acquisizione degli esiti dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di controllo programmato o non programmato.

Nella Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione.

La DG Welfare pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Tramite scarico dei dati dei controlli dalla relativa banca dati, OPR acquisisce gli esiti di conformità e li carica sul proprio Sistema Informatico.

A seguito degli esiti non conformi di campioni prelevati in azienda, macelli o altri impianti, i Dipartimenti Veterinari conducono accertamenti presso gli allevamenti di origine i cui esiti sono registrati in una specifica check-list che viene trasmessa a OPR unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO.

In particolare, a seguito del rapporto di prova e degli accertamenti condotti dai Dipartimenti Veterinari, saranno valutate evidenze relative alla somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante, alla detenzione o immissione sul mercato di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, all'immissione sul mercato di prodotti provenienti da tali animali nonché evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo delle predette sostanze, conservazione della documentazione e rispetto dei tempi di sospensione in caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La compilazione della check-list viene eseguita dai Dipartimenti Veterinari a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'attività di controllo nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato.

Non si ha violazione del presente CGO quando il Servizio Veterinario rileva che:

1. Non vi sono evidenze inerenti la somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ed effetto anabolizzante (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera a)
2. Non vi sono evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda e di acquacoltura che contengono sostanze di cui art. 3 D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
3. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
4. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera c)
5. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera d)
6. Non vi sono evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 2)

7. Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006
8. Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006. (rif. D.lgs. 158/2006 art. 4, comma 4)
9. Non vi sono evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5)

Sulla base di tali dati, OPR definisce l'esito finale del controllo.

PORTATA GRAVITÀ DURATA

Le infrazioni al presente CGO sono considerate sempre di livello alto.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate; la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti suini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

Le aziende zootecniche che allevano suini devono assolvere ai seguenti impegni:

A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN

1. Le aziende devono dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR) / Banca Dati Nazionale (di seguito BDN).

Il responsabile legale dell'azienda entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione dell'allevamento al Dipartimento veterinario competente per territorio.

Gli allevamenti continuano ad essere presenti nella BDR/BDN finché non comunichino la cessazione o non siano trascorsi 3 anni dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.

2. Le aziende devono comunicare qualsiasi variazione anagrafica al servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

B) Registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN

1. Le aziende devono tenere un registro aziendale di carico e scarico (registro di stalla).
2. Le voci del registro di stalla relative alle movimentazioni in ingresso ed uscita degli animali devono essere aggiornate entro 3 giorni dall'evento, mentre quelle relative al numero di animali nati/morti devono essere aggiornate entro 30 giorni dall'evento.

In alternativa, il registro aziendale di carico e scarico può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN) e che la compilazione del registro informatizzato in BDR/BDN avvenga nel rispetto della tempistica sopra richiamata.

3. Le aziende devono comunicare in BDR/BDN la consistenza dei capi dell'allevamento, rilevata il 31 marzo comprensiva del totale di nascite e morti e del numero di riproduttori (verri, scrofe e scrofette).
4. Le aziende devono comunicare in BDR/BDN ogni variazione della consistenza zootecnica (movimentazioni in entrata e in uscita degli animali). La BDR/BDN deve essere aggiornata entro 7 giorni dalle movimentazioni in entrata e in uscita degli animali. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario o all'ente delegato le informazioni relative alle movimentazioni degli animali entro 7 giorni per l'aggiornamento della BDR/BDN.
5. Le movimentazioni degli animali devono avvenire tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del

2-9-2016, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello IV elettronico ³¹.

C) Identificazione degli animali

1. Le aziende devono assicurare che gli animali siano identificati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio, prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita.

Il tatuaggio riporta il codice allevamento e non è individuale.

L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, con l'esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile.

In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro.

Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale)

L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm.

È consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari delle ATS, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica dei capi presenti in allevamento e della relativa corrispondenza con il numero dei capi riportato nel registro aziendale e in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza in azienda del registro di carico e scarico correttamente compilato ed aggiornato;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in azienda, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e

³¹ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);

- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: del 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica della registrazione in BDR/BDN della consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 12882 del 29 ottobre 2007, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo "sfavorevole", l'ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati tramite il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

Nel caso di non conformità rilevate per le notifiche durante un controllo a campione, il rapporto tra gli eventi notificati correttamente e i ritardi è esteso al numero totale di movimentazioni (per ottenere il numero di eventi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) oppure il controllo è esteso a tutte le movimentazioni. N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita (allevamenti suini e ovicapri) sono considerati come una movimentazione anche se riguardanti più capi.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento che per le notifiche delle movimentazioni, gli effetti di queste non conformità non andranno cumulati ma, per la valutazione della non conformità si

prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata, oppure sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi, oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali. OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale.
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e in presenza di un numero di capi non conformi superiore a 20.
☐ Alta	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 20 capi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Presenza delle seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione della consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) b) presenza di capi con marcatura non conforme o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni o mancata notifica
☐ Media	c) presenza di capi senza marcatura
☐ Alta	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

DURATA

☐ Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ATS, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Mancanza del dato del censimento annuale

I parametri di violazione sono fissati tutti a livello basso, si applica l'allerta tempestiva nei casi previsti.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per “registro di stalla non aggiornato”;
- in caso di anomalie per ritardata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per “ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN”.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR/BDN al 31/03 o mancata notifica della movimentazione dei capi	Aggiornamento della BDR/BDN	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR/BDN al 31/03 o mancata notifica della movimentazione capi	Aggiornamento della BDR/BDN	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto;
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS e in BDR/BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. in caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni, attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI**A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN**

1. L'azienda zootecnica deve dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente, che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR) / Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). Il responsabile legale dell'azienda, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione dell'allevamento all'ATS competente.
2. Qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata al Servizio Veterinario competente per territorio entro 7 giorni dall'evento.
3. L'azienda zootecnica deve comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDR/BDN;
 - tramite delegato (ATS, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).

B) Identificazione e registrazione degli animali

1. L'allevatore deve identificare i propri capi con una doppia marca auricolare. Le marche auricolari devono essere richieste alla ATS, anche tramite ente delegato. Il fornitore di marche autorizzato, previa autorizzazione della ATS rispetto alla congruità della richiesta, rilascia le marche unitamente alla cedola identificativa. Le marche auricolari sono individuali.
2. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda. Nel caso in cui il capo venga introdotto in un allevamento da un Paese comunitario, esso mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine; devono essere soltanto registrati i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale. Nel caso, invece, il capo provenga da Paesi terzi, il capo deve essere re-identificato e registrato conformemente alla normativa vigente entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. L'allevatore è responsabile della corretta marcatura degli animali.

Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e la trasmette alla ATS o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN (se l'allevatore non registra direttamente in BDR/BDN).

In caso di perdite delle marche auricolari da parte dell'animale, l'allevatore deve richiedere le marche auricolari sostitutive nel più breve tempo possibile.

3. Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari)³².
4. Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDR/BDN), l'allevatore deve consegnare al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, la documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C) Registro di stalla e aggiornamento della BDR/BDN

L'allevatore è tenuto a:

1. possedere un registro aziendale di carico e scarico (registro di stalla) composto da pagine progressivamente numerate, vidimate dal Servizio Veterinario competente. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni; in alternativa, il registro aziendale può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN);
2. aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (decessi e movimentazioni in entrata e uscita);
3. aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
4. aggiornare la BDR/BDN entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario, o all'ente delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza entro 7 giorni. In caso di tenuta di registro aziendale in BDR/BDN le registrazioni in BDR/BDN degli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e uscita) devono avvenire entro 3 giorni;

D) Movimentazione dei capi in entrata / uscita dall'azienda

1. Movimentazione dei capi tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello IV elettronico³³. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/registrate in BDR/BDN entro 7 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza;
2. In caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 48 ore dal verificarsi dell'evento e aggiornare il registro di stalla e la BDR/BDN entro le tempistiche previste.
3. In caso di furto o smarrimento di animali o di marche auricolari non ancora utilizzate, l'allevatore è tenuto a informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 2

³² In base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P e alla Legge 154/2016, articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). La verifica dei passaporti deve essere effettuata solo per gli animali detenuti presso i centri di raccolta (nota del Ministero della Salute protocollo 16584 del 13/07/2017).

³³ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

giorni dal verificarsi dell'evento; l'allevatore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica dei capi presenti in allevamento e della corrispondenza tra il numero di capi presenti in stalla e il numero di capi riportato in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza in azienda del registro di carico e scarico correttamente compilato ed aggiornato;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in allevamento, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento correttamente compilati ed aggiornati (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato, come capo anomalo, una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 21492 del 1 dicembre 2010, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo “sfavorevole” l’ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati mediante il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

Questo impegno è controllato sull’insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell’incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

Nel caso di non conformità rilevate per le notifiche durante un controllo a campione, il rapporto tra gli eventi notificati correttamente e i ritardi è esteso al numero totale di movimentazioni (per ottenere il numero di eventi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) oppure il controllo è esteso a tutte le movimentazioni.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento che per le notifiche delle movimentazioni, gli effetti di queste non conformità non andranno cumulati ma, per la valutazione della non conformità, si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata, oppure sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un’infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all’azienda, l’infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Il numero di capi anomali è calcolato sulla base:

- della non corretta tenuta del registro di stalla,
- della non corretta identificazione dei capi,
- della non corretta tenuta dei passaporti/cedola identificativa,

– del mancato rispetto dei tempi di notifica in BDR/BDN.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Percentuale capi non conformi $\leq 5\%$ sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 5 capi, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali, OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e in presenza di un numero di capi non conformi superiore a 30
☐ Alta	Percentuale capi non conformi $> 10\%$ sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 10 capi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il numero assoluto dei capi non conformi determina la portata dell'infrazione.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Presenza fino a 2 parametri di violazione tra le seguenti: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN c) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita dall'azienda (es: casi di furto/smarimento) o errori nella compilazione del modello 4 cartaceo
☐ Media	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ Alta	Presenza di più di un capo: a) senza passaporto (capi nati prima del 01 maggio 2015) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDR/BDN, oppure b) Privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto, oppure c) Movimentazione effettuata in assenza del modello 4

DURATA

☐ Bassa	Per valori di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla AST, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche degli eventi in BDN devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato";
- in caso di anomalie per ritardata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN".

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15
Mancata comunicazione variazioni anagrafiche/fiscali	Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BFR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti assenti o riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto;
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN

1. L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività. L'azienda zootecnica deve dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente, che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR) / Banca Dati Nazionale (di seguito BDN).
2. L'azienda zootecnica deve comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDR/BDN;
 - tramite delegato (ATS, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
3. Qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata al Servizio Veterinario competente per territorio entro 30 giorni.

B) Registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN

1. Gli allevatori devono possedere un aziendale di carico e scarico (registro di stalla) aggiornato manualmente o informatizzato. Il registro deve essere conservato per almeno per 3 anni dall'ultima registrazione effettuata; in alternativa, il registro aziendale può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN).
2. E' previsto l'obbligo di registrazione in BDR/BDN della consistenza dell'allevamento al 31 marzo. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012).
3. Le movimentazioni degli animali devono avvenire tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello IV elettronico ³⁴.
4. Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente.

³⁴ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

5. Gli allevatori devono aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (identificazione, decesso, movimentazione dei capi in entrate e in uscita), sia per i capi identificati singolarmente che per partita con codice aziendale non individuale, e devono comunicare all'ATS o all'ente delegato entro 7 giorni per l'aggiornamento della BDR/BDN. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDR/BDN, non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma l'aggiornamento della BDR/BDN deve avvenire entro 3 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C) Identificazione e registrazione degli animali

L'allevatore deve richiedere le marche auricolari ed effettuare la marcatura, nei tempi e secondo le modalità previste qui di seguito.

1. Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell'applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale).

2. Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della loro movimentazione, mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri).

3. Capi nati dopo il 31 dicembre 2009

Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. In alternativa alla marca tradizionale può essere apposto all'orecchio un tatuaggio riportante il codice identificativo individuale.

E' consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.

Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale (es. IT 001BG001).

N.B. - In caso di smarrimento/illeggibilità, il detentore degli animali deve richiedere il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile.

Gli animali importati da un altro Stato Membro conservano l'identificativo originario. Gli animali importati da un paese terzo, qualora non siano destinati direttamente alla macellazione entro i 5 giorni successivi, devono essere re-identificati, conformemente alla normativa nazionale vigente, nell'azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificativo originario applicato nel Paese terzo e il nuovo codice di identificazione assegnato devono essere riportati nel registro d'azienda.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica dei capi presenti in allevamento e della corrispondenza tra il numero di capi presenti in stalla e il numero di capi riportato in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza del registro di stalla, del suo aggiornamento e della sua corretta compilazione;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in allevamento, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo).

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda, ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, documentazione attestante avvenuta comunicazione all'azienda effettuata non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGVA VIII prot. N.6097 del 14 febbraio 2007, in accordo all'art. 5 del Reg CE 1505/2006, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo "sfavorevole" l'ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati tramite il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA:

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

Nel caso di non conformità rilevate per le notifiche durante un controllo a campione, il rapporto tra gli eventi notificati correttamente e i ritardi è esteso al numero totale di movimentazioni (per ottenere il numero di eventi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) oppure il controllo è esteso a tutte le movimentazioni. N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita (allevamenti suini e ovicaprini) sono considerati come una movimentazione anche se riguardanti più capi.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento che per le notifiche delle movimentazioni, gli effetti di queste non conformità non andranno cumulati ma, per la valutazione della non conformità, si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata, oppure sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla **IDENTIFICAZIONE** e registrazione dei capi.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi oppure mancata comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali, OPPURE con infrazione di uno o entrambi i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale (nel caso in cui ve ne sia l'obbligo)

☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE con infrazione di uno o entrambi i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e in presenza di un numero di capi non conformi superiore a 50
☐ Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 40 capi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualevolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il numero assoluto dei capi non conformi determina la portata dell'infrazione.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Presenza di violazioni tra i seguenti parametri: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi con marcatura non conforme (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN
☐ Media	c) presenza di capi senza marcatura
☐ Alta	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi o presenza di capi privi di documentazione di provenienza

DURATA

☐ Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ATS, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Mancanza del dato del censimento annuale (quando ne sia prevista la comunicazione)
I parametri di violazione sono fissati a livello basso, si applica l’allerta tempestiva nei casi previsti.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l’infrazione per “registro di stalla non aggiornato”;
- in caso di anomalie per ritardata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l’infrazione per “ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN”.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell’identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell’azienda	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l’impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l’identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto,
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 9 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende con allevamenti zootecnici, eccetto gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

OBIETTIVI

Prevenire la diffusione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) tra gli animali e riconoscere i sospetti al fine di tutelare la salute pubblica.

OBBLIGHI

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, a prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale" (DDS n. 7310 del 2016).
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 999/2001, che stabilisce deroghe a tali divieti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

La D.G. Welfare fornisce, per le aziende estratte a controllo per la condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma.

Le informazioni derivano:

- dai controlli in azienda;
- dagli esiti dei controlli effettuati nell'ambito del piano di controllo degli alimenti per animali (PNAA);
- dai controlli di tipo documentale.

Si ha infrazione quando il Veterinario Ufficiale, con le modalità operative di cui sopra, verifica un'infrazione dell'allevatore.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Dipartimenti Veterinari delle ATS, OPR acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

PORTATA, GRAVITÀ E DURATA

In caso d'infrazione, i parametri sono fissati a livello alto

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei loro controlli.

CGO 10 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**SOGGETTO CONTROLLORE: UTR/ Provincia di Sondrio****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari in proprio o avvalendosi di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti.

OBIETTIVI

Garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la qualità dei prodotti agricoli e la salvaguardia dell'ambiente.

OBBLIGHI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Tutte le aziende agricole devono:

- A. tenere un registro dei trattamenti eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione;
- B. dotarsi di dispositivi di protezione individuale;
- C. avere un sito a norma per immagazzinare in modo corretto i prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- D. usare prodotti ammessi, vale a dire con autorizzazione valida e non revocata;
- E. rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- F. conservare le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni intestate all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e alla sua quantità (**N.B.:** lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è probante);
- G. nel caso di ricorso a contoterzista, conservare la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda, previa delega. Nel caso il contoterzista provveda direttamente ad effettuare tutte le fasi dell'intero processo (dall'acquisto dei prodotti fitosanitari fino allo smaltimento delle rimanenze), oppure provveda all'esecuzione di uno o più servizi, deve essere presente in azienda una delega controfirmata dalle parti;
- H. possedere il patentino o il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014.

N.B.: la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.

A. Registro dei trattamenti

Per "*Registro dei trattamenti*" si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di

moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare, salvo i casi particolari di seguito precisati. Ogni registrazione relativa all'utilizzo dovrà avvenire entro il periodo di raccolta e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento.

Insieme al registro devono essere conservate le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari per un periodo pari ai tre anni successivi.

Il registro deve contenere i dati anagrafici relativi all'azienda e l'indicazione dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari per ogni diversa coltura o UPA (Unità di Paesaggio Aziendale). Oltre alla data del trattamento e al nome commerciale del prodotto fitosanitario utilizzato, vanno indicate:

- la quantità di prodotto impiegata;
- la denominazione della coltura e la superficie trattata;
- l'avversità che rende necessario il trattamento;
- le informazioni colturali ed agronomiche principali necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (es. data di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, fasi fenologiche delle colture, ecc.).
- l'indicazione di chi effettua il trattamento;
- la firma dell'utilizzatore.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate, per il trattamento delle sementi e per le aree extra – agricole, con esclusione dei trattamenti effettuati su giardini e orti per consumo in proprio.

A.1 Registro dei trattamenti: deleghe a terzi

Nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui l'azienda **si avvalga di contoterzisti** per l'effettuazione del trattamento, il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base della scheda di trattamento rilasciata dal contoterzista (vedi allegato 4 della circolare MiPAAF 30.10.2002 n. 32469) e comprensiva della dichiarazione di avvenuto trattamento; in alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, (situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole), deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. La delega può riguardare parte o tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Nel caso in cui l'azienda appartenga ad una **cooperativa di produttori** che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale della cooperativa e dovrà essere compilato e sottoscritto dal suo legale rappresentante e da chi

ha eseguito i trattamenti, soggetto in possesso del certificato di abilitazione, se l'azienda delega alla cooperativa sia l'acquisto che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In questo caso dovrà essere presente in azienda la relativa delega scritta da parte del titolare dell'azienda a controllo.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

B. Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve munirsi dei **DPI** previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.) che devono essere utilizzati dalla fase di preparazione sino all'impiego.

I DPI devono essere presenti in azienda solo se l'utilizzatore di tali prodotti è il titolare dell'azienda o un dipendente.

N.B.: l'obbligatorietà dei DPI è cogente a momento dell'utilizzo del prodotto. Al momento del controllo potrebbero quindi mancare alcuni dispositivi di protezione individuali, che, impiegati al momento del trattamento e non più utilizzabili, sono stati successivamente smaltiti.

C. Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

E' obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali

Il deposito dei prodotti fitosanitari:

- ✓ deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; non si possono immagazzinare sostanze alimentari, mangimi compresi; possono esservi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati;
- ✓ può anche essere costituito da un locale appositamente costituito, oppure da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi;
- ✓ deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente e disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
- ✓ deve garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- ✓ deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- ✓ la porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre);
- ✓ il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali;
- ✓ sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza;

- ✓ deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto;
- ✓ i prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
- ✓ il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

N.B. Le caratteristiche dei depositi di stoccaggio, così come definite dall'allegato VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci, Punto VI.I, sono riportate in dettaglio nell'allegato D del presente Manuale

D. Autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Si possono verificare i seguenti casi:

1. Il beneficiario degli aiuti è il titolare dell'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari: sarà verificata la validità della sua autorizzazione o del certificato di abilitazione;
2. il beneficiario degli aiuti è senza autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari:
 - ✓ azienda che si avvale di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti: sarà verificata la presenza di un contratto, di una delega o di altro documento equivalente con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari;
 - ✓ azienda che si avvale di un collaboratore (consulente, coadiuvante o altra persona) provvisto di autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari: sarà verificata la presenza di una delega all'acquisto e utilizzazione tra l'azienda e il collaboratore. Sarà verificata la validità dell'autorizzazione o del certificato di abilitazione del collaboratore.

N.B. L'azienda ha la possibilità di delegare totalmente o parzialmente le attività connesse all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nel caso di delega totale, in azienda può non essere presente alcun soggetto provvisto di autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari; in caso di delega parziale, in azienda è necessario che qualcuno (titolare dell'impresa, coadiuvante, dipendente, familiare) ne sia invece provvisto.

Si ricorda che dal 26 novembre 2016 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di una autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nel corso del controllo sarà dunque necessario verificare che la documentazione presente in azienda o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

N.B. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti fitosanitari, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari, il controllore UTR/ Provincia di Sondrio procede alla verifica degli impegni, e, qualora ricorrano le circostanze, di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Il controllore verifica che in azienda siano presenti i registri dei trattamenti eseguiti riferiti ai due anni precedenti. Il controllo su questi registri è limitato alla verifica della presenza e della corretta compilazione con i dati previsti, ma non riguarda la verifica del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. Se in azienda non sono presenti i registri dei trattamenti riferiti ai due anni precedenti al controllo, o questi registri non sono conformi o aggiornati, si rileva infrazione; l'azienda può essere esonerata dall'obbligo di tenere tali registri solo se non ha acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nelle campagne precedenti. N.B.: La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4 e viene pertanto considerata una non conformità solo per il CGO 4 (vedi paragrafo "Interazioni con altri impegni di Condizionalità").

Per il controllo degli impegni del presente CGO, il controllore rileva se l'azienda si avvale di contoterzista/persone terze (con delega di tutte o di parte delle operazioni) e verifica i seguenti elementi:

- ✓ registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- ✓ eventuali giacenze in magazzino di prodotti non utilizzati;
- ✓ dispositivi di sicurezza (maschere, tuta, guanti etc);
- ✓ conformità del magazzino alle norme di legge (cartelli di pericolo, magazzino chiuso a chiave, etc);
- ✓ corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle colture.

Per le suddette verifiche il controllore si può avvalere:

- ✓ della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute all'indirizzo: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet oppure della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presente sul portale SIAN all'indirizzo: <http://www.sian.it/fitovis/> o della banca dati del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria all'indirizzo: <http://www.icps.it/pestidoc/>
- ✓ uno schema di foglio di calcolo per il rispetto delle dosi di utilizzo.

Allo scopo di agevolare i controllori UTR/ Provincia di Sondrio nella verifica del rispetto degli impegni del presente Criterio, OPR ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo per la verifica delle dosi, la cui stampa potrà essere allegata al fascicolo predisposto per il controllo, a riprova di quanto sottoposto a verifica.

Inoltre, nel caso si rendano necessari approfondimenti, il controllore acquisirà il registro aziendale e tutta la documentazione disponibile per le ulteriori verifiche da svolgersi presso il proprio ufficio.

Al termine di dette verifiche, sarà apposta data e firma del controllore accanto all'ultima informazione controllata.

Azienda che non si avvale di contoterzista

L'operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del **registro dei trattamenti**, ed il suo aggiornamento.

Il registro deve essere controllato per la parte relativa all'anno di riferimento del controllo.

Il controllore, incrociando le informazioni presenti in etichetta con le informazioni ricavate dal registro dei trattamenti, è tenuto a verificare che:

- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su coltura/terreno/derrata alimentare non previsti in etichetta;
- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario secondo modalità e per avversità non previsti in etichetta;
- non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta;
- sia stato rispettato il tempo di carenza.

Inoltre il controllore deve verificare che il prodotto utilizzato non sia stato revocato, quindi non più commercializzabile (deve avere una autorizzazione valida non revocata).

In etichetta la voce "Dosi e Modalità di impiego" indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dosi di impiego.

Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che tale tempo non è previsto per colture floricole ed ornamentali. Inoltre, sempre in etichetta, si riscontrano indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, che indicano il pericolo per l'uomo derivante dall'uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento.

N.B.: nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc.

Il controllore deve verificare che l'utilizzatore sia in possesso di regolare patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (indicare in checklist numero e data di rilascio), in corso di validità.

Inoltre, il controllore accerta la presenza dei seguenti documenti rilasciati dal venditore:

- **fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;**
- eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del beneficiario o del suo delegato.

Il controllore è tenuto, limitatamente all'anno solare in corso, a verificare la corrispondenza tra prodotti utilizzati, riportati sul registro dei trattamenti e i quantitativi indicati nella documentazione fiscale.

Se la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse inferiore a quella acquistata, il controllore deve verificare anche la presenza di **scorte**.

In questo caso, in assenza di scorte e/o di eventuale documentazione attestante il reso del prodotto non utilizzato, ai fini della verifica del rispetto delle dosi, si considera utilizzato tutto il prodotto acquistato sulla coltura indicata sul registro.

Se invece la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse maggiore di quella acquistata nell'anno in corso (in quanto ad es. l'agricoltore ha utilizzato le scorte di prodotti fitosanitari

relative ad acquisti precedenti all'anno in corso), il controllore deve visionare anche le fatture d'acquisto di tali prodotti o in alternativa il relativo registro di carico-scarico, ove presente. Inoltre, il controllore verifica la presenza dei **dispositivi di protezione individuali (DPI)**, la presenza di un **sito di stoccaggio idoneo** e l'eventuale presenza di effetti extra-aziendali.

Azienda che si avvale di contoterzista/ persona delegata ai trattamenti

Si precisa che se l'azienda si avvale di **contoterzisti**, il controllore è tenuto a controllare:

1. la presenza del registro dei trattamenti e il suo aggiornamento con le modalità sopra descritte;
2. la verifica del possesso da parte del contoterzista/ persona delegata ai trattamenti del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e della sua validità (nella check-list è obbligatorio riportare il nominativo del contoterzista, l'identificativo del suo patentino/ o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la data di rilascio);
3. fatture d'acquisto per tutti i prodotti fitosanitari;
4. eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del contoterzista / persona delegata ai trattamenti;
5. oppure, in alternativa al terzo e al quarto punto, per l'azienda che si avvale esclusivamente di contoterzista la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista, come previsto dal D.lgs.150/2012 e dal PAN circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (ad esempio: le fatture emesse dal contoterzista, solo se contenenti tutti i riferimenti per procedere al controllo del rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati);
6. la presenza della delega anche nel caso in cui il soggetto delegato sia individuato all'interno dell'azienda (coadiuvante, dipendente) o in un familiare del titolare dell'azienda.

Si ritiene che la possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.lgs. 150/2012.

N.B. I siti di stoccaggio dei prodotti fitosanitari sono obbligatori, in caso di trattamento effettuato dal contoterzista, **solo** se in azienda fossero **presenti "scorte"** di prodotto non utilizzati dal contoterzista e depositati anche momentaneamente presso l'azienda.

Il controllore non procede invece al controllo dei dispositivi di protezione individuali la cui mancanza non dà luogo ad infrazione.

Inoltre, generano infrazioni a carico dell'azienda, benché essa si avvalga di contoterzista, le seguenti inosservanze:

- contoterzista/ persona delegata ai trattamenti privi di patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità;
- assenza di un sito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in presenza di scorte di prodotto non utilizzati completamente dal contoterzista/ persona delegata ai trattamenti;
- delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino/certificato di abilitazione); in questo caso, si rileva infrazione per assenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti

fitosanitari in corso di validità. Nell'esito del controllo, si dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di altre infrazioni.

Specifiche per il calcolo delle superfici oggetto d'infrazione

In caso di violazione relativa all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

Nel caso di inadempienza per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per più di un prodotto sulla stessa coltura, si considera l'infrazione con la superficie più alta. Nel caso di inadempienza per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per uno o più prodotti su più di una coltura, le superfici in infrazione si sommano.

Si considera come "superficie soggetta a vincolo" la superficie aziendale oggetto di trattamenti con prodotti fitosanitari (il cui valore sarà inferiore o uguale alla superficie aziendale). Nel caso di più trattamenti ripetuti sulla stessa superficie e sulla stessa coltura, per le quali si rileva come infrazione un mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta, la superficie sarà conteggiata una sola volta, anche nel caso di più colture effettuate in successione sulla stesse particelle agricole.

Ulteriori specifiche per lo svolgimento del controllo

Si precisa che, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche a causa della totale assenza del registro dei trattamenti oppure in caso di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti contestuale all'assenza di ogni altra documentazione equivalente, l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Saranno considerate **infrazioni con effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Azienda che dichiara di NON utilizzare i prodotti fitosanitari

Nel caso in cui, pur in presenza di colture di norma sottoposte a trattamenti, venga prodotta l'autodichiarazione relativa al non utilizzo dei prodotti fitosanitari, il controllore è tenuto ad informare sia OPR che il produttore che verranno effettuati controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio. Tali controlli saranno effettuati dall' UTR/ Provincia di Sondrio entro i 2 anni successivi al controllo.

Interazioni con altri impegni di Condizionalità

La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, **che impedisca il normale controllo**, ha conseguenze anche per il presente Criterio ³⁵.

³⁵ L'infrazione "Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento" viene pesata nel CGO 10 solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e sia impossibile

Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:

- a) per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b) per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c) per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Inoltre, l'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.

N.B.: Si veda sulla Check List il rinvio al CGO 4 o alla BCAA 3 per la rilevazione delle diverse inosservanze.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list – Verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - “Esito del controllo”.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
☐ Bassa	Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti OPPURE Autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI (se unica infrazione rilevata) OPPURE Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/ certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.
☐ Alta	In tutti gli altri casi

effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari. Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 4, a cui si rimanda.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

GRAVITA'	
☐ Bassa	Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo (se unica infrazione rilevata) OPPURE Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza, modalità, ecc. (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/ certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.
☐ Alta	Rilevazione di 2 infrazioni tra: a) autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13 c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti, d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni: 1. Assenza dell'autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari 2. Assenza della documentazione d'acquisto o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista 3. Uso di prodotto con autorizzazione non valida (revocata) 4. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b) 5. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione OPPURE Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associata ad un'altra qualsiasi infrazione OPPURE Effetti extra – aziendali

DURATA

L'incidenza del parametro di durata viene stabilito a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 39(1) del regolamento (UE)n. 640/2014. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

DURATA	
☐ Bassa	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE In tutti gli altri casi

☐ Alta	1. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche; 2. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore; 3. Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione 4. Per portata e gravità di livello alto 5. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva. In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi di cui Allegato VI punto VI.1 del PAN: 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30

N.B. Sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Presenza di autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari scaduto	Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, da verificare tramite controllo documentale	15
Assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	15

Assenza o non conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (non conformità oltre il livello di inadempienza di importanza minore o per aziende non soggette ad allerta tempestiva)	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 3536/2016, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di:
 - dispositivi di protezione individuale,
 - autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari,
 - documentazione di acquisto (fatture d'acquisto);
2. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e del sito di stoccaggio a norma;
3. il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda, e a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia rilevata una infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 - Benessere dei vitelli**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali della specie bovina di età inferiore ai 6 mesi.

OBIETTIVI

Garantire le norme minime per la protezione dei vitelli.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Ai sensi della vigente normativa, le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.
3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasto all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.

11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

N.B. Se al momento del controllo fossero presenti meno di 6 vitelli oppure vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento non si applicano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale "BENESSERE VITELLI – ANNUTOLI – VITELLI A CARNE BIANCA/CONDIZIONALITÀ" pubblicate sul sistema informativo SIVI³⁶.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigenti ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nell'apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiali dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO UFFICIALE

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei vitelli.

Di seguito alcune precisazioni:

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box singoli

I box singoli possono essere occupati da vitelli di età:

- inferiore alle 8 settimane;
- superiore alle 8 settimane per i quali il veterinario certifica l'isolamento dal gruppo per trattamenti diagnostici e/o terapeutici.

Il numero di vitelli aventi età inferiore alle 8 settimane è desunto dal registro di stalla e/o dai passaporti.

³⁶ La check list riportata sul presente manuale è quella che è già disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box multipli

I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita devono essere allevati in box multipli e ciascun vitello deve avere a disposizione uno spazio libero rapportato al suo peso vivo pari a:

Spazio libero per vitello	Peso vivo del vitello
1,5 mq.	< 150 Kg.
1,7 mq.	> 150 Kg. e < 220 Kg.
1,8 mq.	> 220 Kg.

La misurazione puntuale del box può non essere eseguita nel caso in cui lo spazio disponibile per gli animali sia ampiamente sufficiente per consentire ad essi di coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali***Temperatura***

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazione gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. Comunque in sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore al 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65 e 75%.

Luce

In presenza di sola illuminazione artificiale occorre verificare il rispetto del rapporto luce/buio attraverso il corretto settaggio delle apparecchiature elettroniche.

Corretta alimentazione

Il rispetto dell'obbligo relativo alla colostratura dei vitelli nelle prime sei ore di vita deve essere accertato negli allevamenti da latte o linea vacca vitello.

La verifica della fornitura degli alimenti con un tenore di ferro sufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro o 7,3 g% viene richiesta solo in caso di controllo effettuato negli allevamenti di vitelli a "carne bianca". Il veterinario procederà alla verifica del rispetto di tale impegno attraverso la visione della documentazione relativa ai controlli eseguiti in regime di autocontrollo dall'allevatore.

Il veterinario deve verificare che siano forniti mangimi adeguati all'età dell'animale.

La verifica della somministrazione giornaliera di alimento fibroso ai vitelli di età superiore alle due settimane può essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'alimento e/o il suo residuo presente nelle mangiatoie;
- i mangimi e/o foraggi stoccati in azienda;
- le bolle di acquisto di mangimi e/o foraggi.

Considerato che la check-list relativa al benessere dei vitelli, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir. 2008/119/CE (CGO 11) ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nell'ambito del CGO 13.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

CHECK LIST VITELLI – tabella concordanza				
REQUISITI	Dir. 2008/119/CE	Dir. 98/58/CEE	CGO4	CGO 7
PERSONALE		1.1 – 1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1- 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6			
TENUTA DEI REGISTRI			3.1 – 3.6	3.2 – 3.3 – 3.6
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	Da 4.2 a 4.4	4.1		
SPAZIO DISPONIBILE	Da 5.1 – 5.4			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.1 - da 6.3 a 6.12	6.2		
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1			
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	Da 8.1 a 8.6			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Da 9.3 a 9.8		9.1 – 9.2	
TASSO DI EMOGLOBINA	Da 10.1 a 10.2			
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1			
MUTILAZIONI		12.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Da 13.1 a 13.4			

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un’infrazione ad uno o più obblighi elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

N.B.:

Nel caso di infrazione relativa a **mutilazione non autorizzata** o al **tasso di emoglobina**, tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale:

1. nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
2. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 12 – Benessere dei suini**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali appartenenti alla specie suina.

OBIETTIVI

Garantire norme minime per la protezione dei suini.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

l) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli,
- 14 mm per i suinetti,
- 18 mm per i suini all'ingrasso,
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) I locali di stabulazione di scrofe e scrofette devono prevedere che:
- a) Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette abbiano una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m,
 - b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale dei "PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN

ALLEVAMENTO SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO“ pubblicate sul sistema informativo SIVI³⁷.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati;

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list “Esito del controllo”.

CHECK-LIST DEL CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei suini, basandosi, in caso di non conformità, sulla scheda di rilevazione infrazioni.

Di seguito vengono esplicitate in dettaglio le modalità di controllo dei principali elementi di verifica.

Modalità di controllo per il calcolo delle dimensioni dei box

Dalla visita in stalla, si può già accertare se gli animali stabulati in gruppo abbiano a disposizione lo spazio necessario per coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Nei casi dubbi, si deve procedere al conteggio degli animali presenti nel box, alla valutazione del loro peso ed alla misurazione delle dimensioni.

Modalità di controllo per la verifica della pavimentazione

Durante la visita in loco occorre che siano visionate le tipologie di pavimentazione e, se presente un pavimento fessurato in calcestruzzo, occorre misurare sia la distanza tra un travetto e l'altro sia la larghezza del travetto.

Per le restanti tipologie di pavimento fessurato occorre verificare che non causi lesioni agli unghie dei suini presenti.

Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione

Durante la visita in loco occorre che sia verificato attraverso il sistema di alimentazione adottato in allevamento che ogni suino venga alimentato almeno una volta al giorno.

Inoltre per verificare che alle scrofe e alle scrofette venga somministrato cibo riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico occorre visionare la razione alimentare e/o le fatture di acquisto dei mangimi.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a

³⁷ La check list riportata sul presente manuale è quella che è già disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare con esattezza il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. In sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore a 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65-75%.

Circolazione dell'aria

Per verificare la corretta circolazione dell'aria in stalla, il controllore può basarsi sugli aspetti clinici degli animali.

N.B.: Considerato che la check-list relativa al benessere dei suini, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir. 2008/120/CE (CGO 12) ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza

Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nell'ambito del CGO 13.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 13 - Benessere degli animali allevati**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali.

OBIETTIVI

Garantire norme minime per la protezione degli animali allevati.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001. Tali obblighi vengono di seguito specificati e distinti per capitoli.

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto,

non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di

produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale pubblicate sul sistema informativo SIVI³⁸.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiali dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere degli animali allevati.

Considerato che la check-list relativa al benessere degli animali allevati, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri del CGO 13, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

In particolare:

- gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti;

³⁸ La check list riportata sul presente manuale è quella che è già disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

- le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
- nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 4	CGO 7 E CGO 8
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE		3.1 – 3.4	3.2 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.9		
ILLUMINAZIONE	5.10		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4 – 7.5	7.2	
MUTILAZIONI	8.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – GALLINE OVAIOLE		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4
PERSONALE	1.1-1.2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5	
REGISTRAZIONE	3.2 – 3.4	3.1 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.12	
ILLUMINAZIONE	6	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1 -8.3 - 8.4 – 8.5	8.2
MUTILAZIONI	9	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10	

N.B. – Nel caso di greggi vaganti, si controllano solo gli elementi di verifica applicabili a questo particolare tipo di allevamento.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

- A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento (UE) 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo “4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive”); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497/2019, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** del 20 settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- **Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione** del 27 gennaio 2011, pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2011, n. L 25 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

NORMATIVA NAZIONALE

- **D.M. 497 del 17 gennaio 2019** del MiPAAF, pubblicato nella GU n. 72 del 26/03/2019, serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

- **Circolare AGEA Coordinamento** - anno 2019, prot. n. 65781 del 7 agosto 2019, avente come oggetto “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2019.”

NORMATIVA REGIONALE

- **DGR 1 aprile 2019 - n. XI/1462**, avente come oggetto “elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 94 del Reg. (CE) n. 1306/2013 (regime di condizionalità) e del d.m. 17 gennaio 2019, n. 497: modifiche e integrazioni alla delibera della Giunta regionale X/3351 del 1 aprile 2015”.
- **Legge regionale 30 dicembre 2019 - n. 23**, avente come oggetto “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020”. In particolare: Articolo 14 “Disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell’Unione europea”.

CONDIZIONALITA' 2019

ALLEGATI

RELAZIONI DI CONTROLLO

- **ALLEGATO A/1: RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA' 2019/PARTE I**
- **ALLEGATO A/2: RELAZIONE DI ISPEZIONE - CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' 2019**
- **ALLEGATO B/1: Relazione di Controllo Condizionalità 2019 - VERIFICA AZIONI CORRETTIVE**
- **ALLEGATO B/2: Relazione di Controllo Condizionalità 2019 - VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO**

Allegati utili per la compilazione delle Check List

- **ALLEGATO C (Rif. CGO6, CGO7, CGO8): Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza**
- **ALLEGATO D (Rif. CGO10): Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari**
- **ALLEGATO E (Rif. BCAA3): Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE**
- **ALLEGATO F (Rif. BCAA2): Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque**
- **ALLEGATO G (Rif. CGO2 / CGO3): Regolamento Forestale Regionale n. 5 del 20/07/2007 - Art. 48**
- **ALLEGATO H (Rif. BCAA7 / CGO2): Elenco alberi isolati tutelati dalla BCAA7**
- **ALLEGATO I: Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020**



RegioneLombardia

Allegato A/1

RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'2019/PARTE I

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

CARATTERI DEL CONTROLLO	
Preavviso: Si ☐ No ☐	Tipo _____ Data _____
Controllo <u>non</u> effettuato: ☐	
Cause di forza maggiore ☐	Irreperibilità del richiedente ☐
Irreperibilità dell'azienda ☐	Altre cause imputabili all'imprenditore ☐

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione UTR/PROVINCIA DI SONDRIO

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente)	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)	
Cognome _____	Nome _____
Estremi documento di riconoscimento _____	n. _____
valida fino al _____	
Struttura di appartenenza _____	
Presenza della delega/mandato : SI ☐ NO ☐	

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____ DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme		
CRITERIO/NORMA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE
CGO 1 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (DIR 91/676/CEE)	Azienda ricadente in ZVN: SI NO	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 5171/2016:	Firma del beneficiario o del delegato
BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici SI NO	Norma controllata Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO	Norma controllata Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo:	Firma del beneficiario o del delegato
BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Azienda che impiega o detiene sostanze pericolose, quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari e loro contenitori, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose: SI NO	Norma controllata Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	Azienda che svolge attività agroindustriale SI NO	
	Azienda dichiara di NON impiegare / detenere sostanze pericolose (vedi sopra):	Firma del beneficiario o del delegato
CGO 2 Conservazione degli uccelli selvatici (DIR 2009/147/CE)	Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Terreni aziendali in ZPS SI NO 1. Codice Sito - Denominazione Sito: 2. Codice Sito - Denominazione Sito: NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

CGO 3 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE)	Azienda con terreni ricadenti in zona SIC: SI NO Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione SI NO Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione SI NO NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
CGO 4 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002)	Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi SI NO NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
CGO 10 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Reg. (CE) 1107/2009)	Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari SI NO L'azienda si avvale di contoterzista/persona terza SI NO Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (*) Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐ _____ Firma del beneficiario o del delegato _____ Firma del beneficiario o del delegato

(*) Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di controllo l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio.

A seguito della/e infrazioni rilevata/e durante il controllo di condizionalità concluso in data _____, è necessario procedere all'effettuazione della/e seguente/i azioni correttive e/o impegno/i di ripristino (come da Check List allegate) entro i termini indicati:

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE DI IMPORTANZA MINORE RILEVATA (ALLERTA TEMPESTIVA)	AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA	TERMINE
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE RILEVATA	IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO	TERMINE
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

N.B.: Le azioni correttive, individuate per le infrazioni ritenute di importanza minore nei casi in cui viene attivato il sistema di “allerta tempestiva”, se effettuate nei tempi e nei modi indicati, comportano l’annullamento della percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, Misure 8.1.02, 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014-2020).

Se nel corso di un controllo mirato a verificare la correzione dell’inadempienza di importanza minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si riscontri che l’azienda non abbia realizzato l’azione correttiva nei termini previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l’azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l’anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applicherà retroattivamente una riduzione non inferiore all’1%, in relazione all’anno della prima constatazione durante l’applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell’art. 39 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione sarà considerata ripetuta.

Allerta tempestiva (o “Allerta precoce”): in caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di “allerta tempestiva”; il beneficiario che ha ricevuto un’allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l’anno del controllo che ha determinato l’applicazione dell’allerta tempestiva.

N.B.: Gli impegni di ripristino, individuati per le infrazioni ritenute più gravi, pur se effettuati nei tempi e nei modi previsti, non annullano la percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, 8.1.02, 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014-2020). L’esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari successivi all’anno in cui è stata rilevata l’infrazione. Nell’estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti.

Se durante il controllo di condizionalità fossero state riscontrate altre infrazioni non sanabili o soggette a impegni di ripristino, OPR applicherà comunque una riduzione al contributo da percepire, indipendentemente dal fatto che l’impegno di ripristino sia stato eseguito correttamente e realizzato nei termini previsti.

Nel caso di azioni correttive o impegni di ripristino di tipo amministrativo, il beneficiario è tenuto ad inoltrare all’Ente controllore documentazione probante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti.

RIEPILOGO	N.	CGO 1	BCAA 1	BCAA 2	BCAA 3	CGO 2	CGO 3	CGO 4	CGO 10
CHECK LIST COMPILATE E ALLEGATE									
RILEVAZIONE INFRAZIONI									
AZIONI CORRETTIVE ASSEGNATE		//	//			//	//		
ALLERTA TEMPESTIVA		//	//			//	//		
IMPEGNI DI RIPRISTINO ASSEGNATI			//			//	//		
INTENZIONALITA'									

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

Controllo da completarsi in ufficio per i seguenti motivi*:
Firma del controllore

*Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessari di approfondimenti amministrativi da eseguirsi in ufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti).

<u>EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO</u>
Firma del beneficiario o del delegato

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

N.B.: I risultati della presente relazione di controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo liquidabile.

Il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), con l'esclusione delle BCAA 1, 2 e 3 sarà infatti oggetto di controllo da parte del personale di AGEA: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.

Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) in materia veterinaria sarà invece oggetto di controllo da parte del personale delle ATS: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.

N.B.: Il mancato rispetto degli impegni base di condizionalità comporta la riduzione dei premi richiesti anche di eventuali altre domande presentate nell'anno civile del controllo.

In caso di infrazione intenzionale ripetuta, l'azienda sarà soggetta alle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione e sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

In caso in cui venissero rilevate infrazioni il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

Luogo _____ **Data fine controllo** _____

Controllore UTR / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Controllore UTR / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Firma del Beneficiario _____

Allegato A/2



RELAZIONE DI ISPEZIONE - CONTROLLO DI
CONDIZIONALITA' 2019

CUAA	RAGIONE SOCIALE	

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

CARATTERI DEL CONTROLLO	
Preavviso: Si ☐ No ☐ Tipo _____ Data _____	
Controllo <u>non</u> effettuato: ☐	
Cause di forza maggiore ☐	Irreperibilità del richiedente ☐
Irreperibilità dell'azienda ☐	Altre cause imputabili all'imprenditore ☐

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione UTR/PROVINCIA DI SONDRIO

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente)	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)	
Cognome _____	Nome _____
Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____	
valida fino al _____	
Struttura di appartenenza _____	
Presenza della delega/mandato : SI ☐ NO ☐	

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

In data _____ a partire dalle ore _____ i sottoscritti hanno effettuato il controllo in loco per il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sotto indicati, come previsto dai Regolamenti Comunitari vigenti e dalla normativa di riferimento per la condizionalità.

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme					
CRITERIO/NORMA		CARATTERISTICHE AZIENDALI		SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE	
CGO 1 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (DIR 91/676/CEE)	Azienda ricadente in ZVN:		SI	NO	Criterio controllato Sì ☐ No ☐
	L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 5171/2016:				_____ Firma del beneficiario o del delegato
BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici		SI	NO	Norma controllata Sì ☐ No ☐
BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Azienda che utilizza acque per uso irriguo		SI	NO	Norma controllata
	Azienda esente dalle procedure di autorizzazione:		SI	NO	Sì ☐ No ☐
	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo:				_____ Firma del beneficiario o del delegato
BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Azienda che impiega o detiene sostanze pericolose, quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari e loro contenitori, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose:		SI	NO	Norma controllata
	Azienda che svolge attività agroindustriale		SI	NO	Sì ☐ No ☐
	Azienda dichiara di NON impiegare / detenere sostanze pericolose (vedi sopra):				_____ Firma del beneficiario o del delegato
CGO 2 Conservazione degli uccelli selvatici (DIR 2009/147/CE)	Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)				Criterio controllato
	Terreni aziendali in ZPS		SI	NO	Sì ☐ No ☐
		1. Codice Sito - Denominazione Sito: _____			
		2. Codice Sito - Denominazione Sito: _____			
		NB; il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore			

CGO 3 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE)	Azienda con terreni ricadenti in zona SIC:	SI	NO	Criterio controllato
	Codice Sito - Denominazione Sito:			Si ☐ No ☐
	Esistenza del piano di gestione	SI	NO	
	Codice Sito - Denominazione Sito:			
	Esistenza del piano di gestione	SI	NO	
	NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore			
CGO 4 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002)	Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi:	SI	NO	Criterio controllato
				Si ☐ No ☐
	NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS			
CGO 10 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Reg. (CE) 1107/2009)	Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari	SI	NO	Criterio controllato
	L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze	SI	NO	Si ☐ No ☐
	Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (*)			Firma del beneficiario o del delegato _____
	Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo			Firma del beneficiario o del delegato _____

(*) Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di ispezione l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio.

ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO	
	Firma del controllore

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

Controllo da completarsi in ufficio per i seguenti motivi*:
Firma del controllore

*Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi da eseguirsi in ufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti).

<u>EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO</u>
Firma del beneficiario o del delegato

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

L'esito del controllo di condizionalità sarà riportato in dettaglio nella Relazione di Controllo Condizionalità che sarà compilata al termine del controllo e consegnata / inviata al beneficiario.

Il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario.

Luogo _____ **Data controllo** _____

Controllore UTR / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Controllore UTR / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Firma del Beneficiario _____



Allegato B/1

RegioneLombardia

Relazione di Controllo Condizionalità 2019

VERIFICA AZIONI CORRETTIVE

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente)	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via	Località
Comune	Prov. C.A.P.

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione: UTR/PROVINCIA DI SONDRIO

Comunicazione delle Azioni correttive avvenuta il: _____
(data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2019 / Parte I)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____ DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE			
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 2	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua (di norma entro 60 giorni) per aziende con SAU minore o uguale a 3 ettari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 3	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 4	Predisposizione / Aggiornamento della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (entro 15 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 10	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
FIRMA CONTROLLORE/I _____			

Legenda:

D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo



Allegato B/2

Relazione di Controllo Condizionalità 2019

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente)	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via	Località
Comune	Prov. C.A.P.

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione: UTR/PROVINCIA DI SONDRIO

Comunicazione degli Impegni di ripristino avvenuta il: _____
(data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2019 / Parte 1)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____ / ____ / ____ **DATA FINE DEL CONTROLLO** ____ / ____ / ____

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

IMPEGNI DI RIPRISTINO			
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 1	☐ Ripristino degli obblighi amministrativi (presentazione della Comunicazione Nitrati o del suo aggiornamento annuale; presentazione di autorizzazione AIA)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiera esauste di allevamenti avicunicoli / lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Ripristino delle condizioni di funzionalità e/o di impermeabilità degli impianti ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO			
BCAA 2		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
☐ Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU maggiore di 3 ettari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU minore o uguale a 3 ettari non soggette all'allerta tempestiva	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO			
BCAA 3		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
☐ Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, oppure eliminazione o smaltimento dei depositi o degli accumuli secondo le modalità previste dalla normativa vigente	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite per aziende non soggette all'allerta tempestiva	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO			
CGO 4		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
☐ Predisposizione / aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	
☐ Predisposizione / aggiornamento del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐	

VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO		ESITO	
CGO 10	☐ Effettuazione della richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, qualora scaduto	D	☐ O ☐	P	☐ N ☐
	☐ Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	D	☐ O ☐	P	☐ N ☐
	☐ Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	D	☐ O ☐	P	☐ N ☐
FIRMA CONTROLLORE/I _____					

Legenda
D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo

Allegato C (rif. CGO6, CGO7, CGO8)

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

NUMEROSITA' DELLA POPOLAZIONE	NUMEROSITA' DEL CAMPIONE
fino a 20	tutti
21	20
22	21
da 23 a 24	22
25	23
da 26 a 27	24
28	25
da 29 a 30	26
da 31 a 32	27
da 33 a 34	28
da 35 a 36	29
da 37 a 38	30
da 39 a 40	31
da 41 a 43	32
da 44 a 45	33
da 46 a 48	34
da 49 a 51	35
da 52 a 55	36
da 56 a 58	37
da 59 a 62	38
da 63 a 67	39
da 68 a 72	40
da 73 a 77	41
da 78 a 83	42
da 84 a 90	43
da 91 a 98	44
da 99 a 107	45
da 108 a 117	46
da 118 a 130	47
da 131 a 144	48
da 145 a 162	49
da 163 a 184	50
da 185 a 211	51
da 212 a 247	52
da 248 a 297	53
da 298 a 369	54
da 370 a 483	55
da 484 a 691	56
da 692 a 1194	57
da 1195 in poi	58

Allegato D (rif. CGO10)**Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari**

Normativa di riferimento

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

I. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Allegato E (rif. BCAA 3)**Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE****ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE**

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime. Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento.

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

Allegato F (rif. BCAA 2)**Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque**

R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.” (G.U. 8 gennaio 1934, n. 5), in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.

- Articolo 17, comma 1:
Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
- Articolo 17, comma 2:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

D.lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96)

- Articolo 96, comma 6:
Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5
- Articolo 96, comma 7:
I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
- Articolo 167(Usi agricoli delle acque), comma 3:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
- Articolo 167 (Usi agricoli delle acque), comma 4:
La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

Reg. 24 marzo 2006, n. 2 recante “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.” (BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13).

- Articolo 30 (Rinnovo della concessione), comma 1:
Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d'acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l'applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
- Articolo 30 (Rinnovo della concessione), comma 2:
Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
- Articolo 35 (Cause di estinzione delle concessioni), comma 1:
Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
 - b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;
 - c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;
 - d) revoca da parte dell'autorità concedente.
- Articolo 37 (Decadenza), comma 1:
Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:
 - a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
 - b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
 - c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
 - d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
 - e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
 - f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
 - g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;
 - h) per sub-concessione a terzi anche parziale.

L.R. 5-12-2008 n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1): **Titolo VII “Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione”**

Allegato G (rif. CGO2 / CGO3)**REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE N. 5 - 20/07/2007****Art. 48****(Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000)**

1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:

a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;

b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;

d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:

1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;

2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;

4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.

f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);

g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;

i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:

1) dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;

2) dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;

3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.

j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;

j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;

j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:

1) acero-tiglieti;

2) alnete di ontano nero;

3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

Allegato H (rif. BCAA7 – CGO2)

Dalla DGR 1 aprile 2019 - n. XI/1462

“Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 94 del Reg. (CE) n. 1306/2013 (regime di condizionalità) e del d.m. 17 gennaio 2019, n. 497: modifiche e integrazioni alla delibera della Giunta regionale X/3351 del 1 aprile 2015”

ELENCO ALBERI ISOLATI TUTELATI DALLA BCAA7:

Esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella:

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acer riccio	Acer platanoides L.
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betula pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller

Le specie arboree sopra elencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - “Norme Forestali Regionali” di Regione Lombardia

Allegato I**Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020**

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4	
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Standard 5.2
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione			Standard 5.1
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola			Standard 5.3 (Atto A2)
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo – Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno – Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)			Standard 1.2
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione – Impegno a) solchi acquai temporanei – Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati – Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale			Standard 1.1
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante			Standard 2.1

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Atto A1
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Atto A5
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		Standard 4.4
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Atto B11
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Atto B10
	Identificazione e registrazione	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A6

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013
	degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Atto A7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A8
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Atto B12
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Atto B9
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Atto C16
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Atto C17
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Atto C18

CHECK LIST



CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 1
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI
NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Azienda con superfici che ricadono in ZVN: **CGO 1** ☐

Azienda a controllo anche per: ☐

Comunicazione nitrati oggetto di controllo (id flusso-distribuzione):

Data di presentazione della comunicazione nitrati oggetto di controllo:

Legenda:

NN Non Necessario; **NP** Non Pertinente; **NV** Non Verificabile; **AIA**: autorizzazione integrata ambientale; **ZVN**: zona vulnerabile ai nitrati; **e.a.**: effluenti di allevamento.

CARATTERISTICHE AZIENDALI		
a – Azienda localizzata in ZVN:	SI ☐	NO ☐
Per tutte le aziende, indicare:		
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):		
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):		
(*) : comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di e.a./fertilizzanti minerali		
b – Azienda zootecnica:	SI ☐	NO ☐
Se SI: Indicare la tipologia di animali presente in azienda:		
Se SI: Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.c)	SI ☐	NO ☐
c – Azienda non zootecnica:	SI ☐	NO ☐
Se SI: Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati	SI ☐	NO ☐
d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati	SI ☐	NO ☐
e – L’azienda utilizza fanghi di depurazione (se SI, compilare punto 1.g)	SI ☐	NO ☐
f – L’azienda produce digestato (se SI, compilare punto 1.d)	SI ☐	NO ☐
g – Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.		
CLASSE	DESCRIZIONE	
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.	☐
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	☐

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA DEGLI IMPEGNI			
1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			
1.a – Se Azienda non esonerata:			
Presentazione della Comunicazione Nitrati (C.N.)	SI ☐	NO ☐	
Aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)*	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento entro i termini previsti	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Presenza in azienda di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati	SI ☐	NO ☐	
Presenza in azienda dei documenti cartografici (C.T.R. 1:10.000 o mappa aziendale), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Presenza in azienda di planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Presenza delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Comunicazione nitrati completa e non difforme dalla situazione aziendale	SI ☐	NO ☐	
1.b – In tutte le Aziende			
Presenza in azienda del Registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali	SI ☐	NO ☐	
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato	SI ☐	NO ☐	
1.c – Se Azienda soggetta ad AIA:			
Presenza di autorizzazione AIA	SI ☐	NO ☐	
1.d – Azienda che produce digestato			
Presenza e tenuta del registro dei materiali di ingresso nell'impianto (qualità e quantità)	SI ☐	NO ☐	
1.e – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze:			
Se SI: presenza in azienda di contratti di acquisizione in corso di validità	SI ☐	NO ☐	
Se SI: contratti di acquisizione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI ☐	NO ☐	
1.f – Azienda che cede effluenti di allevamento e/o digestato ad aziende terze:			
Se SI: presenza in azienda di contratti di cessione in corso di validità	SI ☐	NO ☐	
Se SI: contratti di cessione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI ☐	NO ☐	
1.g – Azienda che utilizza fanghi di depurazione			
Se SI: presenza dei fanghi di depurazione nella C.N. (come "FO")	SI ☐	NO ☐	NN ☐
1.h – Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/06/2016):			
Se SI: presenza in azienda di copia cartacea o informatica di domanda di deroga	SI ☐	NO ☐	
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI	SI ☐	NO ☐	

* Compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento, la mancata registrazione di modifiche sostanziali



CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

2.1 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO	LIQUAME			LETAME		
<i>N.B. Se l'azienda produce digestato, lo stoccaggio deve avvenire come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità</i>						
Tipologia di reflu prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	☐			☐		
Giorni di stoccaggio presenti	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	
Stato di funzionalità delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI ☐	NO ☐	NV ☐	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	

2.2 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE		
<i>(da compilare per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione)</i>		
L'azienda ha necessità di uno stoccaggio temporaneo dei fanghi di depurazione	SI ☐	NO ☐
SE SI: lo stoccaggio temporaneo è attuato in platee, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e separazione dalla rete scolante	SI ☐	NO ☐
STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRESENTI	SI ☐	NO ☐
STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE CONFORMI	SI ☐	NO ☐

3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI				
☐ LIQUAME E ACQUE REFLUE				
☐ DIGESTATO TAL QUALE				
☐ DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE LIQUIDA)				
<i>(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non palabili)</i>				
Rispetto del divieto di spandimento:				
☐ a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili, canali arginati)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

☐ in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità di abitazioni (esclusi gli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 m a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti), o vengano immediatamente interrati	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; o superiore al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione (tra cui: dosi frazionate; iniezione diretta o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore successive sui seminativi in prearatura; iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto) ⁽³⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18, par. 1 del Reg. (CE) 1257/99 (zone svantaggiate di montagna ⁽⁴⁾): per pendenze superiori al 20% e fino al 30%: su superfici superiori a 1 ha, a meno che tali superfici non ricevano per ciascun singolo intervento di distribuzione un massimo di 50 kg/ha di azoto e di 35 t/ha di effluente ⁽⁵⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada o da bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera; erogazioni con sistemi ad alta pressione - maggiore di 2 atm.	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena (Fascia A)", costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
A1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	ha			
A2 – Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI ☐	NO ☐		

3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:

- ☐ **LETAME**
- ☐ **CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI**
- ☐ **DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE SOLIDA)**

(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, concimi azotati o ammendanti organici, digestato – frazione solida)

Rispetto del divieto di spandimento:

☐ a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua, pensili, canali arginati)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000, fatta salva la presenza di siepi e fasce boscate sulle sponde dei corsi d'acqua stessi	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ del letame e materiali assimilati: nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

☐ del letame e materiali assimilati: sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ del letame e materiali assimilati: su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ per i concimi azotati e gli ammendanti organici: sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/01 al 15/01 per il letame bovino, ovicaprino e di equidi, se utilizzato su pascoli e prati permanenti e/o avvicendati ed in pre-impianto delle colture orticole ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/01 al 28/2, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione dei letami cumulabili indicati al punto precedente; e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010 (salvo eccezioni) ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 15/12 al 31/12 per il letame bovino, ovicaprino e di equidi, se utilizzato su pascoli e prati permanenti e/o avvicendati ed in pre-impianto delle colture orticole ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione dei letami cumulabili indicati al punto precedente; e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010 (salvo eccezioni) ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, oppure al 15% nel caso di possibile aratura entro le 12 ore successive	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
B1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	ha			
B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI ☐		NO ☐	

(1) In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08.

(2) Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi DDG vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Per i mesi di gennaio e febbraio e i mesi di novembre e dicembre, i divieti di utilizzazione agronomica sono stati individuati dal "Programma di Azione regionale per la protezione delle acque provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE" approvato con DGR 5171/2016 e dalle "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" approvate con DGR 5418/2016. Il periodo minimo di divieto nella stagione autunno-invernale varia in funzione della tipologia di effluente / fertilizzante / ammendante utilizzato (es.: 32, 90 o 120 giorni) ma è sempre compreso tra il 1 novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Decreti della Direzione Generale Agricoltura e Bollettini Nitrati).

(3) Nelle zone svantaggiate di montagna: l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino al 30% è ammessa nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

(4) Solo se a controllo per l'applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità.

(5) Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acqual provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO				
Presenza di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo	SI ☐		NO ☐	
L'accumulo temporaneo riguarda il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non i materiali assimilati ai letami come i digestati) ⁽⁶⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
L'accumulo temporaneo è effettuato su suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento ⁽⁶⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
L'accumulo temporaneo non è ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o in quella successiva ⁽⁶⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:				
- a 5 m dalle scoline;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
- a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
- a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate dalla Convenzione di Ramsar.	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
C1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	ha			
C2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI ☐		NO ☐	

6) L'eventuale infrazione a questi impegni sarà valutata solo se non già rilevata al punto 2.1 – Verifica delle strutture di stoccaggio.

3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE (da compilare se l'azienda utilizza fanghi di depurazione)				
Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:				
☐ allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ soggetti a vincolo idrogeologico	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ interessati da boschi naturali	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza è ridotta a 20 m	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C (Zone Speciali di Conservazione)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

☐ situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ territorialmente localizzati in comuni ⁽⁷⁾ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
D1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	, ha			
D2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	, ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI ☐		NO ☐	

(7) Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono individuati dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura entro il mese di novembre di ogni anno. Per il 2019 il provvedimento è D.d.s. 13 novembre 2018 - n. 16377 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2018-2019, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031".

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE			
Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno (250 kg/ha/anno per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati) di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto, per le superfici in Zona NON vulnerabile ⁽⁸⁾ , dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI ☐	NO ☐	NP ☐
La quantità apportata di azoto totale non supera le esigenze delle colture previste dai MAS ⁽⁹⁾ , calcolate a livello aziendale come azoto efficiente	SI ☐		NO ☐
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	SI ☐		NO ☐

(8) Solo se a controllo per l'applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità.
(9) MAS: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (allegato 2 della DGR n. 5171/2016).

5. EFFETTI EXTRA - AZIENDALI				
Assenza di evidenza di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punti 2.1, 2.2) o ai vincoli/divieti spazio temporali per l'utilizzo agronomico (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLI AGGIUNTIVI DA VERIFICARE SOLO PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA “DEROGA NITRATI”

6. AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA “DEROGA NITRATI” (D.d.u.o. n. 5403 del 10/06/16)

SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga in Regione Lombardia (ettari – are):
SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga in altre Regioni (ettari – are):

CARATTERISTICHE AZIENDA IN DEROGA		
a) Utilizzo di effluenti di allevamento bovini (o prevalentemente bovini – almeno il 70%), tal quali o sottoposti a trattamento	SI ☐	NO ☐
b) Utilizzo di effluenti di allevamento suini (o prevalentemente suini – almeno il 70%), tal quali o sottoposti a trattamento	SI ☐	NO ☐
c) Utilizzo di effluenti misti bovini/suini senza prevalenza al 70% di uno o dell'altro effluente	SI ☐	NO ☐

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI				
☐ Trattamenti presenti ed effettuati: ☐ digestione anaerobica; ☐ separazione solido/liquido; ☐ abbattimento N (specificare il tipo di trattamento:)	SI ☐	NO ☐	NP ☐	
Adempimenti requisiti base - Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione:				
☐ Se azienda con e.a. misti bovini/suini (cfr. lettera c): presenza delle analisi che attestino l'assimilazione dell'effluente a una delle due specie (in base al rapporto N/P ₂ O ₅)	SI ☐	NO ☐		
☐ Assenza di specie allevate diverse da bovini e suini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (gestione mista)	SI ☐	NO ☐		
Adempimenti ex art 6 - Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione:				
☐ Presenza di documentazione di autorizzazione al prelievo idrico o di fornitura e uso dell'acqua irrigua per la SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga o presenza di mappa indicante l'esistenza di falde ipodermiche	SI ☐	NO ☐		
☐ E' presente e aggiornato un Registro di tutte le fertilizzazioni comprese quelle azotate e fosfatice (organiche e minerali) completo anche della registrazione delle cessioni effettuate a terzi	SI ☐	NO ☐		
☐ Assenza di concimazioni con Fosforo mediante fertilizzanti chimici	SI ☐	NO ☐	NV ☐	
☐ L'apporto di Fosforo non supera le esigenze delle colture	SI ☐	NO ☐	NV ☐	
☐ E' rispettato il divieto di distribuzione dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	
☐ E' rispettato il divieto di distribuzione dal 1/11 al 31/12	SI ☐	NO ☐	NV ☐	
☐ Almeno i 2/3 della distribuzione di e.a. aziendale risultano effettuati entro il 31 luglio	SI ☐	NO ☐	NV ☐	
☐ Sono presenti tecniche per lo spandimento atte a contenere le emissioni in atmosfera	SI ☐	NO ☐	NV ☐	
☐ Interramento degli e.a. entro le 24 ore dalla distribuzione in campo	SI ☐	NO ☐	NV ☐	
☐ Sono presenti i certificati di analisi del terreno per il contenuto di azoto nitrico (N-NO ₃) e fosforo assimilabile (P ₂ O ₅) (da farsi nel corso del primo anno di adesione)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Adempimenti ex art 7 - Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione:				
☐ Almeno il 70% della SAU aziendale è destinata a colture a elevato assorbimento di N e lungo ciclo di crescita	SI ☐	NO ☐		
☐ Nel caso di successione culturale è rispettato il vincolo di copertura vegetale (cfr. casi specifici nel manuale)	SI ☐	NO ☐	NP ☐	NV ☐
☐ Nel caso di mais a maturazione tardiva, non vi è evidenza dell'interramento di stocchi	SI ☐	NO ☐	NP ☐	NV ☐
☐ Nel caso si proceda all'aratura del prato temporaneo, aratura nel periodo primaverile	SI ☐	NO ☐	NP ☐	NV ☐
☐ Assenza di ogni fertilizzazione nell'anno di aratura dei prati permanenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐	NV ☐



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

SOLO SE EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SUINI (O PREVALENTEMENTE SUINI):			
Adempimenti ex art 6 - Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione:			
☐ E' presente un trattamento di separazione solido/liquido ammesso dalla deroga (esclusi: vagli – rotanti, vibranti o a gravità; inclusi: separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastroropresse)	SI ☐	NO ☐	
☐ E' presente nella Comunicazione nitrati l'informazione sul trattamento degli e.a. e sugli impianti utilizzati	SI ☐	NO ☐	
☐ Sono presenti contratti di cessione a terzi del solido separato conformi a quanto richiesto per l'ammissibilità alla deroga e in corso di validità	SI ☐	NO ☐	NP ☐
☐ E' presente la documentazione analitica del contenuto di sostanza secca, azoto totale e fosforo nelle matrici liquide e solide destinate all'utilizzazione agronomica	SI ☐	NO ☐	
RISPETTO DEGLI IMPEGNI PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA	SI ☐	NO ☐	

RIEPILOGO DATI	
E 1 – Superficie aziendale in ZVN (SAU*)	□□□□,□□ ha
E 2 - Superficie aziendale NON in ZVN (SAU*)	□□□□,□□ ha
Superficie totale (A1+B1+C1+D1) in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha
Superficie totale (A2+B2+C2+D2) NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR - non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha
% Superficie oggetto d'infrazione in ZVN (A1+B1+C1+D1)/(E1)	□□□,□ %
% Superficie oggetto d'infrazione non in ZVN (A2+B2+C2+D2)/(E2) (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR – non riguarda la condizionalità)	□□□,□ %
Liquame – giorni di stoccaggio mancanti	□□□ gg
Letame – giorni di stoccaggio mancanti	□□□ gg

(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di e.a./fertilizzanti minerali

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

NOTE

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020


CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO

☐	Presentazione della documentazione richiesta (entro 30 giorni) in caso di inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della Comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA (ove necessario)
☐	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN (entro 30 giorni)
☐	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiera esauste di allevamenti avicunicoli / lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc. (entro 30 giorni)
☐	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione (entro 15 giorni).
☐	Ripristino delle condizioni di funzionalità e/o di impermeabilità dell'impianto ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (entro di norma 30 giorni) in caso di mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite
☐	Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2020) in assenza del/degli impianti necessari
☐	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti, compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari, (entro il 30/11/2020) in caso di non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)

INTENZIONALITÀ

☐	Riscontro di un'infrazione contemporanea a <u>tutti</u> gli obblighi applicabili all'azienda ossia: - inadempienze amministrative - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale - mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo
☐	<u>Assenza totale delle strutture di stoccaggio</u> per le aziende zootecniche appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
☐	<u>Assenza della Comunicazione nitrati o dell'AIA o del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti</u> per le aziende appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
☐	Rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (C.N.)	☐			ALTA
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)	☐			ALTA
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento oltre i termini previsti	☐	BASSA		
Assenza in azienda di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	☐	BASSA		
Assenza in azienda della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture stoccaggio degli effluenti	☐	BASSA		
Assenza in azienda delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	☐	BASSA		
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi previsti dal Manuale)	☐	BASSA		
Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐		MEDIA	
Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 4 e 5	☐			ALTA
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐	BASSA		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 4 e 5	☐		MEDIA	
Assenza di autorizzazione AIA	☐			ALTA
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di ingresso nell'impianto	☐	BASSA		
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato in corso di validità	☐			ALTA
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato nella C.N. nei termini previsti	☐	BASSA		
Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	☐	BASSA		
2.1 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Strutture di stoccaggio non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	☐			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	☐		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari	☐			ALTA
2.2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE				
Strutture di stoccaggio non conformi	☐		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari	☐			ALTA

CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

3 – DIVIETI DI UTILIZZO				
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sotto</u> la soglia definita (*)	☐	BASSA		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione – <u>sopra</u> la soglia definita (*)	☐		MEDIA	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettiere delle lettiere di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni	☐		MEDIA	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	☐			ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			ALTA
5 - EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)				
	☐			ALTA
6 – AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA “DEROGA NITRATI”				
Per qualsiasi infrazione rilevata ad uno degli obblighi previsti dalla deroga	☐			ALTA

N.B.: La rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni determina intenzionalità

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	Valore Infrazione
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA ☐
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA ☐
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	MEDIA ☐
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA ☐
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	ALTA ☐
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA ☐

(*) **N.B.:**La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende sotto soglia se la superficie **in ZVN** oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, e non superiore a 2 ettari**

*N.B.: le superfici aziendali non ricadenti in ZVN non sono considerate per la valutazione dell'infrazione; vengono considerate solo per la verifica delle dosi di distribuzione di azoto nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda. In questo caso, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.*

GRAVITÀ



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

In base alla classe di appartenenza la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa
☐ Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio o mancata presentazione della Comunicazione nitrati) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa
☐ Alta	Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla deroga indipendentemente dalla classe di appartenenza OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.	
CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

☐ Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) OPPURE assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati o di autorizzazione AIA OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 OPPURE per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla deroga indipendentemente dalla classe di appartenenza OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza
☐ Media	In tutti gli altri casi

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio Data / /



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n.	PSR/OCM vino Domanda n.	Domanda n.

CUAA Ragione Sociale

BCAA 1

INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici

CARATTERISTICHE AZIENDALI

Risaie	☐
Corsi d'acqua effimeri (corsi d'acqua temporanei con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente)	☐
Corsi d'acqua episodici (corsi d'acqua temporanei con acqua in alveo solo dopo eventi di intensa precipitazione)	☐
Particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.	☐
Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare	☐
Oliveti	☐
Prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4 (1) lettera h) del Reg. UE 1307/13	☐
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	☐

VERIFICA DEGLI IMPEGNI

Impegno a): fertilizzazione (per tutti i corsi d'acqua)

Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Assenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia tampone	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Impegno b) costituzione/mantenimento di fascia inerbita				
Presenza della fascia inerbita *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Rispetto delle caratteristiche della fascia (larghezza stabilita, divieto di lavorazione) *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐

*In presenza esclusivamente di risaie o di corsi d'acqua effimeri ed episodici, l'impegno si considera non necessario (NN).

Effetti extra-aziendali

Non sono evidenti fenomeni di inquinamento della risorsa acqua che interessino anche terreni esterni all'azienda	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐

Lunghezza della fascia oggetto di infrazione (metri)

mt

N.B. Nel caso di infrazione rilevata agli impegni del punto a) e contestuale presenza dell'applicabilità del CGO 1, per il quale è stata rilevata la medesima infrazione, la Norma si considera non rispettata e si procede al calcolo della pesatura dell'infrazione solo nel CGO 1.

NORMA RISPETTATA

SI	☐	NO	☐

INTENZIONALITÀ

☐	Nel caso di assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 m
☐	Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a) - fertilizzazione
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio Data / /

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____:

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
☐ Alta	al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE presenza di segni di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali.
☐ Media	in tutti gli altri casi

GRAVITÀ	
☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite e/o non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga)
☐ Alta	fascia inerbita assente OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione

DURATA	
☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite e/o non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga) per livelli di portata bassa o media OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
☐ Alta	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		//		SI	NO
1	3	5	//	3	5	//	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori UTR/ Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 2

RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE

Riguarda le aziende agricole che utilizzano l'acqua irriqua o che captano, attingono o dispongono in altro modo dell'acqua

Verifica se l'azienda utilizza acqua ai fini irrigui	SI	NO
L'azienda dichiara di utilizzare acqua ai fini irrigui	☐	☐
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza con il piano colturale	☐	☐
- verifica della compatibilità con le caratteristiche territoriali	☐	☐
- assenza di evidenze dell'utilizzo di acqua	☐	☐
- altro _____		

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse che l'azienda non utilizza acqua ai fini irrigui non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI

VERIFICA ADEMPIMENTI ECONOMICI								
Utilizzazione di acque nell'ambito dell'attività agricola	SI	☐	NO	☐				
Utilizzazione di acque irrigue superficiali	SI	☐	NO	☐				
Irrigazione Consorziale	SI	☐	NO	☐				
Prelievo da acque sotterranee	SI	☐	NO	☐				
Utilizzazione di un'altra fonte (es. acquedotto)	SI	☐	NO	☐				
VERIFICA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (*)	SI	☐	NO	☐				
Presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente	SI	☐	NO	☐	NN	☐		
Avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NN	☐
Il pagamento del canone irriguo è compreso nel canone di affitto, nel caso in cui il canone irriguo sia a carico del proprietario del fondo	SI	☐	NO	☐	NN	☐		
Documentazione completa	SI	☐	NO	☐				
Autorizzazione compatibile con l'ordinamento colturale	SI	☐	NO	☐				

(*) In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

SAU totale da fascicolo aziendale ha

NORMA RISPETTATA	SI ☐	NO ☐

NOTE

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio Data / /

Regione Lombardia



CHECK LIST BCAA 2 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata
☐ Media	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
☐ Alta	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

DURATA	
☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

5NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua entro di norma 60 giorni	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 2 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO NORMA

NORMA	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITA' G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
	1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori UTR/ Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 3
PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

Riguarda le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose elencate nell'Allegato alla Dir 80/68/CEE

Verifica se l'azienda utilizza sostanze pericolose			
L'azienda dichiara di utilizzare sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐	
In caso negativo verifica che:(*)			
- l'azienda non ha presentato domanda UMA nell'anno corrente	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- l'azienda si avvale esclusivamente di contoterzista	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari (vedi check-list CGO 10)	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- l'azienda non utilizza prodotti veterinari (vedi check-list CGO 4)	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- in azienda non vi sono evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐	NV ☐

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo di sostanze pericolose non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Verifica degli impegni per <u>tutte</u> le aziende			
Presenza di contenitori di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose	SI ☐		NO ☐
I suddetti contenitori sono posizionati in un ambiente protetto dagli agenti atmosferici con superficie impermeabilizzata	SI ☐		NO ☐
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Assenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, senza adeguata protezione dagli agenti atmosferici e/o posti su pavimenti impermeabilizzati.	SI ☐		NO ☐
Presenza di serbatoio di carburanti interrati	SI ☐		NO ☐
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Presenza di contenitore-distributore di carburanti fuori-terra	SI ☐		NO ☐
Presenza di un serbatoio provvisto di bacino di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici	SI ☐		NO ☐
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose su suolo	SI ☐		NO ☐
Presenza di carcasse di trattori, automobili o di altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.)	SI ☐		NO ☐
Se SI, le carcasse sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Presenza di contenitori di carburante posti su mezzi mobili	SI ☐		NO ☐
Se SI: presenza di omologazione per il trasporto di carburante oltre le seguenti soglie: per gasolio 1.000 lt. / per benzina oltre 333 lt.	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Assenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica (EFFETTI EXTRAZIENDALI)	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Assenza di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili	SI ☐	NO ☐	NV ☐

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____ / ____ / ____



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta <u>in ASSENZA di perdite</u> , oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati in ASSENZA di perdite.
☐	Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti di origine petrolifera o minerali, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, <u>SENZA evidenza di dispersione</u> .

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi nel caso di allerta tempestiva per inadempienze di importanza minore (entro 30 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo (entro 30 giorni)
☐	Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose (entro 30 giorni).
☐	Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, oppure, in alternativa, eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo le modalità previste dalla normativa vigente (entro 30 giorni).
☐	Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite (entro 30 giorni).
☐	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite per aziende non soggette all'allerta tempestiva (entro 30 giorni)
☐	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue (entro 30 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Rilevazione di infrazione intenzionale in quanto il produttore ha dichiarato di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
☐	Rilevazione di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE	

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Media	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in presenza</u> di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Alta	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra – aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate allo stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose in presenza di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

GRAVITÀ e DURATA	
☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	☐ Documentale ☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A1

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito	Tipologia
ZPS ☐				

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS ⁽¹⁾				
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)				
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / pascolo permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la possibilità di deroga ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)				
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

(1): Per questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA

(2): In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione



CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA DI ALTRI IMPEGNI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS (Misure di conservazione generale)				
Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in ZPS	SI ☐	NO ☐		
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da interventi di forestazione e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo	SI ☐	NO ☐		
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali	SI ☐	NO ☐		
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati	SI ☐	NO ☐		
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Se NO:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza, oppure, in alternativa:	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI				
Assenza di infrazioni agli impegni agronomici A e D con conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha			
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha			
percentuale di infrazione (b/a) *100	%			
Note				

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI APERTI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboscamento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di passaggio di cavi sospesi in prossimità di questi siti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐		NO ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FORESTALI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐		NO ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN ZONE UMIDE				
Rispetto del divieto di bonifica idraulica nelle zone umide naturali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione sponale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di immissione o di ripopolamento con specie alloctone	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide /canetti	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornamentali tipiche della zona	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐		NO ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FLUVIALI				
Rispetto del divieto di immissione o ripopolamento con specie alloctone	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione sponale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide/canneti	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornamentiche tipiche della zona	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strutture	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove strutture in quanto opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di impianti boschivi nelle aree del demanio idrico fluviale	SI ☐		NO ☐	
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto /reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐		NO ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATOSI ☐NO ☐**Note**

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN AMBIENTI AGRICOLI				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione sponale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐		NO ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN RISAIE				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	SI ☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di impianti boschivi nelle aree del demanio idrico fluviale	SI ☐		NO ☐	
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto/reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐		NO ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐ NO ☐

Note

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO B

Riguarda tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle zone di protezione speciale

<i>Presenza di habitat di uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati, alberi in filare ove questi non siano già tutelati dalla BCAA 7</i>	<i>SI</i> ☐		<i>NO</i> ☐	
Nessuna evidenza della eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare	<i>SI</i> ☐	<i>NO</i> ☐	<i>NN</i> ☐	<i>NV</i> ☐
Presenza dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, nel caso di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove tale autorizzazione delle autorità competenti sia prevista	<i>SI</i> ☐	<i>NO</i> ☐	<i>NN</i> ☐	<i>NV</i> ☐

N.B.: Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA7, tra cui: elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri; siepi di larghezza superiore a venti metri; alberi isolati non tutelati dalla BCAA7 (alberi non appartenenti ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali).

Descrizione dell'infrazione rilevata

CRITERIO RISPETTATO	<i>SI</i> ☐	<i>NO</i> ☐

INTENZIONALITÀ
☐ Rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS
☐ Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS
☐ Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Note

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma funzionari OPR _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO (PUNTO A+ PUNTO B)

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ettari.
☐ Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa o alta
GRAVITÀ	
☐ Bassa	mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
☐ Media	mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta
☐ Alta	mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo impegno agronomico B OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali
DURATA	
☐ Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ Media	In tutti gli altri casi
NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D							SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 3

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT

Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC / ZSC
N.B: Gli impegni del presente CGO sono rappresentati esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie aziendale del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito
SIC ☐			
ZSC ☐			

1.a) Verifica degli impegni relativi alle misure di conservazione generale				
Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide e/o torbiere	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC	SI ☐	NO ☐		
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da interventi di forestazione e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo	SI ☐	NO ☐		
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali	SI ☐	NO ☐		
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati	SI ☐	NO ☐		
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Se NO:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza, oppure, in alternativa:	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nel corrente anno	SI ☐	NO ☐		
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐	NO ☐		
Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore				



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n.	PSR/OCM vino Domanda n.	Domanda n.

CUAA	Ragione Sociale

1.b) Verifica degli impegni agronomici ⁽¹⁾				
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)				
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente / prato permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la possibilità di deroga ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)				
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

(1). Per questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA

(2). In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

[illegible]



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

Verifica degli impegni agronomici nei SIC/ZSC			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
A) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO		□□□,□□ ha	
B) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO CON MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI		□□□,□□ ha	
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100		□□□ %	
CRITERIO RISPETTATO		SI ☐	NO ☐
NOTE			

Firma funzionari OPR _____ Data ____/____/____

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 3 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: - superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC; - e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ettari
☐ Alta	Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC OPPURE superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni, per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ettari OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore a 1 ettaro OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
☐ Alta	Mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo impegno agronomico B OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ Media	Mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA	
☐ Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ Media	In tutti gli altri casi

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		//		SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

CGO 4 – CGO 9

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA E PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - CGO 4 e CGO 9

CHECK-LIST N. _____

Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 183/2005 - Regolamento (CE) n. 999/2001

REGIONE

ASL

DISTRETTO

Codice azienda _____ Codice Fiscale _____ Specie _____

Denominazione _____

Indirizzo e numero civico _____

Proprietario _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Detentore _____

Codice fiscale detentore _____ Tel. _____

Appartenente al Campione Condizionalità? ☐ **SI** ☐ **NO**

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- ☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- ☐ Cambiamenti della situazione aziendale
- ☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente
- ☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
- ☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
- ☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie
- ☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
- ☐ Numero di animali
- ☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
- ☐ Variazioni dell'entità dei premi
- ☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)
- ☐ Casuale

(*)Specificare l'altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:

E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): ☐ **SI** ☐ **NO** Se sì, in data _____

- ☐ Telefono
- ☐ Telegramma/lettera/fax
- ☐ Altra forma

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Numero dei capi controllati:	

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

ELEMENTI DI VERIFICA							
(In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)							
CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)				SI	NO	N.A.	
SETTORE I - PRODUZIONI ANIMALI							
1	L'Operatore del Settore Alimentare (OSA)/Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) dispone di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi di produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a fare parte di un alimento (art. 18, comma 1, Reg. (CE) n. 178/2002).						
2	L'OSA/OSM nel caso in cui un alimento o un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia risultato conforme ai criteri di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, ha attivato immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti (artt. 19 e 20, Reg. (CE) n. 178/2002).						
3	L'OSA/OSM detiene registrazioni riguardanti i risultati di tutte le analisi effettuate (autocontrollo e controllo ufficiale) su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici e antibiogrammi che abbiano rilevanza per la salute umana e tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (All. I, sez. III, par. 8, lett. d) e e), Reg. (CE) n. 852/2004).						
4	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale adotta le misure adeguate per immagazzinare alimenti in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (All. I, sez. II, par. 4, lett. g), Reg. (CE) n. 852/2004).						
5	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti (All. I, sez. II, par. 4, lett. h), Reg. (CE) n. 852/2004).						
6	L'OSA/OSM ha adottato opportune misure correttive atte a risolvere i problemi individuati durante i precedenti controlli ufficiali (All. I, sez. II, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004).						
7	I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente.*						
8	I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.*						
9	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato e il mangime non medicato sia inviato alla destinazione prevista.*						
10	I mangimi medicati sono manipolati in modo da evitare fenomeni da contaminazione crociata.*						
11	E' presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art.79, D.lgs. 193/2006).*						
12	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro).*						
13	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite).*						
14	Non vi sono evidenze circa il mancato rispetto delle norme inerenti la tenuta delle scorte di medicinali veterinari						
15	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera a).						
16	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera b).						
17	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera c).						
18	Non vi sono evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali.*						
19	E' presente la prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto e' obbligatoria.*						
20	Non vi sono evidenze che i prodotti alimentari e mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, contengano residui di antiparassitari il cui tenore supera il livello massimo di residui (LMR) fissato dalla normativa vigente (art. 18, Reg (CE) n. 396/2005).						
*requisito di cui all'All. I, sez. II, par. 4, lett. j, Reg. (CE) n. 852/2004.							
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE							
21	Il latte crudo proviene da animali che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, che non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte (All. III, sez. IX, capitolo I-1, lettera b) e c) Reg (CE) n. 853/2004).						
22	L'azienda e' Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalita' previste (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera a) e b), cap. I-3, cap.I-4 Reg (CE) n. 853/2004).						
23	Non vi sono evidenze imputabili all'allevatore, in caso di compresenza di caprini e bovini, che le capre non sono state sottoposte a un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera c), Reg (CE) n. 853/2004).						
24	E' efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2 dell'All. III, sez. IX, capitolo I-1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali (All. III, sez. IX, capitolo I-5, Reg.(CE) 853/2004).						
25	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti (All. III, sez. IX, cap. II-A, paragrafi 1) e 2), Reg. (CE) n.853/2004).						



CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito “N.A.” specificare il motivo in campo note)				
CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)		SI	NO	N.A.
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE				
26	Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire, disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate (All. III, sez. IX, cap II- A, paragrafi 3) e 4), Reg (CE) n. 853/2004).			
27	La mungitura e' effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (All. III, sez IX, cap II- B, paragrafi 1, lettera a), Reg.(CE) n. 853/2004).			
28	Gli animali sottoposti a un trattamento medico sono adeguatamente identificati per evitare i rischi di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da tali animali non e' utilizzato per il consumo umano prima della fine del periodo di sospensione prescritto (All. III, sez. IX, cap. II- B, paragrafi 1, lettera d), Reg (CE) n. 853/2004).			
29	Il latte appena munto viene stoccato in azienda, e' refrigerato a non piu' di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C in caso di raccolta non giornaliera. Nel caso in cui il latte non e' stoccato e refrigerato, come indicato al periodo precedente, viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o e' necessaria una temperatura piu' elevata per motivi tecnologici consentita dall'autorita' competente e/o riportata dai disciplinari di produzione (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafo 2 e 4, Reg. (CE) n. 853/2004).			
30	Il personale e' a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene si sensi del Reg. (CE) 852/2004.			
SETTORE III - PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI				
31	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale tiene registrazioni, in particolare, riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantita' di ogni mangime in entrata nonche' la destinazione e la quantita' di ogni mangime in uscita (All. I, Parte A, cap. III-8, lettera a), Reg. (CE) n. 852/2004; All. I, Parte A, cap. II-2, lettera e), Reg. (CE) n.183/2005).			
32	L'OSA/OSM si procura e utilizza soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 183/2005 (art. 5, comma 6, Reg. (CE) n. 183/2005).			
33	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per immagazzinare separatamente alimenti per animali in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose (All. I, Parte A, cap. I-4, lettera e), Reg. (CE) n. 183/2005); All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
34	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi (All. I, parte A, cap. I-4, lett. g), Reg. (CE) n. 183/2005).			
35	L'OSA/OSM rispetta l'obbligo di registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi (All. I, parte A, cap. II-2, lett. a), Reg. (CE) n. 183/2005).			
36	Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
37	Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
38	Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime e' manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate (All. III, cap. 1 ecap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).			
39	I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati (All. III, cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).			
40	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi in conformita' ai requisiti previsti dal Reg. n. 183/2005 (All. I, Parte A, par. 4, lett j) e Reg. (CE) n.852/2004).			
SETTORE IV - PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO				
41	Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari (Sez. X, cap. I, par. 1, Reg (CE) n. 853/2004).			
CONTROLLI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (CGO 9)		SI	NO	N.A.
42	Non vi sono evidenze che non sia stato rispettato il divieto di somministrare agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7,Reg. (CE) 999/2001 e s.m. e i.).			
43	E' stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorita' competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. (art. 11, Reg. (CE) 999/2001 e. s. m. e i.).			
44	Non vi sono evidenze che non siano rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015.			
45	Non sono state rilevate non conformità nei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg. CE 999/2001 e ss. mm. e ii.			

SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA
NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA
N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L’AZIENDA NON E’ TENUTA

PUNTO NOTE:

ESITO DEL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE:		☐ Favorevole	☐ Sfavorevole	☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole):		SI ☐	NO ☐	N.A. ☐
ESITO DEL CONTROLLO DELLE TSE:		☐ Favorevole	☐ Sfavorevole	☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole):		SI ☐	NO ☐	N.A. ☐
Riscontro di elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate**: SI ☐ NO ☐				
EVIDENZE:				
☐	Benessere Animale			
☐	Sistema di identificazione e registrazione animale			
☐	Impiego di sostanze vietate			
**Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.				
PRESCRIZIONI E SANZIONI				
PRESCRIZIONI				
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE?			SI ☐	NO ☐
SE SI QUALI:				
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____				
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LE TSE?			SI ☐	NO ☐
SE SI QUALI:				
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____				



CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni _____	Amministrativa/pecuniaria _____
Abbattimento capi _____	Sequestro capi _____
Altro(specificare): _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE :	
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI ☐ NO ☐	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
Data primo controllo in loco:_____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione _____	
Nome e cognome del controllore: _____	
Firma e timbro del Controllore _____	
VERIFICA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI	
(da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: ☐ SI ☐ NO	
DATA VERIFICA IN LOCO: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Nome e Cognome del Controllore: _____	
Firma e timbro del Controllore _____	

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LE TSE: ☐ SI ☐ NO

DATA VERIFICA IN LOCO: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Nome e cognome del Controllore: _____

Firma e timbro del Controllore _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO***: _____

***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 – SERVIZI VETERINARI – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO4 - ESITO DEL CONTROLLO SSVV(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riconcontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi
GRAVITÀ	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4,5,33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riconcontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi
DURATA	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4,5,33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riconcontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 – SERVIZI VETERINARI – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale (entro 10 giorni)
☐	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale (entro 15 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)
☐	Istituzione/adequamento delle registrazioni relative alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (entro 15 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale
☐	Macellazione clandestina di un animale
☐	Assenza del registro dei trattamenti veterinari (11)
☐	Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.Lgs. 158/2006) (13)
☐	Trattamenti illeciti
☐	Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria (19)
☐	In caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni
☐	Inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo
☐	Controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verifichino entrambe le condizioni: ☒ siano riscontrate inadempienze in più ambiti ☒ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia a livello alto per due o più settori
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO		SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	P	N	NV		

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore _____ Data ____/____/____



CHECK LIST CGO 9 – ESITO DEL CONTROLLO
DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO9 - ESITO DEL CONTROLLO
(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA GRAVITÀ e DURATA	
☐ Alta	Sempre alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Non previste

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Non previste

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Non previsti

INTENZIONALITÀ	
☐	Contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei loro controlli

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

CGO	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	//	//	SI	NO
	1	3	5	1	3	5	1	3	5						

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma del funzionario OPR _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 4

SICUREZZA ALIMENTARE (UTR/PROVINCIA DI SONDRIO)

CARATTERISTICHE AZIENDALI: settori di produzione aziendali		
N.B.: l'azienda può rientrare in una o più categorie		
a – Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale	SI ☐	NO ☐
b – Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali ⁽¹⁾	SI ☐	NO ☐
c – Azienda produttrice di latte	SI ☐	NO ☐

(1): Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende con attività agricola destinata alla produzione vegetale.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA				
Tutti i settori di produzione aziendale				
Sono presenti in azienda sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐		
Per il magazzinaggio delle sostanze pericolose, sono presenti e identificati locali chiusi e isolati, accessibili solo agli addetti, e/o spazi dedicati	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Sono presenti in azienda rifiuti speciali non pericolosi e/o rifiuti pericolosi	SI ☐	NO ☐		
I rifiuti sono separati dagli ambienti nei quali vengono stoccati le sostanze alimentari e/o i mangimi	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari (relativo all'anno di controllo e ai due anni precedenti)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita)	SI ☐	NO ☐		
Nell'anno in corso sono state effettuate analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali che abbiano una rilevanza per la salute umana *	SI ☐	NO ☐		
Presenza delle analisi effettuate e dei relativi esiti	SI ☐	NO ☐		
In caso di riscontro di non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti (ATS) che prevedono misure correttive atte a risolvere il problema, tali misure correttive sono state attivate	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I termini previsti per l'adozione delle misure correttive di cui al punto precedente sono stati rispettati	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Effetti extra aziendali				
Rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari per l'immissione in commercio di prodotti vegetali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Assenza di riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, causata da sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Azienda produttrice di latte			
Presenza di documentazione per l'identificazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione	SI ☐	NO ☐	
Se SI, la documentazione è aggiornata	SI ☐	NO ☐	
Azienda che produce latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco			
Presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	SI ☐	NO ☐	
Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali			
Azienda che produce prodotti destinati all'alimentazione animale	SI ☐	NO ☐	
Azienda riconosciuta e/o registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 **	SI ☐	NO ☐	NN ☐ NV ☐
Se NO, Azienda non soggetta all'applicazione del Reg. CE 183/2005 in quanto la produzione primaria di mangimi avviene a livello locale dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco	SI ☐	NO ☐	NN ☐ NV ☐
Presenza di documenti o registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	SI ☐	NO ☐	NN ☐ NV ☐
I documenti o le registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita di foraggi e componenti di mangimi sono aggiornati	SI ☐	NO ☐	NN ☐ NV ☐
CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐	

N.B.:
* Sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente (Dipartimenti d'Igiene e Prevenzione Sanitaria - DIPs). N.B.: le analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali possono anche essere effettuate dall'azienda in regime di autocontrollo.
** Consultati gli elenchi Regionali o sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE
☐ Assenza / incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE
☐ Predisposizione / aggiornamento della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (entro 15 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO

- ☐ Predisposizione/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo (entro 15 giorni)
- ☐ Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)
- ☐ Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita (entro 10 giorni)
- ☐ Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (entro 15 giorni)
- ☐ Predisposizione / aggiornamento del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ

- ☐ Inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo
- ☐ Controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verifichino entrambe le condizioni¹:
 - ✓ siano riscontrate inadempienze in più ambiti
 - ✓ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia valutato a livello alto per due o più settori
- ☐ Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti,

¹: Descrivere la casistica riscontrata e la tipologia di infrazione nelle "NOTE". Nel caso siano riscontrate inadempienze in più ambiti e alla data di chiusura del controllo non sia ancora possibile valutare il livello degli indicatori di Gravità e Durata, il controllore dovrà provvedere a comunicare all'azienda l'eventuale rilevazione di "intenzionalità" contestualmente al calcolo dell'esito finale del controllo.

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



CHECK LIST CGO 4 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO UTR/PROVINCIA DI SONDRIO
(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti OPPURE effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento dei documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi OPPURE Mancata conservazione delle analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali)
☐ Alta	Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: ☐ Mancata separazione dei rifiuti ☐ Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti ☐ Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Contemporanea assenza delle analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti) e del registro dei trattamenti fitosanitari. ☐ Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita ☐ Assenza di documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e dei componenti dei mangimi ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	☐ In tutti gli altri casi

DURATA	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	☐ Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali ☐ Per le aziende che producono latte fresco: totale assenza della documentazione relativa alla movimentazione del prodotto in uscita ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

[illegible]

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Predisposizione/ aggiornamento della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte fresco (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO				ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI		NO		SI		NO		SI		NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N										

Legenda.
1 = baixa; 3 = média; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio Data / /

CHECK LIST CGO 5

CGO 5

**DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI (CGO 5)
- CHECK-LIST N...**

Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 e ss. mm. apportate dalla Direttiva 2003/74/CE e 2008/97/CE

REGIONE

ASL

DISTRETTO

Codice azienda:

Denominazione:

Indirizzo e numero civico:

Comune:

Provincia:

Proprietario:

Codice fiscale:

Telefono:

Detentore:

Codice fiscale:

Telefono:

Appartenente al Campione Condizionalità: SI NO

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

Numero capi effettivamente presenti in allevamento:

Numero capi controllati:

La presente check-list va compilata esclusivamente in caso di esito non conforme al di fuori del campione selezionato ai sensi del Piano Nazionale Residui.

	ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)			
1	Non vi sono evidenze inerenti la somministrazione non autorizzata (artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006) agli animali d'azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. a; Dir. 96/22 art. 3, lett. a).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
2	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda che contengono sostanze di cui art. 3 D.Lgs 158/2006, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art.3 lett. b).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
3	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art.3, lett. b).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
4	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lett. b D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. d; Dir. 96/22 art. 3 lett. d).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
5	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 2).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
6	Non vi sono videnze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs. 158/2006; Dir 96/22 art. 4, 5 e 7.	SI ☐	NO ☐	NA ☐
7	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 4; Dir 96/22 art. 4.	SI ☐	NO ☐	NA ☐
8	Non vi sono evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5; Dir. 96/22 art. 7.	SI ☐	NO ☐	NA ☐

CHECK LIST CGO 5



SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA – specificare il motivo nelle note		
PUNTO	NOTE	
ESITO DEL CONTROLLO:	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE
Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero al benessere animale**:		
	SI	NO
Sistema identificazione e registrazione animale:	Evidenza: ...	
Sicurezza alimentare:	Evidenza: ...	
TSE:	Evidenza: ...	
Benessere animale:	Evidenza: ...	
**Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.		
PRESCRIZIONI E SANZIONI		
PRESCRIZIONI		
SONO STATI ASSEGNATE PRESCRIZIONI:	SI	NO
SE SI, QUALI:		
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE:		
SANZIONI APPLICATE		
AMMINISTRATIVA/PECUNIARIA		
BLOCCO MOVIMENTAZIONI		
SEQUESTRO CAPI		
ABBATTIMENTO CAPI		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE		
E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?	SI	NO

CHECK LIST CGO 5

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

Nome e Cognome del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Nome e Cognome del Controllore:

Firma e timbro del Controllore:

VERIFICA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI

(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI NO

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e Cognome del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Nome e Cognome del Controllore:

Firma e Timbro del Controllore:

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO*:**

***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA GRAVITÀ e DURATA
☐ **Alta** Sempre alta

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE
☐ Non previste

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE
☐ Non previste

IMPEGNI DI RIPRISTINO
☐ Non previsti

INTENZIONALITÀ
☐ Nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo

☐ Evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate; la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)

Note

RIEPILOGO ESITO

CGO	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	//	//	SI	NO
	//	//	5	//	//	5	//	//	5	//	//				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario Organismo Pagatore _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 6



CGO 6

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI (CGO 6)
Direttiva n. 2008/71/CE e Decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010
CHECK-LIST N. _____

REGIONE
ATS
DISTRETTO:

☐ Maiali ☐ Cinghiali

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalità? ☐ SI ☐ NO		

Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:	
☐	Casuale
☐	Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
☐	Cambiamenti della situazione aziendale
☐	Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente
☐	Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
☐	Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
☐	Indagine relativa alle frodi comunitarie
☐	Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
☐	Numero di animali
☐	Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
☐	Ritardi notifica eventi in BDR/BDN
☐	Variazioni dell'entità dei premi
☐	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità Competente, indicare quale:
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): ☐ SI ☐ NO Se SI, in data _____	
☐ Telefono ☐ Telegramma/lettera/fax ☐ Altra forma	

CHECK LIST CGO 6



ELEMENTI DI VERIFICA				
Numero capi presenti in BDR/BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, tenendo conto che le nascite e i decessi sono registrati cumulativamente al momento del censimento annuale):				
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:				
Numero capi controllati:				
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI				
Numero di capi privi di identificazione:				
Numero di capi con identificazione irregolare:				
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE				
☐ Registro informatizzato in BDR/BDN ☐ Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda				Si No
Presenza del registro aziendale:				☐ ☐
Registro aziendale conforme:				☐ ☐
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:				☐ ☐
Numero animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale:				
Numero animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento:				
	Si	No	N.capi interessati	
Mancata registrazione delle nascite (entro 30 giorni)	☐	☐		
Ritardata registrazione delle nascite (entro 30 giorni)	☐	☐		
Mancata registrazione dei decessi (entro 30 giorni)	☐	☐		
Ritardata registrazione dei decessi (entro 30 giorni)	☐	☐		
VERIFICA NOTIFICHE				
Censimento annuale aggiornato(*):				SI ☐ NO ☐
Consistenza totale:				
Totale nascite:				
Totale decessi:				
Specifica dei riproduttori:		Scrofe	Scrofette	Verri
* In riferimento alla valutazione inerente l'aggiornamento del censimento annuale vanno considerati: - la consistenza totale dell'allevamento corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni; - il totale nascite/decessi; - il numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).				
Movimentazioni	Si	No	N.capi interessati	N.partite interessate
Mancata notifica delle movimentazioni:	☐	☐		
Ritardata notifica delle movimentazioni:	☐	☐		
TOTALE CAPI CON ANOMALIA:				

ESITO DEL CONTROLLO	☐ Favorevole	☐ Sfavorevole	☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo

Intenzionalità(da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole):	SI ☐ NO ☐

CHECK LIST CGO 6



Regione Lombardia

Riscontro di elementi di non conformita' relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate **		SI ☐	NO ☐
EVIDENZE			
☐ Benessere animale			
☐ Impiego di sostanze vietate			
☐ Sicurezza alimentare			
☐ TSE			
** Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformita' relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovra' riportare l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovra' evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalera' opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.			
PRESCRIZIONI E SANZIONI			
Regularizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____			
Regularizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____			
SANZIONI APPLICATE			
Amministrativa/pecuniaria	n. capi interessati	_____	
Blocco Movimentazioni	n. capi interessati	_____	
Sequestro capi	n. capi interessati	_____	
Abbattimento capi	n. capi interessati	_____	
Altro	n. capi interessati	_____	
Descrizione altra sanzione: _____			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:			
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore?			
		SI ☐	NO ☐
Il risultato del presente controllo sara' utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalita' alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformita' l'esito del controllo sara' elaborato dall'Organismo Pagatore.			
Data primo controllo in loco: _____			
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____			
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____			
Cognome e nome del controllore: _____			
Firma e timbro del controllore: _____			

CHECK LIST CGO 6



VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI	
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	SI ☐ NO ☐
DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____	
DATA VERIFICA IN LOCO: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO ***: _____	
*** Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo e' ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.	

CHECK LIST CGO 6



DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

1. Controllo in loco:

A - Numero di capi totali con infrazioni	N°□□□□
B - Numero totale capi presenti in stalla	N°□□□□
C - Numero totale capi conformi (B - A)	N°□□□□
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	□□□,□□%
Livello di Portata calcolato:	

2. Notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita (*):

A – Movimentazioni con ritardi di notifica	N°□□□□
B – Numero di movimentazioni dal 1° gennaio	N°□□□□
Percentuale di movimentazioni non conformi [(A/B)*100]	□□□,□□%
Livello di Portata calcolato:	

(*) Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo. Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento durante il controllo in loco, sia per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata, oppure sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

PORTATA	
☐ Bassa	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi, oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali. OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE in caso di mancanza del censimento annuale
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e in presenza di un numero di capi non conformi superiore a 20.
☐ Alta	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 20 capi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Presenza delle seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione della consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) b) presenza di capi con marcatura non conforme o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni o mancata notifica
☐ Media	c) presenza di capi senza marcatura
☐ Alta	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

NOTE



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 6

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO				ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI		NO		SI		NO		SI		NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N			P	N	NV					

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario OPR _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 7

CGO 7
CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)
Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.
CHECK-LIST N. _____

REGIONE
ATS
DISTRETTO:
☐ Bovini

☐ Bufalini

☐ Altri bovini

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalità? ☐ SI ☐ NO		

Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria		
☐ Cambiamenti della situazione aziendale		
☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente		
☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai		
☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti		
☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie		
☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti		
☐ Numero di animali		
☐ Proroga alla marcatura entro 6 mesi		
☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione		
☐ Ritardi notifica eventi in BDR/BDN		
☐ Variazioni dell'entità dei premi		
☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità Competente, indicare quale:		
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): ☐ SI ☐ NO Se SI, in data _____		
☐ Telefono ☐ Telegramma/lettera/fax ☐ Altra forma		



CHECK LIST CGO 7

Numero capi presenti in BDR/BDN:	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Numero capi controllati (Art. 1 del Regolamento (UE) 1034/2010)(1):	
ELEMENTI DI VERIFICA	
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI	
Numero capi non identificabili (Privi di qualsiasi identificativo ufficiale di cui all'art. 3 del reg. CE 1760/2000):	
Numero ed elenco dei capi identificati in maniera non corretta (1):	
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE	
☐ Registro informatizzato in BDR/BDN ☐ Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda	Si No
Presenza del registro aziendale:	☐ ☐
Registro aziendale conforme:	☐ ☐
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:	☐ ☐
Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale(1):	
Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento(1):	
TOTALE CAPI CON ANOMALIA (ogni capo va conteggiato una sola volta)(1):	

(1) campo calcolato in base all'elenco dei capi inseriti

ESITO DEL CONTROLLO	☐ Favorevole	☐ Sfavorevole	☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo

Intenzionalita'(da valutare in caso di giudizio di conformita' sfavorevole):	SI ☐	NO ☐

Riscontro di elementi di non conformita' relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate *		SI ☐	NO ☐
EVIDENZE			
☐ Benessere animale			
☐ Impiego di sostanze vietate			
☐ Sicurezza alimentare			
☐ TSE			
* Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformita' relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovra' riportare l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovra' evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalera' opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.			

CHECK LIST CGO 7

PRESCRIZIONI
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____ Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____ NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE: NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI ☐ NO ☐
Il risultato del presente controllo sara' utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalita' alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sara' elaborato dall'Organismo Pagatore.
Data primo controllo in loco: _____ Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____ _____ Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____ Cognome e nome del controllore: _____ Firma e timbro del controllore: _____
VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato) PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI ☐ NO ☐ DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____ DATA VERIFICA IN LOCO: _____ Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____ Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____ Cognome e nome del controllore: _____ Firma e timbro del controllore: _____
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO **: _____
** Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo e' ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.



CHECK LIST CGO 7

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)
Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.
CHECK-LIST N. _____

ELENCO CAPI PRESENTI

CODICE AZIENDA IT				CODICE FISCALE			SPECIE ALLEVATA			
N.	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO	Identificato in maniera non corretta	Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
							M	R	TIPO	
1							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
2							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
3							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
4							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
5							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
6							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
7							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
8							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
9							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
10							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
11							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
12							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
13							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
14							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
15							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
16							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

CHECK LIST CGO 7
CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)
Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.
CHECK-LIST N. _____
ELENCO CAPI USCITI DALL'ALLEVAMENTO NELL'ANNO CORRENTE

CODICE AZIENDA IT				CODICE FISCALE			SPECIE ALLEVATA			
N.	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA INGRESSO - DATA USCITA	CONTROLLATO	Identificato in maniera non corretta	Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
							M	R	TIPO	
1							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
2							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
3							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
4							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
5							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
6							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
7							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
8							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
9							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
10							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
11							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
12							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
13							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
14							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
15							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
16							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 7

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

CHECK-LIST N.

ELENCO CAPI CONTROLLATI - NON PRESENTI NEGLI ELENCHI PRECEDENTI

CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

N.	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO	Identificato in maniera non corretta	Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
							M	R	TIPO	
1							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
2							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
3							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
4							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
5							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
6							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
7							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
8							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
9							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
10							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
11							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
12							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

1) Controllo in loco

A - Numero di capi totali con infrazioni	N°
B - Numero totale capi presenti in stalla	N°
C - Numero totale capi conformi (B - A)	N°
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	, %
Livello di Portata calcolato:	

2) Notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita (*):

A - Numero capi con ritardi di notifica	N°
B - Numero dei capi movimentati dal 1° gennaio	N°
Percentuale di movimentazioni non conformi [(A/B)*100]	, %
Livello di Portata calcolato:	

(*) Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo. Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento durante il controllo in loco, sia per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata, oppure sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

PORTATA	
☐ Bassa	Percentuale capi non conformi $\leq 5\%$ sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 5 capi, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali, OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e in presenza di un numero di capi non conformi superiore a 30
☐ Alta	Percentuale capi non conformi $> 10\%$ sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 10 capi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Presenza fino a 2 parametri di violazione tra le seguenti: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN c) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (es: casi di furto/smarrimento) o errori nella compilazione del modello 4 cartaceo
☐ Media	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ Alta	presenza di più di un capo: - senza passaporto (nati prima del 01 maggio 2015) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN, oppure - privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto, oppure - movimentazione effettuata in assenza del modello 4



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

DURATA	
☐ Bassa	Per valori di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della BDR/BDN per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche/fiscali

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali (entro 15 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO

☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Aggiornamento BDR/BDN (di norma entro 15 giorni) in caso di BDR/BDN non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni) in caso di mancata o non corretta identificazione dei capi per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione passaporti (entro 15 giorni) in caso di passaporti con informazioni errate o incomplete per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata

INTENZIONALITÀ

☐	Assenza del registro di stalla, con allevamento aperto
☐	Azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN
☐	Presenza di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento BDR/BDN (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI		NO		SI		NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N			P	N	NV

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma controllore OPR _____ Data ____/____/____



CHECK LIST CGO 8

CGO 8

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)
Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005
CHECK-LIST N. _____

REGIONE
ATS
DISTRETTO:

☐ Ovini ☐ Caprini

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalità? ☐ SI ☐ NO		

Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria		
☐ Cambiamenti della situazione aziendale		
☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente		
☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai		
☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti		
☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie		
☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti		
☐ Numero di animali		
☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione		
☐ Ritardi notifica eventi in BDR/BDN		
☐ Variazioni dell'entità dei premi		
☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità Competente, indicare quale:		
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): ☐ SI ☐ NO Se SI, in data _____		
☐ Telefono		
☐ Telegramma/lettera/fax		
☐ Altra forma		

CHECK LIST CGO 8

Numero capi presenti in BDR/BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Numero capi controllati (Art. 5 del Regolamento (UE) 1505/2006)(1):	
ELEMENTI DI VERIFICA	
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI	
Numero capi non identificabili (Privi di qualsiasi identificativo ufficiale):	
Numero ed elenco dei capi identificati in maniera non corretta (1):	
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE	
☐ Registro informatizzato in BDR/BDN ☐ Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda	Si No
Presenza del registro aziendale:	☐ ☐
Registro aziendale conforme:	☐ ☐
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:	☐ ☐
Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale(1):	
Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento(1):	
TOTALE CAPI CON ANOMALIA (ogni capo va conteggiato una sola volta)(1):	

(1) campo calcolato in base all'elenco dei capi inseriti

CENSIMENTO ANNUALE AGGIORNATO:	SI ☐	NO ☐

ESITO DEL CONTROLLO	☐ Favorevole	☐ Sfavorevole	☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo

Intenzionalità (da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole):	SI ☐	NO ☐

Riscontro di elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate *	SI ☐	NO ☐
EVIDENZE		

☐ Benessere animale	
☐ Impiego di sostanze vietate	
☐ Sicurezza alimentare	
☐ TSE	

* Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportare l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.

CHECK LIST CGO 8

PRESCRIZIONI	
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____	
Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:	
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI ☐ NO ☐	
Il risultato del presente controllo sara' utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalita' alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sara' elaborato dall'Organismo Pagatore.	
Data primo controllo in loco: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI	
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI ☐ NO ☐	
DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____	
DATA VERIFICA IN LOCO: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO **: _____	
** Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo e' ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.	

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020


RegioneLombardia
CHECK LIST CGO 8
CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)
Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005
CHECK-LIST N. _____
ELENCO CAPI PRESENTI

CODICE AZIENDA IT			CODICE FISCALE				SPECIE ALLEVATA				
N.	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO	Identificato in maniera non corretta	Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE	
							M	R	TIPO		
1							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
2							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
3							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
4							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
5							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
6							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
7							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
8							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
9							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
10							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
11							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
12							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
13							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
14							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
15							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
16							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento



CHECK LIST CGO 8
CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)
Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005
CHECK-LIST N. _____

ELENCO CAPI USCITI DALL'ALLEVAMENTO NELL'ANNO CORRENTE

CODICE AZIENDA				CODICE FISCALE			SPECIE ALLEVATA				
IT											
N.	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA INGRESSO - DATA USCITA	CONTROLLATO	Identificato in maniera non corretta	Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE	
							M	R	TIPO		
1							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
2							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
3							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
4							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
5							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
6							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
7							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
8							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
9							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
10							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
11							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
12							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
13							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
14							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
15							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento
16							☐	☐	Nascite	☐	Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐	Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐	Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐	Abbattimento

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

CHECK LIST CGO 8

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

CHECK-LIST N. _____

ELENCO CAPI CONTROLLATI - NON PRESENTI NEGLI ELENCHI PRECEDENTI
**CODICE AZIENDA
IT**
CODICE FISCALE
SPECIE ALLEVATA

N.	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO	Identificato in maniera non corretta	Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
							M	R	TIPO	
1							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
2							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
3							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
4							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
5							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
6							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
7							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
8							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
9							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
10							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
11							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
12							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
13							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
14							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
15							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
16							☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
							☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
							☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
							☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento



CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO
(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

1) Controllo in loco:

A - Numero di capi totali con infrazioni	N°□□□□
B - Numero totale capi presenti in stalla	N°□□□□
C - Numero totale capi conformi (B - A)	N°□□□□
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	□□□,□□%
Livello di Portata calcolato:	

2) Notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita (*):

A – Numero capi con ritardi di notifica	N°□□□□
B – Numero dei capi movimentati dal 1° gennaio	N°□□□□
Percentuale di movimentazioni non conformi [(A/B)*100]	□□□,□□%
Livello di Portata calcolato:	

(*) Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo. Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento durante il controllo in loco, sia per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata, oppure sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

PORTATA	
☐ Bassa	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi oppure mancata comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali, OPPURE con infrazione di uno o entrambi i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale (nel caso in cui ve ne sia l'obbligo)
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE con infrazione di uno o entrambi i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e in presenza di un numero di capi non conformi superiore a 50
☐ Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 40 capi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Presenza di violazioni tra i seguenti parametri: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato, o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo (BDR/BDN) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi con marcatura non conforme (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN
☐ Media	c) presenza di capi senza marcatura
☐ Alta	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi o presenza di capi privi di documentazione di provenienza

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

DURATA	
☐ Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della BDR per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/ non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità
☐	Aggiornamento della BDR/BDN (entro 15 giorni) in caso di BDR/BDN non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza del registro di stalla, con allevamento aperto
☐	Azienda non registrata presso l'ATS e/o in BDR/BDN
☐	Presenza di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

[illegible]



CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento BDR/BDN (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione della identificazione dei capi (entro 15 giorni)	☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO		SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	P	N	NV		

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma controllore OPR _____ Data ____/____/____



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 10

IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari	SI	NO
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	☐	☐
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	☐	☐
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	☐	☐
Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari relativi ai due anni precedenti al controllo, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie	SI ☐	NO ☐
	NN ☐	
Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento ⁽¹⁾ NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).		

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali	SI	NO
Beneficiario che si avvale di contoterzista	☐	☐
Beneficiario che si avvale di persone terze	☐	☐
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	☐	☐
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	☐	☐

Utilizzatore	Beneficiario	Contoterzista	Persone terze
Nominativo			
Estremi del patentino /certificato abilitazione			
Data rilascio			

Verifica degli impegni	SI	NO	NN
Presenza del registro dei trattamenti per l'anno di controllo	☐	☐	☐
Registro dei trattamenti per l'anno a controllo aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) ⁽¹⁾	☐	☐	☐
Se il registro è assente oppure non aggiornato / non conforme, l'azienda dispone di documentazione che permette di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	☐	☐	☐
Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/modalità previsti in etichetta ⁽²⁾	☐	☐	☐
Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta	☐	☐	☐
Rispetto dei tempi di carenza sulle colture ⁽³⁾	☐	☐	☐
Utilizzo di prodotto fitosanitario con autorizzazione valida e non revocata	☐	☐	☐

SI	NO	NN



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari	☐	☐	☐
Se l'azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza della scheda di trattamento o registro sottoscritto dal contoterzista	☐	☐	☐
Presenza documenti di delega, ove previsto (es. registro compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; azienda associata a cooperativa di produttori; acquisto e utilizzo dei PF da persona diversa del titolare, ecc.) ⁽⁴⁾	☐	☐	☐
Fatture emesse dal contoterzista con tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati	☐	☐	☐
Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità ⁽⁵⁾	☐	☐	☐
Presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma	☐	☐	☐
Presenza di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma ⁽⁶⁾	☐	☐	☐
Assenza di evidenza di effetti extra-aziendali ⁽⁷⁾	☐	☐	☐

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

A) Superficie soggetta a vincolo ⁽⁸⁾	, ha
B) Superficie oggetto d'infrazione per uso improprio di prodotti fitosanitari	, ha
B1) % superficie oggetto di infrazione [(B/A)*100]	, %

- NOTE:
- (1)

La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene pesata come non conformità per il CGO 4. Dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impediscano il normale controllo hanno conseguenze anche nel presente CGO solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado quindi di effettuare le necessarie verifiche.
- (2)

Riportare nelle "Note", in modo sintetico, la tipologia di infrazione rilevata.
- (3)

L'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.
- (4)

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e l'unica infrazione commessa dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino), si dovrà indicare l'infrazione al punto "Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo in corso di validità" e la pesatura dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di altre infrazioni.
- (5)

Dal 26 novembre 2015, tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo anche per i prodotti non in classe. I patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti ai sensi del DPR 290/2001 sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- (6)

L'assenza di un sito di stoccaggio a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari può avere conseguenze anche per la BCAA 3, se si ha dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, e per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
- (7)

Effetti extra-aziendali: infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.
- (8)

Superficie soggetta a vincolo: è la superficie aziendale oggetto di utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

Note

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi (infrazioni rilevate con riferimento al PAN Allegato VI punto VI.1): 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali; 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO

☐	Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, qualora il patentino o tale certificato siano scaduti (entro 15 giorni)
☐	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (entro 15 giorni)
☐	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari per infrazioni non comprese tra le "Inadempienze di importanza minore" o per aziende non soggette ad allerta tempestiva (di norma entro 30 giorni)

INTENZIONALITÀ

☐	Utilizzo di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: dispositivi di protezione individuale, documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture e moduli d'acquisto) e patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei PF
☐	Utilizzo di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma
☐	Azienda che dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____



CHECK LIST CGO 10 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA

☐ **Bassa**

Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti
OPPURE Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI (se unica infrazione rilevata)
OPPURE Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13

☐ **Media**

Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e assenza dei dispositivi di protezione previsti
OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata)
OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata)
OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.

☐ **Alta**

In tutti gli altri casi

GRAVITÀ

☐ **Bassa**

Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo (se unica infrazione rilevata)
OPPURE Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13

☐ **Media**

Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta
OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata)
OPPURE Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza, modalità, ecc. (se unica infrazione rilevata)
OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata)
OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.

☐ **Alta**

Rilevazione 2 infrazioni tra:
a) Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo
b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti
d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza)
OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni:
1. Assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari
2. Assenza della documentazione d'acquisto o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista
3. Uso di prodotto con autorizzazione non valida (revocata)
4. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b)
5. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche
OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione
OPPURE Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione
OPPURE Effetti extra – aziendali

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 10 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

DURATA	
☐ Bassa	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE in tutti gli altri casi
☐ Alta	1. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche; 2. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore; 3. Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione 4. Per portata e gravità di livello alto. 5. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione

NOTE

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	☐ Documentale ☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA						ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D					
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori UTR/Provincia di Sondrio _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 11



CGO 11

CHECK LIST

BENESSERE VITELLI - ANNUTOLI - VITELLI A CARNE BIANCA/CONDIZIONALITA'

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, D.Lgs. 146/2001,

RAGIONE SOCIALE

Legale Rappresentante

Cognome e Nome

CUAA

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo

via

Località

CAP

SEDE PRODUTTIVA

Indirizzo

via

Località

CAP

Codice aziendale

Detentore

Cognome e Nome

Data di inizio attività

Data ultima ristrutturazione

Unità di personale addetto

CONSISTENZA ALLEVAMENTO

VITELLI

n.

di cui < alle 8 settimane

n.

Veterinario aziendale: Dr

LEGENDA	
La presente scheda è:	
- una “check list” che agevola il controllo.	
- deve essere compilata in stampatello con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile	
- Co: conforme	
- NC: non conforme	
- NV: non valutabile/ non applicabile	
- Ottimale: giudizio facoltativo evidenze al di là della conformità di legge	
AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ	
categorie	
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

						provvedimenti conseguenti n.		
1	PERSONALE					A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. _ _	C	NC	NV	Ottimale			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative	C	NC	NV	Ottimale			
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali	C	NC	NV	Ottimale			
	indicare la frequenza ai corsi: n. _ _ corsi anno							
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ATS, Associazioni di categoria, ecc)							
EVIDENZE:								
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B	C
2.1	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/dì (1 volta/dì se stabulati all'aperto)	C	NC	NV	Ottimale			
2.2	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
2.3	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole e di dimensioni adeguate	C	NC	NV	Ottimale			
2.4	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato	C	NC	NV	Ottimale			
2.5	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
2.6	I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli	C	NC	NV	Ottimale			

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

CHECK LIST CGO 11

EVIDENZE:

3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					A	B	C
3.1	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	Ottimale			
3.2	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	Ottimale			
3.3	gli animali sono correttamente identificati e registrati	C	NC	NV	Ottimale			
3.4	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	Ottimale			
3.5	è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB	C	NC	NV	Ottimale			
3.6	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			

EVIDENZE:

4	LIBERTÀ DI MOVIMENTO					A	B	C
4.1	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni	C	NC	NV	Ottimale			
4.2	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	C	NC	NV	Ottimale			
4.3	i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi succedanei per un periodo massimo di 1 ora	C	NC	NV	Ottimale			
4.4	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	C	NC	NV	Ottimale			

EVIDENZE:

5	SPAZIO DISPONIBILE					A	B	C
5.1	i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali	C	NC	NV	Ottimale			
5.2	sono presenti vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario	C	NC	NV	Ottimale			
5.3	La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.	C	NC	NV	Ottimale			
5.4	lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno: mq 1,5 per vitelli di p. v. <150 Kg mq 1,7 per vitelli di p. v. >150 Kg e < 220Kg mq 1,8 per vitelli di p. v. >220 Kg	C	NC	NV	Ottimale			

EVIDENZE:

6	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					A	B	C
6.1	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili	C	NC	NV	Ottimale			
6.2	gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato	C	NC	NV	Ottimale			
6.3	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia	C	NC	NV	Ottimale			
6.4	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali all'atto dell'ispezione T* e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
6.5	i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione	C	NC	NV	Ottimale			
6.6	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	C	NC	NV	Ottimale			
6.7	gli escrementi, l'urina o i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità	C	NC	NV	Ottimale			
6.8	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
6.9	la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata	C	NC	NV	Ottimale			

CHECK LIST CGO 11



6.10	è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli < 2 settimane vita)	C	NC	NV	Ottimale			
6.11	<u>il locale/recinto infermeria</u> è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	C	NC	NV	Ottimale			
6.12	<u>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
7	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
7.1	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce naturale o artificiale (durata tra le 9 e le 17) ed un adeguato periodo di riposo	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
8	ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					A	B	C
8.1	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale			
8.2	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore	C	NC	NV	Ottimale			
8.3	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime	C	NC	NV	Ottimale			
8.4	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	C	NC	NV	Ottimale			
8.5	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso	C	NC	NV	Ottimale			
8.6	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti	C	NC	NV	Ottimale			
8.7	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
9	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE					A	B	C
9.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
9.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
9.3	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
9.4	i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno	C	NC	NV	Ottimale			
9.5	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente	C	NC	NV	Ottimale			
9.6	a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande	C	NC	NV	Ottimale			
9.7	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore	C	NC	NV	Ottimale			
9.8	i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita	C	NC	NV	Ottimale			
9.9	vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro	C	NC	NV	Ottimale			
9.10	il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda	C	NC	NV	Ottimale			
9.11	il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda	C	NC	NV	Ottimale			
9.12	esiste una banca aziendale del colostro	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
10	TASSO DI EMOGLOBINA					A	B	C
10.1	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
10.2	la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl)	C	NC	NV	Ottimale			

CHECK LIST CGO 11

EVIDENZE:

11	MANGIMI CONTENENTI FIBRE					A	B	C
11.1	dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane)	C	NC	NV	Ottimale			

EVIDENZE:

12	MUTILAZIONI					A	B	C
12.1	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 sono praticate: - la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario - il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione	C	NC	NV	Ottimale			

EVIDENZE:

13	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					A	B	C
13.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	Ottimale			
13.2	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	C	NC	NV	Ottimale			
13.3	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	Ottimale			
13.4	è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
13.5	I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterno completa)	C	NC	NV	Ottimale			
13.6	in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo	C	NC	NV	Ottimale			

EVIDENZE:

14	ANIMAL BASED MEASURES					A	B	C
14.1	Stato di nutrizione	C	NC	NV	Ottimale			
14.2	Pulizia degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
14.3	Lesioni cutanee	C	NC	NV	Ottimale			
14.4	Zoppie	C	NC	NV	Ottimale			
14.5	Patologie respiratorie	C	NC	NV	Ottimale			
14.6	Patologie gastroenteriche	C	NC	NV	Ottimale			
14.7	Mortalità annuale	C	NC	NV	Ottimale			

EVIDENZE:
PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 11

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIOANCHE PER IL CGO 13.

In data ____/____/____ è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

Località

Data | _ | _ | / | _ | _ | / | _ | _ | _ | _ |

Ora |_|_|:|_|_|

A.S.L.

Cognome e Nome	Firma

CHECK LIST CGO 11



CHECK LIST VITELLI – tabella concordanza				
	Dir 2008/119/CE	Dir 98/58/CEE	CGO4	CGO 7
PERSONALE		1.1 – 1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1- 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6			
TENUTA DEI REGISTRI	3.5		3.1 – 3.6	3.2 – 3.3 – 3.6
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	Da 4.2 a 4.4	4.1		
SPAZIO DISPONIBILE	Da 5.1 – 5.4			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.1 - da 6.3 a 6.12	6.2		
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1			
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	Da 8.1 a 8.6			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Da 9.3 a 9.8		9.1 – 9.2	
TASSO DI EMOGLOBINA	Da 10.1 a 10.2			
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1			
MUTILAZIONI		12.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Da 13.1 a 13.4			

CHECK LIST CGO 11

Regione Lombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alto	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	

NOTE

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020


Regione Lombardia
CHECK LIST CGO 11

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI		NO		SI		NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N			P	N	NV

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma del funzionario OPR _____ Data ____/____/____

CHECK LIST CGO 12



CGO 12
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO SUINI
DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO
INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA _____ **ATS:** _____

Data del controllo: _____ **N. Check List:** _____

Veterinario Ispettore :

Codice azienda _____ Ragione sociale _____ Indirizzo azienda _____
Indirizzo sede legale _____
Responsabile legale _____ codice fiscale _____
Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel _____

Conduttore/Detentore _____
Codice fiscale _____ Tel. _____
Tipologia produttiva _____

Orientamento produttivo _____ Tecnica produttiva _____
(Da ingrasso/Riproduzione) (Ciclo chiuso/Ciclo aperto)

Modalità di allevamento (Stabulato/Semi Brado) _____

Veterinario _____

Ultimo censimento

Capi totali : _____ **tot. Nascite** _____ **tot. Decessi** _____

Scrofe: _____ **scrofette:** _____ **Verri:** _____

Cinghiali: _____ **lattonzoli:** _____ **--Magroncelli:** _____ **Magroni:** _____ **-Grassi:** _____

DATI AZIENDALI:

RIPRODUTTORI	N° SCROFE	_____	% SCROFE MORTE/ANNO	_____
	N° SCROFETTE	_____	N° SUINETTI NATI VIVI/ANNO	_____
	N° VERRI	_____	N° SUINETTI SVEZZATI/ANNO	_____

SVEZZAMENTO

N° SUINI PRESENTI	_____	Numero di animali per ciclo	_____
% SUINI MORTI /ANNO	_____	Numero tipologie box	_____

N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO)

N. box tipologia fessurato	N. box tipologia pieno	N. box tipologia parzialmente fessurato	N. box tipologia grigliato in plastica o metallo	N. box tipologia lettiera

INGRASSO

N° SUINI PRESENTI	_____	Numero di animali per ciclo	_____
% SUINI MORTI /ANNO	_____	Numero tipologie box	_____

N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO)

Tipologia box 1(*)	Tipologia box 2(*)	Tipologia box 3(*)	Tipologia box 4(*)	Tipologia box 5(*)

(*) 1 fessurato/2 pieno/3 parzialmente fessurato/4 grigliato in plastica o metallo/5 lettiera

Presenza di animali con la coda tagliata:

Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata?

SI ☐ NO ☐

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 12

Presenza di tutti i gruppi di animali con la coda tagliata:

In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mutilazione interessa tutti i gruppi di animali?

SI ☐ NO ☐
Allevamenti di animali destinati a produzioni tipiche:

Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (DOP, IGP, per specialità tradizionali di elevata qualità, ecc.)?

SI ☐ NO ☐

Vengono utilizzati anestetici e/o analgesici per la castrazione

SI ☐ NO ☐

Non si effettua castrazione

Presenza di un manuale di buone pratiche

SI ☐ NO ☐
CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'

SI ☐ NO ☐
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- ☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
☐ Cambiamenti della situazione aziendale
☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente
☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie
☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
☐ Numero di animali
☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
☐ Variazioni dell'entità dei premi
☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)
☐ Casuale

(*)Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC – indicare quale:

PREAVVISO (max 48 ore)

☐ SI

☐ NO

Se SI in data _____ tramite:

- ☐ Telefono
☐ Telegramma/lettera/fax
☐ Altra forma

LEGENDA NON CONFORMITA'

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 12

Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

PERSONALE					
1. Numero di addetti che si occupano degli animali (146/2001 All. Personale Punto 1 a) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
2. Formazione degli addetti					
146/2001 All. Personale Punto 1 e 122/2011 Art. 5 punto 1.					
a) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni a) 146/2001 All. Controllo Punto 2.

a) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
4. Illuminazione per l'ispezione b) 146/2001 All. Controllo Punto 3.					
b) E' disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
5. Gestione degli animali - Gestione dei gruppi - Gestione delle scrofe - Trattamento antiparassitario scrofe - Pulizia delle scrofe sala parto (a) 146/2001 Art. 4 punto 1 lettera a. e All. Proced. di allevam. punto 21)					
a) I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso, età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso).					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

CHECK LIST CGO 12

b) SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO: quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale

- la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono)
- qualora necessaria la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento
- i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri
- sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta
- la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario.

SCROFE E SCROFETTE sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

c) Scrofe e scrofette : se necessario sono sottoposte a trattamenti contro parassiti esterni e interni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

d) Scrofe e scrofette : [...] , vengono pulite se sistemate negli stalli da parto

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

6. Trattamento animali feriti-abbattimento-isolamento degli animali a rischio o aggressivi (a-b 146/2001 All.Controllo punto 4 e reg 1099/2009 e Allegato I,capo1.2

a) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) In caso di necessità di abbattimento degli animali malati o feriti il trattamento utilizzato è appropriato

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

c) Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo - Sono presenti recinti individuali nei quali possono essere tenuti temporaneamente i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, che sono malati, feriti ecc.) - I recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e permettono agli animali di girarsi facilmente, di avere contatti visivi e olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

(*) Indicare se sono presenti animali in recinti individuali, in caso di animali ricoverati in recinti che non permettono di girarsi se è presente idonea certificazione veterinaria.



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 12

TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità) - Tenuta dei registri dei trattamenti farmacologici

a)146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. ;

a) è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
b) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					

LIBERTA' DI MOVIMENTO

8. Spazio della gabbia di gestazione e sala parto - Spazio libero per il parto naturale o assistito - Stallo da parto - Conformità delle pavimentazioni suinetti lattonzoli e fonte di calore

a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette.(a) 122/2011 Art. 3 punto 2 e All. parte I punto 3 lettera b. 146 All. Libertà di movimento punto 7;					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) Dieto alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
c) Gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
d) LATTONZOLI: - una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente - questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato - vi è una idonea fonte di calore - nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

SPAZIO DISPONIBILE

CHECK LIST CGO 12

9. Densità animale Scrofa in box - Densità animale - Allevamento in gruppo (122/2011 Art. 3 punto 3 e 1 lettera a-b. e All. 1 parte generale punto 3 lettera b)

a) le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE:

- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:

1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta

2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa

- una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)

- le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:

1) 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione

2) 2,25 mq per ciascuna scrofa se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di meno di sei animali

- le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

- 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %

- i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m

- se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.

Deroga per la aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE
b) nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE
10. Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità - Presenza di gas nocivi

a-b) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.

a) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria) sono mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali? All'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE
b) le concentrazioni di gas sono mantenuti entro i limiti non dannosi per gli animali?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE
11. Rumori.

122/2001 All. 1 parte I punto 1.

Nei locali dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE
12. Area di decubito e possibilità di vedere altri animali

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8 e 122/2011 All. 1 parte I punto 3 lettera a, b, c.



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 12

I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di:

avere accesso ad una zona in cui corricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente;

- **riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).**

possono essere tenute per la casa degli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

13. Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punti 8 e 9

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabilizzazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabilizzazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

Le valutazioni ABM (lesioni degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

14. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.

Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente

Nomenclatura degli <i>Arceuthobium</i> in quercia siciliana					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

15. Gestione degli alimenti

146/2001 All. Mangimi, acqua e
altre sostanze punto 17

I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

16. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 12

Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti o gli animali sono stabulati al chiuso

Gli animali catturati in un posto del giardino hanno ripari adeguati e sufficienti e gli animali sono sistemati in cassa					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

ILLUMINAZIONE MINIMA

17. Illuminazione

122/2011 All. 1 parte generale punto 2 e 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 1

CHECK LIST CGO 12

Dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
PAVIMENTAZIONI					
18. Caratteristiche pavimenti e strutture					
122/2011 All. 1 parte I punto 5.					
I pavimenti:					
- non sono sdruciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini					
- sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali					
- sono adeguati alle dimensioni e al peso dei suini					
- se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile					
- gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori o la presenza di mosche o roditori.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
19. Conformità pavimentazione - conformità pavimentazione parquetto					
122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2					
a) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE					
- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:					
1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta					
2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa. Una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)					
- i pavimenti fessurati in calcestruzzo per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno: A) l'ampiezza massima delle aperture di:					
- 11 mm per i lattonzoli;					
- 14 mm per i suinetti;					
- 18 mm per i suini all'ingrasso;					
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; B) l'ampiezza minima dei travetti:					
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;					
- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE - LATTONZOLI, SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO : Il parquetto esterno rispetta i requisiti previsti dalla normativa in materia di pavimentazione					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
20. Spazio a disposizione dei verri - Contatti tra animali VERRO					
a) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1 e 2 b) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1					
a) la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq - se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
b) nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

MATERIALE MANIPOLABILE

21. Materiale per esplorazione e manipolazione - Materiale per la nidificazione

a) 122/2011 Art. 3 punto 5 e All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera B punto 1 e lettera D e Raccomandazione (UE) 2016/336 b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 3

a) i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 D.Lgs. 122/2011 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali - le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

22. Alimentazione: frequenza - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera a) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 15 e 122/2011 All. 1 parte I punto 6

a) Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

23. Alimentazione: accesso agli alimenti - Alimentazione razionata: aggressioni scrofe e scrofette in box

a) 122/2011 Art. 3 punto 6. b) 122/2011 Art. 3 punto 6 e All. 1 parte I punto 6.

a) le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

b) se sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 12

24. Acqua di abbeverata: disponibilità - Distribuzione dell'alimento					
<i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. 1 parte I punto 7 b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17</i>					
a) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) - le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
25. Somministrazioni di sostanze illecite					
<i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.</i>					
Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
MANGIMI CONTENENTI FIBRE					
26. Fibra nella razione delle scrofe gestanti - Energia nella razione delle scrofe gestanti					
<i>a-b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7.</i>					
a) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
b) Le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono alimenti ad alto tenore energetico					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

MUTILAZIONI

27. Operazioni non consentite

146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10

Non sono effettuate delle operazioni, non derogate dalla normativa, che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					

28. Levigatura o troncatura incisivi (lattonzoli)

122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera a

La riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli è praticata entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie intatta - le operazioni di riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticate soltanto se sono comprese lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

EVIDENZE					
29. Riduzione delle zanne dei verri					
122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera a					
La riduzione delle zanne dei verri viene effettuata per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza e solamente da un veterinario o da personale formato - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
30. Mozzamento della coda - Misure preventive al taglio della coda					
a) 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera b. b) D.Lgs 122/2011, All I parte I, par 9.					
a) il mozzamento di una parte della coda viene effettuato entro i primi 7 giorni di vita.					
- se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario					
- il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità).					
- tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) vi è documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario associata a valutazione del rischio).					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
31. Castrazione					
146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera c.					
la castrazione dei suini di sesso maschile è effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita - se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
32. Anello al naso					
122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera d.					
L'apposizione di un anello al naso avviene solo su animali stabulati all'aperto e viene effettuata da un veterinario o da personale formato					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO					

CHECK LIST CGO 12

33. Disposizioni generali

146/2001 Al. Procedure di allevamento punto 20

Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

34. Biosicurezza - lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

35. Età allo svezzamento - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento precoce da 21 a 27 giorni

a) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4. b) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4. c) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.

a) Riproduzione -lattonzoli:

- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)
- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

b) riproduzione lattonzoli:

- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo
- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

b) ingrasso- lattonzoli:

nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso) - i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati
- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo
- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE
36. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13.

Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali - in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE



CHECK LIST CGO 12

37. Ispezione					
<i>Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

ESITO DEL CONTROLLO: FAVOREVOLE		SFAVOREVOLE	SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: SI NO			
EVIDENZE:			
Sistema di identificazione e registrazione animale			
Sicurezza alimentare e TSE			
Sostanze vietate			
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.			
PROVVEDIMENTI ADOTTATI			
PRESCRIZIONI			
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ?		SI	NO
SE SI QUALI:			
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?			
SANZIONI APPLICATE			
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria		
Abbattimento capi	Sequestro capi		
Informativa in procura:	Altro(specificare):		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :			



CHECK LIST CGO 12

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE

E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:

SI

NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI

(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE: ☐ SI ☐ NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione: _____

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:

**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.



CHECK LIST CGO 12

I DATI RELATIVI AGLI ABM NON RIENTRANO NELLA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA/CONDIZIONALITA', ASSUMONO LA FUNZIONE DI INDICATORI PER VALUTARE IL GRADO DI ADATTAMENTO DEGLI ANIMALI ALL'AMBIENTE DELL'ALLEVAMENTO. IN CASO DI VALUTAZIONE INSUFFICIENTE IN PRESENZA DI CONFORMITA' AI PUNTI PRECEDENTI DELLA CHECK LIST DOVRANNO ESSERE DETTATE PRESCRIZIONI PER MIGLIORARE GLI ASPETTI VALUTATI

38. LESIONI ALLA CODA - Morsicatura Coda

<i>Animali con lesioni alla coda</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

39. SEGNI DI MALATTIA - Lesioni corpo

<i>Animali con lesioni al corpo</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

40. SEGNI DI MALATTIA - Zoppie

<i>Animali con evidenti segni di zoppia.</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

41. CONDIZIONE CUTANEA - Pulizia degli animali

<i>Grado di pulizia del corpo degli animali</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

42. Comportamento esplorativo con i materiali manipolabili

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

43. lesioni alle orecchie

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

44. body condition score

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

45. disordini enterici

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 12

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
46. bursiti			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
47. ascessi/infezioni localizzate			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
48. prolasso rettale			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
49. ernie			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
50. mastiti			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
51. disordini respiratori			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

PRESCRIZIONI ABM



CHECK LIST CGO 12

TABELLE ALLEGATE ALLA CHECK LIST

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)			
Suini in svezzamento- ingrasso: categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	< 0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	< 0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	< 0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	< 0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	< 0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	< 0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	< 1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)					
Suini riproduzione - scrofe/scrofette allevate in gruppo	Superficie libera			Lati del recinto	
	libertà limitata	libertà adeguata	libertà ottimale	libertà limitata	libertà adeguata
scrofette dopo fecondazione	< 1,64 mq	1,64 mq	> 1,64 mq	< 2,8	2,8
scrofe	< 2,25 mq	2,25 mq	> 2,25 mq		
scrofette dopo la fecondazione meno di 6	< 1,80 mq	1,80 mq	> 1,80 mq	< 2,4	2,4
scrofe meno di 6	< 2,48 mq	2,48 mq	> 2,48 mq		
scrofette dopo la fecondazione più di 40 animali	< 1,48 mq	1,48 mq	> 1,48 mq	< 2,8	2,8
scrofe più di 40 animali	< 2,03 mq	2,03 mq	> 2,03 mq		

BOX PRESENTI (Tabella allegata al punto 8 della check list)									
Box / Locale N.	DIMENSIONI		N. Animali	Peso	Categoria	Pavimento fessurato in calcestruzzo (SI/NO)	Travetti	Fessure	Regolare SI/NO
	Larghezza	Lunghezza							

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE (suini in accrescimento) (Tabella allegata al punto 22 della check list)			
Suini in svezzamento - ingrasso: categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato (non conforme)	Fronte mangiatoia adeguato (conforme)	Fronte mangiatoia superiore ai requisiti
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 – 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm



CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	



CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI		NO		SI		NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N			P	N	NV

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma del funzionario OPR _____ Data ____/____/____



						provvedimenti n.		
1	PERSONALE					A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti	C	NC	NV	Ottimale			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative	C	NC	NV	Ottimale			
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali	C	NC	NV	Ottimale			
1.3	Indicare la frequenza ai corsi: n. _ corsi anno							
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ATS, Associazioni di categoria, ecc)							



CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

EVIDENZE:										
2 ISPEZIONE (Controllo degli animali)										
								A	B	C
2.1	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale					
2.2	È presente un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	Ottimale					
2.3	Gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali/recinti muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.	C	NC	NV	Ottimale					
2.4	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato	C	NC	NV	Ottimale					
2.5	In caso di necessità viene consultato il medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale					
EVIDENZE:										
3 TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)										
								A	B	C
3.1	È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	Ottimale					
3.2	È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	Ottimale					
3.3	Presenza di un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	Ottimale					
3.4	I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale					
EVIDENZE:										
4 LIBERTÀ DI MOVIMENTO										
								A	B	C
4.1	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni	C	NC	NV	Ottimale					
4.2	I locali di stabulazione permettono agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	C	NC	NV	Ottimale					
4.3	Gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	C	NC	NV	Ottimale					
4.4	I recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti	C	NC	NV	Ottimale					
EVIDENZE:										
5 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE										
								A	B	C
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti e sporgenze, tutte le superfici sono facilmente pulibili e se del caso disinfettabili	C	NC	NV	Ottimale					
5.2	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute	C	NC	NV	Ottimale					
5.3	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle relative norme vigenti	C	NC	NV	Ottimale					
5.4	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro valori non dannosi per gli animali	C	NC	NV	Ottimale					
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	C	NC	NV	Ottimale					
5.6	gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità	C	NC	NV	Ottimale					
5.7	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso degli animali	C	NC	NV	Ottimale					
5.8	<u>È presente un locale/recinto infermeria</u> , chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	C	NC	NV	Ottimale					
5.9	<u>I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	Ottimale					
EVIDENZE:										
5 ILLUMINAZIONE										
								A	B	C
5.10	Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo.	C	NC	NV	Ottimale					
EVIDENZE:										
6 ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA										
								A	B	C
6.1	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale					
6.2	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua	C	NC	NV	Ottimale					

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020


CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

6.3	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime	C	NC	NV	Ottimale			
6.4	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	C	NC	NV	Ottimale			
6.5	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso	C	NC	NV	Ottimale			
6.6	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti	C	NC	NV	Ottimale			
6.7	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
7 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE						A	B	C
7.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
7.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
7.3	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
7.4	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni	C	NC	NV	Ottimale			
7.5	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
8 MUTILAZIONI						A	B	C
8.1	È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
9 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO						A	B	C
9.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	Ottimale			
9.2	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	C	NC	NV	Ottimale			
9.3	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
10 ANIMAL BASED MEASURES						A	B	C
10.1	Body condition score	C	NC	NV	Ottimale			
10.2	Pulizia degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
10.3	Mortalità	C	NC	NV	Ottimale			
10.4	Lesioni	C	NC	NV	Ottimale			
10.5	zoppie	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								

PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data ____/____/____ è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo

Località	Data _ _ / _ _ / _ _ _ _	Ora _ _ : _ _
	Cognome e Nome	Firma
A.T.S		
Legale rappresentante o delegato		

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE		3.1 – 3.4	3.2 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.9		
ILLUMINAZIONE	5.10		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4 – 7.5	7.2	
MUTILAZIONI	8.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1		



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

CGO 13

CHECK LIST GALLINE OVAIOLE /CONDIZIONALITA’

D.Lgs. 267/2003 - D.Lgs. 146/2001

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante **Cognome e Nome** _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

DETENTORE DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante **Cognome e Nome** _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo **via** _____ **n.** _____

Località **CAP** |_|_|_|_|_| _____

SEDE PRODUTTIVA

indirizzo **via** _____ **n.** _____

Località **CAP** |_|_|_|_|_| _____

Codice aziendale _____

Detentore **Cognome e Nome** _____

Data di inizio attività |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto n. |_|_|_|

Numero capannoni: n. ____ (sistema di identificazione dei capannoni _____)

CARETTERISTICHE ALLEVAMENTO

Metodo di allevamento |_|gabbia modificata |_|a terra

|_|all’aperto |_|biologico

Galline ovaiole (capacità) n. |_|_|_|_|_|

Piani batterie n. |_|_|

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA

La presente scheda è:

- una “check list” che agevola il controllo.
- **deve essere compilata in stampatello** con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile
- **C:** conforme
- **NC:** non conforme/non valutabile
- **Ottimale:** giudizio facoltativo evidenze al di là della conformità di legge

NON CONFORMITÀ

categorie	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

1	PERSONALE					A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. _ _	C	NC	NV	Ottimale			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative	C	NC	NV	Ottimale			
1.3	sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali	C	NC	NV	Ottimale			
	indicare la frequenza ai corsi: n. _ _ corsi anno							
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ATS, Associazioni di categoria, ecc)							

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

EVIDENZE:								
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B	C
2.1	gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/di	C	NC	NV	Ottimale			
2.2	gli impianti con più piani di gabbie sono provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentono di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitano il ritiro delle galline	C	NC	NV	Ottimale			
2.3	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					B	C	
3.1	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	Ottimale			
3.2	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	Ottimale			
3.3	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	Ottimale			
3.4	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
4	SPAZIO DISPONIBILE					A	B	C
4.1	lo spazio a disposizione di ogni gallina è sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causarle inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:							
	GABBIE MODIFICATE - ogni gallina ovaioia dispone di almeno 750 cm ² di superficie della gabbia, di cui 600 cm ² di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm ²	C	NC	NV	Ottimale			
	SISTEMI ALTERNATIVI - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m ² di zona utilizzabile.	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
5	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					A	B	C
5.1	Modello e caratteristiche delle gabbie compresi i materiali impiegati e gli utensili con i quali le galline possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze	C	NC	NV	Ottimale			
5.2	I sistemi di allevamento sono concepiti e le gabbie sono sistemate in modo da impedire che le galline possano scappare	C	NC	NV	Ottimale			
5.3	La gabbia e le dimensioni della relativa apertura hanno forma e dimensioni tali da permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze, lesioni o ferite	C	NC	NV	Ottimale			
5.4	Il tipo di pavimentazione non è sdruciolevole, non ha asperità tali da provocare lesioni, e sostiene adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa	C	NC	NV	Ottimale			
5.5	Il tipo di pavimentazione consentendo agli animali di coricarsi, giacere, alzarsi, muoversi ed accudire a se stessi senza difficoltà, secondo le esigenze fisiologiche della specie	C	NC	NV	Ottimale			
5.6	Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti	C	NC	NV	Ottimale			
5.7	I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	Ottimale			
5.8	l'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione sono adeguati e consentono di mantenere entro limiti non dannosi per le galline la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
5.9	le deiezioni sono eliminate regolarmente	C	NC	NV	Ottimale			



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

5.10	le galline morte sono rimosse giornalmente	C	NC	NV	Ottimale			
5.11	GABBIE MODIFICATE - le galline ovaiole dispongono di: - un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile); - di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare; - di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole; - la mangiatoia è utilizzabile senza limitazioni ed ha una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; - ogni gabbia dispone di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole; - le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm; - le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.	C	NC	NV	Ottimale			
5.12	SISTEMI ALTERNATIVI - gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: - di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile; - di abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole in caso di utilizzazione di abbeveratoio a tetterella o a coppetta è prevista almeno una tetterella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tetterelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole; - di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo è prevista una superficie di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole; - di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera: la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm; - di una superficie di lettiera di almeno 250 cm² per ovaiole; la lettiera occupa almeno un terzo della superficie al suolo Il pavimento degli impianti è costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriore di ciascuna zampa. Se il sistema di allevamento consente alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli: - il numero di livelli sovrapposti è limitato a 4; - l'altezza libera minima fra i vari livelli è di 45 cm; - le mangiatoie e gli abbeveratoi sono ripartiti in modo da permettere a tutte le ovaiole un accesso uniforme; - i livelli sono installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: - le diverse aperture del passaggio danno direttamente accesso allo spazio all'aperto, hanno un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm e sono distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio: - è comunque disponibile un'apertura totale di 2 m ogni 1000 ovaiole; Gli spazi all'aperto: - hanno (al fine di prevenire qualsiasi contaminazione) una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo; sono provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e (se necessario) di abbeveratoi appropriati	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
6	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
6.1	Nei periodi di luce tutti gli edifici sono dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente.	C	NC	NV	Ottimale			
6.2	Dopo i primi giorni di adattamento il regime previsto è tale da evitare problemi di salute e di comportamento, è pertanto seguito un ciclo di 24 ore che comprende un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto (a titolo indicativo tale periodo è pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari).	C	NC	NV	Ottimale			
6.3	In concomitanza con la diminuzione della luce è rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.	C	NC	NV	Ottimale			
6.4	Nel caso di illuminazione naturale, le aperture per la luce sono disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali di allevamento	C	NC	NV	Ottimale			

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

EVIDENZE:									
7	ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE						A	B	C
7.1	I sistemi produttivi sono sistemati in modo da ridurre al minimo possibile il livello sonoro e da evitare rumori di fondo od improvvisi.	C	NC	NV	Ottimale				
7.2	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	Ottimale				
7.3	La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.	C	NC	NV	Ottimale				
7.4	In caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto	C	NC	NV	Ottimale				
7.5	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE						A	B	C
8.1	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale				
8.2	I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale				
8.3	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle ovaiole	C	NC	NV	Ottimale				
8.4	Viene garantito ad ogni singolo soggetto l'accesso agli alimenti contemporaneamente o con un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività	C	NC	NV	Ottimale				
8.5	Viene fornita costantemente acqua fresca in quantità sufficiente e di qualità	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
9	MUTILAZIONI						A	B	C
9.1	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001: a) non vengono praticati interventi che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni b) il taglio delle ali e la bruciatura dei tendini, se necessari sono eseguiti esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione	C	NC	NV	Ottimale				
9.2	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2003 e s.i.m. ovvero: a) non vengono praticate mutilazioni. b) il taglio del becco, consentito solo per comprovate e documentate esigenze per evitare plumofagia e cannibalismo, viene effettuato da personale qualificato sotto la responsabilità di un medico veterinario, su pulcini di età inferiore a dieci giorni.	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
10	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO						A	B	C
10.1	Non sono praticati, nell'allevamento naturale o artificiale, procedimenti di allevamento ed interventi che provochino o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni	C	NC	NV	Ottimale				
MUTA									
	Viene eseguita la MUTA FORZATA (procedura vietata)	SI	NO						
	Viene eseguita la MUTA NON FORZATA	SI	NO						
	Se eseguita la muta non forzata:								
	Presenza della comunicazione dell'inizio muta inviata al DPV con data inizio, numero, età e peso medio degli animali in fase di riposo produttivo, il programma dei cicli luce/buio e della distribuzione dell'alimento	SI	NO						
	Almeno 8 ore/giorno di luce (se luce artificiale: verifica programmazione)	SI	NO						
	Somministrazione del mangime nelle 24 ore (verifica programmazione e presenza di mangime nelle mangiatoie)	SI	NO						
	Disponibilità di acqua nelle 24 ore (verifica presenza di acqua negli abbeveratoi)	SI	NO						
	La mortalità tra inizio e fine muta non forzata non supera il 5%	SI	NO						



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

	Se la muta non forzata è al termine, verificare il peso di almeno 25 galline prese in aree/gabbie diverse del capannone e confrontarlo con quello dichiarato dall'allevatore nella comunicazione di inizio muta. La diminuzione del peso non potrà essere superiore al 30% del peso iniziale	SI	NO				
10.2	Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	Ottimale		
EVIDENZE:							

OSSERVAZIONI, PRESCRIZIONI E/O SANZIONIThis image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data ____/____/____ è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____		
Località	Data ____/____/____	Ora ____:____
	Cognome e Nome	Firma
A.T.S.		
Legale rappresentante o delegato		


RegioneLombardia
CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4
PERSONALE	1.1-1.2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5	
REGISTRAZIONE	3.2 – 3.4	3.1 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.12	
ILLUMINAZIONE	6	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1 -8.3 - 8.4 – 8.5	8.2
MUTILAZIONI	9	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10	

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

	Presenza della richiesta di deroga per densità superiori a 33 Kg/m ²	SI	NO				
	Presenza della richiesta di deroga per densità sino a 42 Kg/m ²	SI	NO				
	Presenza nel capannone della documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature, quali (allegato II, D.Lgs 181/10): - Una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli - Sistemi di ventilazione e ove pertinente di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati come: flusso, velocità e temperatura dell'aria; - Sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione - Sistemi d'allarme di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali - Procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali - Tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.	Co	NC	NV	NA		
	Sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.	Co	NC	NV	NA		
	Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei polli.	Co	NC	NV	NA		
EVIDENZE:							
1	PERSONALE					A	B
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti (indicare addetti n. _ _)	Co	NC	NV	NA		
1.2	Il detentore ha partecipato ad appositi corsi di formazione ed è in possesso di un certificato (art.4, comma 2 d.lgs 181/10) che attesta la formazione conseguita.	Co	NC	NV	NA		
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza ai corsi: n. _ _ corsi anno Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc)	Evidenza:					
1.4	Il personale addetto ad accudire, catturare o caricare i polli, ha ricevuto istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti	Co	NC	NV	NA		
EVIDENZE:							
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B
2.1	Tutti i polli presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno due volte al giorno con particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.	Co	NC	NV	NA		
2.2	I polli gravemente feriti o non sani, (es. con difficoltà nel camminare o con ascite o malformazioni gravi) e che probabilmente soffrono, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità	Co	NC	NV	NA		
2.3	Gli animali non presentano lesioni o sofferenze riconducibili a modalità di allevamento non idonee	Co	NC	NV	NA		
2.4	Gli animali morti vengono rimossi immediatamente e stoccati temporaneamente in apposite celle di congelamento in attesa dello smaltimento a fine ciclo.	Co	NC	NV	NA		
EVIDENZE:							



CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

3		TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)				A	B	C
3.1	Il proprietario o il detentore registra, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i dati di cui all'allegato I, punto 11 del d.lgs 181/2010: a) il numero di polli introdotti b) l'area utilizzabile (vd. piano salmonella oppure mappa dell'allevamento depositata per l'autorizzazione alla deroga) c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno 3 anni	Co	NC	NV	NA			
	IN CASO DI DENSITA' SUPERIORE A 33 Kg/m² La documentazione che accompagna il gruppo al macello include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonché l'ibrido o la razza dei polli (che devono essere noti)							
3.2	E' presente il registro dei trattamenti farmacologici compilato secondo le specifiche del D.lgs. 193/06	Co	NC	NV	NA			
3.3	I trattamenti farmacologici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.	Co	NC	NV	NA			
3.4	Vi è documentazione da parte del veterinario ufficiale del macello di ispezioni post mortem compatibili con condizioni di scarso benessere in allevamento (che devono essere comunicate dal veterinario ufficiale del macello all'allevatore e all'autorità sanitaria nel cui ambito di competenza è ubicato lo stabilimento di allevamento)	SI		NO				
3.5	E' presente un piano di autocontrollo o un manuale buone pratiche di allevamento.	SI		NO				
EVIDENZE:								
4		LIBERTA' DI MOVIMENTO				A	B	C
4.1	La densità di allevamento degli animali è adeguata	Co	NC	NV	NA			
4.2	I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
5		EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE				A	B	C
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.	Co	NC	NV	NA			
5.2	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono conformi alle norme vigenti in materia	Co	NC	NV	NA			
5.3	La pavimentazione è adeguata, consente agli animali di non ferirsi, muoversi, giacere e accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA			
5.4	Le attrezzature e le strutture adibite alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separate dalle unità d'allevamento e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.	Co	NC	NV	NA			
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento.	Co	NC	NV	NA			
5.6	Le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Co	NC	NV	NA			
5.7	Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.	Co	NC	NV	NA			
5.8	Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechi danno agli animali	Co	NC	NV	NA			
	Aggiuntive per densità superiori a 33 Kg/m²							
5.9	Gli impianti di ventilazione e, se presenti, di riscaldamento e raffreddamento sono concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo da mantenere i valori di NH ₃ , CO ₂ e T° e UR entro i parametri richiesti dal D.Lgs 181/10	Co	NC	NV	NA			
5.10	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell' UR	Co	NC	NV	NA			

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

5.11	All'atto dell'ispezione sono state eseguite le misurazioni nel/i capannone/i con i seguenti rilievi: T° interna _____ T° esterna all'ombra _____ UR° _____ NH₃ _____ CO₂ _____ <i>La concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi i 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi i 3000 ppm misurati all'altezza dei polli. La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C</i>	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
6 ILLUMINAZIONE MINIMA								
6.1	Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile.	Co	NC	NV	NA	A	B	C
6.2	Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
7 ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA								
7.1	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	Co	NC	NV	NA			
7.2	Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	Co	NC	NV	NA			
7.3	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti nonché un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.	Co	NC	NV	NA			
7.4	E' previsto un sistema di allarme che segnali l'eventuale guasto dell'impianto elettrico o delle strutture meccaniche necessarie alla sopravvivenza degli animali	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
8 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE								
8.1	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei polli.	Co	NC	NV	NA			
8.2	Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.	Co	NC	NV	NA			
8.3	La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	Co	NC	NV	NA			
8.4	Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.	Co	NC	NV	NA			
8.5	Gli abbeveratoi e le strutture per l'alimentazione sono strutturate per evitare la competizione	Co	NC	NV	NA			
8.6	L'esame clinico degli animali consente di stabilire che sono adeguatamente alimentati.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
9 MUTILAZIONI								
9.1	Non vengono praticate mutilazioni non consentite	Co	NC	NV	NA			
9.2	Gli animali sono debeccati	SI		NO				
9.3	Gli animali sono stati sottoposti a castrazione:	SI		NO				



CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

EVIDENZE:								
10	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					A	B	C
10.1	A fine ciclo in ogni capannone viene rimossa completamente la lettiera, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente e viene predisposta una lettiera pulita prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali.	Co	NC	NV	NA			
10.2	La lettiera viene rimossa a fine ciclo e: ☐ inviata come materiale di categoria 2 ad uno stabilimento di trasformazione ☐ stoccata in allevamento in platea e/o vasca conforme alle norme edilizie vigenti							
10.3	Le modalità di allevamento sono tali da non causare sofferenze agli animali	Co	NC	NV	NA			
10.4	Viene attuato un piano di lotta agli animali infestanti.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

OSSERVAZIONI

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.
QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VER- RÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL’ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

Località Data Ora

Cognome e Nome	Firma
A.S.L.	
Legale rappresentante o delegato	

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2-1.4		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3		
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5	3.1
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11		
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6		
MUTILAZIONI	9.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3-10.4		



CHECK LIST CGO 13 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alto	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2020



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO		SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	P	N	NV		

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma del funzionario OPR _____ Data ____/____/____